

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI TECNOLOGIE SERVER E DEI SERVIZI CONNESSI
ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - 5° EDIZIONE - AI SENSI DELL'ART. 26,
Legge 23 dicembre 1999 n. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO 4**

ID SIGEF 2714

CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI TECNOLOGIE SERVER E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - 5° EDIZIONE - AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 4 - CIG B0DA5C472C

TRA

Consip S.p.A. a socio unico – con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2024 (nel seguito per brevità anche "**Consip**")

E

Italware s.r.l., sede legale in Roma, Via della Maglianella n. 65/E, capitale sociale Euro 1.000.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 08619670584, P. IVA 02102821002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via della Maglianella n. 65/E, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante [REDACTED] e del consigliere delegato Massimo Bareato, (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**");

PREMESSO

- a) che l'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'art. 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "**Information Technology**";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella

Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e Consip, quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

- d) che il sistema introdotto dall'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti attuativi;
- f) che i singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che Consip, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura in acquisto di Tecnologie Server e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 8 Lotti;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del **Lotto 4** e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore di Consip dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n. 2112637 per un importo di Euro 401.839,00 = (quattrocentounomilaottocentotrentanove/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; ii) la garanzia definitiva rilasciata a Consip in favore delle Amministrazioni dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n. 2113136 per un importo di Euro 15.534.868,00 = (quindicimilionicinquecentotrentaquattromilaottocentosettantotto/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. ed

- avente n. 420827677 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del Contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
 - m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-tecnologie-server-ed5> ad eccezione delle Regole di e-procurement consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) > *chi siamo* > *come funziona* al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "B" (Condizioni Generali), Allegato "C" (Patto di integrità), l'Allegato "D" (Facsimile Nomina a responsabile del trattamento dei dati).

ARTICOLO 2 - ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "F";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - d) **Data di Accettazione delle apparecchiature**: si intende la data del verbale di esito positivo della verifica di conformità relativa alla/e apparecchiatura/e base comprensiva delle eventuali componenti opzionali acquistate contestualmente;
 - e) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

- f) **Lotto:** comprende le forniture di server tower (lotto 2), server rackable bi-processore (lotti 3, 4 e 7), server rackable quad-processore (lotti 5 e 6), server rackable mono-processore (lotto 1), server modulari *high-density* (lotto 8) e dei servizi connessi ed opzionali;
 - g) **Quantitativo massimo della Convenzione:** quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 1 pari a n. 135 apparecchiature; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 2 pari a n. 302 apparecchiature; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 3 pari a n. 465 apparecchiature; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 4 pari a n. 2.399 apparecchiature; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 5 pari a n. 522; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 6 pari a n. 1.142 apparecchiature; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 7 pari a n. 209 apparecchiature; quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 8 pari a n. 189 apparecchiature;
 - h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
 - i) **Sistema Operativo:** è il programma responsabile del diretto controllo e gestione dell'hardware che costituisce il server e delle operazioni di base. Compito del sistema operativo è quello di fare da interfaccia tra le risorse hardware e i programmi applicativi.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

- 1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
- 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di tecnologie server e dei servizi connessi ed opzionali, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:

Lotto 4:

- fornitura, in acquisto, di **server rackable bi-processore (prestazionali)**, con le caratteristiche tecniche minime nonché nel rispetto dei requisiti di conformità indicati nel Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo, sia esso già di proprietà dell'Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquistato nell'ambito della fornitura in oggetto;

- fornitura delle componenti opzionali descritte nel Capitolato Tecnico, se espressamente richieste dall'Amministrazione Contraente;
 - la prestazione dei servizi opzionali, da erogarsi in conformità alle modalità indicate nel Capitolato Tecnico, se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente;
- tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del **quantitativo massimo pari a 2.399 apparecchiature**;
2. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura:
 - consegna ed installazione dei sistemi, come descritte nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico;
 - configurazione ed avvio operativo dei sistemi, come descritte nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico;
 - assistenza in remoto e locale (Call Center del Fornitore), come descritto nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico;
 - manutenzione in garanzia delle apparecchiature di base, come descritto nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico per un periodo di n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla **Data di accettazione delle apparecchiature**;
 - laddove richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), come descritto nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico;
 - Servizio di integrazione dei sistemi di *Trouble Ticketing* dell'Amministrazione, come descritto nel paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico.
 3. Il Fornitore potrà presentare a Consip S.p.A. una lista di **Ulteriori componenti opzionali, aggiuntivi e differenti rispetto a quelli obbligatori** già presenti in Convenzione, come indicato al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico.
 Resta inteso che l'importo complessivo di tali Ulteriori componenti opzionali – che in ogni caso non potrà essere superiore al 20% dell'importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura da effettuare (o già effettuato in caso di Acquisti Successivi) – è da intendersi quale “importo addizionale” rispetto al prezzo delle apparecchiature base e delle eventuali Componenti opzionali. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Fornitore si impegna a praticare, in relazione a tali Ulteriori componenti opzionali, le migliori condizioni economiche riservate alla sua primaria clientela.
 4. Resta fermo l'obbligo da parte delle Amministrazioni contraenti della valutazione preliminare del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 76, comma 4 let. b) del D.lgs. 36/2023 per l'acquisto di tali ulteriori componenti opzionali, nonché del rispetto della soglia del 20% del valore dell'ordinativo di fornitura.
 5. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le

forniture oggetto della presente Convenzione.

6. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
7. Qualora l'Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio Ordinativo di Fornitura sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, atteso che prima di procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 109/2021) presso l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, o uno dei Centri di Valutazione (CV), istituiti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, potrà aver riscontrato la comunicazione della Amministrazione stessa prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett. b) legge 133/2019, l'Amministrazione contraente prevedrà nell'Ordinativo di Fornitura medesimo le clausole che condizioneranno, sospensivamente ovvero risolutivamente l'Ordinativo di Fornitura al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN o da uno dei CV.

ARTICOLO 5 - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche della presente Convenzione e dei Contratti attuativi verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Consip, può apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.
3. Le Amministrazioni contraenti possono:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
 - b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare modifiche al Contratto attuativo nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

4. Le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto attuativo, possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in

maniera rilevante l'equilibrio originario della Convenzione e/o dei Contratti attuativi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 6 - DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, previa comunicazione scritta di Consip, da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. Consip, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, si riserva di prorogare la Convenzione per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nella convenzione.
3. I singoli Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a 36 (trentasei) mesi ovvero pari a 60 (sessanta) mesi nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda il servizio opzionale di estensione della garanzia di ulteriori 24 mesi, come previsto al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico - dalla **Data di accettazione delle apparecchiature**.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - garantire che i Server e le componenti opzionali eventualmente fornite abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - garantire che le ulteriori componenti opzionali eventualmente fornite siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - fornire le componenti opzionali ed erogare i servizi connessi ed opzionali e comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - predisporre tutti gli strumenti, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritengano di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico;
 - manlevare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente

Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

2. In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'Amministrazione Contraente "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.
3. Ai sensi dell'art. 47 comma 3, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare a Consip, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata a Consip, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione.
La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare a Consip una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali dovrà essere consegnata a Consip, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".
5. La/le relazione/i di cui al/ai precedente/i comma/i 3/e 4, sarà/anno pubblicata/e sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e dell'art. 47, comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021. Consip procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47 comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021.
6. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con modifiche in L. 108/2021, e come meglio disciplinato nelle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. In caso di

violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre, pena l'applicazione della penale di cui oltre, 6 mesi prima della scadenza dell'ultimo contratto di fornitura, apposita dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza della Convenzione con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti.

7. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017, una quota pari ad almeno il 10 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. A tal fine, il Fornitore, pena l'applicazione della penale di cui oltre, è tenuto, 6 mesi prima della scadenza dell'ultimo contratto attuativo della presente Convenzione, ad inviare a Consip una dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza della Convenzione con indicazione del numero di persone svantaggiate o molto svantaggiate assunte o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti.

ARTICOLO 8 - CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di trasporto, imballaggio, etc.
3. In esecuzione di ciascun Contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini fissati all'interno del Capitolato Tecnico (vedi paragrafo 3.1 - *Servizio di consegna, installazione, configurazione, avvio operativo dei sistemi*).
4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Contratto attuativo il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Contratto di fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. I beni oggetto della Convenzione sono sottoposti ad una prima verifica di conformità a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta, le modalità ed i termini stabiliti nel Disciplinare di gara.
6. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 115 e 116 del Codice, nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.

7. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione e del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione delle apparecchiature" per la fornitura delle apparecchiature base e delle eventuali componenti opzionali acquistate contestualmente o "Data di accettazione delle componenti opzionali successive" nel caso di fornitura di componenti opzionali acquistate successivamente rispetto l'apparecchiatura; qualora l'oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, nei casi previsti nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, sarà considerata quale "Data di accettazione delle apparecchiature" la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature verificate e quale "Data di accettazione delle componenti opzionali successive" la data del verbale positivo relativo alle ultime componenti opzionali verificate.
9. In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di n. 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale (di verifica), a sostituire le apparecchiature e/o le componenti opzionali (qualora ordinate dall'Amministrazione), ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica di conformità sia ripetuta e positivamente superata, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'Amministrazione contraente, nel caso intenda effettuare verifiche di conformità a campione, ripeterà le operazioni di verifica anche su un campione della fornitura diverso da quello già esaminato. Tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
10. Anche la seconda verifica di conformità verrà effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra; in caso di esito negativo di detta seconda verifica, l'Amministrazione Contraente, oltre a poter applicare le penali di cui al successivo art. 14, e fatto salvo il maggior danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 16 del presente Atto.
11. Le Amministrazioni Contraenti e Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture resi disponibili.
12. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
13. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto da ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola amministrazione potrà risolvere il contratto attuativo e provvederà a dare comunicazione a Consip la quale potrà risolvere la presente convenzione.

ARTICOLO 9 - SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare i seguenti servizi connessi:
 - (i) il servizio di consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo dei sistemi, da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.1. del Capitolato Tecnico;
 - (ii) il servizio di assistenza in remoto e in locale (Call center), da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2. del Capitolato Tecnico;
 - (iii) il servizio di manutenzione e assistenza per la durata di 36 (trentasei) mesi, da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.3. del Capitolato Tecnico
 - (iv) il servizio di ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.4. del Capitolato Tecnico;
 - (v) il servizio di integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell'Amministrazione, da erogarsi secondo quanto stabilito al paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico.
2. Qualora richiesti dall'Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad offrire i seguenti servizi opzionali descritti al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico:
 - (i) estensione della manutenzione in garanzia delle apparecchiature per ulteriori 24 mesi.
 - (ii) Servizio di *Hard disk retention*.
3. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 15, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, etc.;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Consegna;
 - data di accettazione delle apparecchiature;
 - data di accettazione delle componenti opzionali successive;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;

Il Fornitore si impegna a fornire a Consip dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato 1 "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore".

5. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it, la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti attuativi, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.
6. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio delle forniture prestate, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare a Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque Consip e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione da Consip e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 10 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti pena l'applicazione delle penali stabiliti nella Convenzione.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica, in particolare:
 - a) il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle

- licenze d'uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla "Data di Accettazione delle apparecchiature" e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;
- b) il prezzo di ciascuna componente opzionale è inteso quale prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo del server nella configurazione base ed è altresì comprensivo di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i requisiti hardware e software per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura corredata del medesimo componente e il servizio di assistenza e manutenzione per n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla "Data di Accettazione delle apparecchiature" cui il componente opzionale attribuisce qualora acquistato contestualmente all'apparecchiatura di base ovvero dalla "Data di Accettazione delle componenti opzionali successive" cui il componente opzionale attribuisce qualora acquistato successivamente all'apparecchiatura di base;
- c) Il prezzo dei servizi opzionali eventualmente richiesti è inteso quale prezzo aggiuntivo rispetto ai prezzi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed è comprensivo di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1, lett. a) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti dalla "Data di accettazione delle apparecchiature".
- Il corrispettivo di cui al precedente comma 1, lett. b) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti, dalla "Data di accettazione delle apparecchiature" qualora le componenti opzionali siano state ordinate contestualmente alle apparecchiature di base, ovvero dalla "Data di accettazione delle componenti opzionali successive" qualora le componenti opzionali siano state ordinate successivamente alle apparecchiature di base.
4. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1, lett. c) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti dalla "Data di accettazione delle apparecchiature".
5. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. nonché della disciplina in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
6. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. [REDACTED] intestato al Fornitore presso Monte Paschi di Siena, Codice IBAN [REDACTED]. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
- Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

7. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 12, delle Condizioni Generali.
8. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga per oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto attuativo per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
9. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al Contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'art. 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto attuativo in caso di sospensione.
10. In caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.
11. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà

dell'Amministrazione di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.

12. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, nell'Ordinativo di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120, comma 12 del Codice.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
15. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,01%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito al medesimo art. 120, comma 12, del Codice. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
16. Gli Ordinativi di Fornitura non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 12 - REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula della Convenzione, alla scadenza di ciascun semestre (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi alle apparecchiature server, ivi inclusi componenti e servizi opzionali (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice in base all'indice in base all'indice dei **"Prezzi alla produzione dell'industria"** relativi al **Codice ATECO 2007 26.20: "Fabbricazione di computer e unità periferiche"** pubblicato da ISTAT (dati mensili, base 2015, voce relativa al mercato: **"Totale"**) sulla pagina web dati.istat.it (di seguito "Indice di Riferimento").
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data di stipula della Convenzione e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai **Prezzi offerti in gara** oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Nel periodo che va dalla stipula della Convenzione, fino alla scadenza della stessa, Consip procederà a pubblicare sul sito www.acquistinretepa.it i Prezzi Revisionati ai fini dell'adeguamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore.
4. I Prezzi Revisionati pubblicati da Consip saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti in relazione agli Ordinativi di Fornitura emessi successivamente alla suddetta pubblicazione.
5. Per quanto riguarda i Contratti attuativi di Fornitura già in corso di esecuzione, resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di variazione dell'indice di riferimento limitatamente

alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo. A tal fine, limitatamente alla durata della Convenzione, le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare i Prezzi Revisionati pubblicati da Consip sul sito www.acquistinretepa.it.

6. Successivamente alla scadenza della Convenzione, resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di variazione dell'indice di riferimento limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.
7. Limitatamente all'adeguamento dei corrispettivi dei Contratti attuativi in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione Contraente per l'appalto, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Amministrazione stessa avrà diritto di recedere dal Contratto ai sensi del successivo art. 16 delle Condizioni Generali oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
8. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 13 COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 14 - PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo/a di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, l'installazione, configurazione e avvio operativo delle apparecchiature, di cui al capitolo 3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura (ovvero, non corrispondenza delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature consegnate con quelle delle apparecchiature ordinate). In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:

- su più del 30% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di invio della reportistica di cui al precedente art. 9 comma 3, in ritardo, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
- Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente art. 9 comma 3, il ritardo, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, comporta l'applicazione di una penale pari a 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di mancato adempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui all'art. 5, comma 16, primo e secondo periodo, delle Condizioni Generali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a € 500,00, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.
6. Con riferimento al servizio di assistenza tecnica e manutenzione on-site di delle apparecchiature tipo Standard di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, per ogni ora lavorativa di ritardo (intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 dal lunedì al venerdì e tra le 8:30 e le 12:30 del sabato, esclusi il sabato oltre le ore 12:30, la domenica ed i festivi) non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto a uno dei termini stabiliti al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, sia nel caso relativo al tempo di intervento, sia nel caso relativo al tempo di risoluzione dell'inconveniente con ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale:

- pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) del corrispettivo della/e sola/e apparecchiatura/e oggetto dell'inadempimento o ritardo, per ciascuna delle prime 8 ore di ritardo,
nonché
 - pari allo 0,075‰ (zero virgola zero settantacinque per mille) del corrispettivo della/e sola/e apparecchiatura/e oggetto dell'inadempimento o ritardo per ciascun'ora di ritardo successiva alle prime otto
- fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Con riferimento al servizio di assistenza tecnica e manutenzione on-site delle apparecchiature di tipo Next Business Day di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo (intendendo per giorni lavorativi dal lunedì al venerdì esclusi sabato, domenica e festivi) non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al tempo di intervento stabilito al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale:
 - pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della/e sola/e apparecchiatura/e oggetto dell'inadempimento o ritardo per ciascun giorno lavorativo di ritardo; fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 8. Con riferimento al servizio di assistenza tecnica e manutenzione on-site delle apparecchiature di tipo Next Business Day di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, per ogni ora lavorativa di ritardo (intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi) non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al tempo di risoluzione dell'inconveniente con ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura stabilito al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale:
 - pari allo 0,075‰ (zero virgola zero settantacinque per mille) del corrispettivo della/e sola/e apparecchiatura/e oggetto dell'inadempimento o ritardo per ciascun'ora di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 9. In caso di non corretta esecuzione da parte del Fornitore di quanto stabilito al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, secondo quanto definito nel Capitolato Tecnico, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00 = (centocinquanta/00) per ogni mancata installazione rispetto ai limiti stabiliti nel predetto paragrafo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
 10. Per ogni giorno solare di ritardo riguardo l'attivazione e l'operatività del Configuratore on-line rispetto al termine di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 250,00 = (duecentocinquanta/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
 11. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center, di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto

livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La predetta penale verrà applicata anche in caso di difetto di attivazione del Call Center.

12. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto della seconda verifica di conformità negativa, di cui al precedente articolo 7 della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e *audit* e *assessment* compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'uno per mille del corrispettivo del Contratto di fornitura per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*", salvo il maggior danno.

Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e *audit* e *assessment* compiute dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all'uno per mille del corrispettivo del Contratto di fornitura per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*", salvo il maggior danno.

15. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 7, comma 3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro 10.000.
Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento, e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 6, delle Condizioni Generali, nella misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore della Convenzione.
16. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 7, comma 4 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021,

convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a euro 10.000.

Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento, e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 6, delle Condizioni Generali, nella misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore della Convenzione.

17. In caso di mancato invio di quanto richiesto al precedente art. 7, comma 6 nel termine ivi indicato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a Euro 10.000.

Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento, e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 6, delle Condizioni Generali, nella misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore della Convenzione.

Ove dalla documentazione prodotta risulti che il Fornitore non abbia rispettato la quota di assunzione di cui al precedente art. 7, comma 6, né abbia dato adeguata motivazione dell'inadempimento, Consip si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nonché di segnalare l'inadempimento alle Autorità competenti.

18. In caso di mancato o parziale invio di quanto richiesto al precedente art. 7, commi 7 nel termine ivi previsto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, una penale pari a Euro 5.000.

Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento. Ove dalla documentazione prodotta risulti che il Fornitore non abbia rispettato la quota di assunzione di cui al precedente art. 7, comma 7, né abbia dato adeguata motivazione dell'inadempimento, Consip si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, nonché di segnalare l'inadempimento alle Autorità competenti.

19. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.

20. In caso di invio delle informazioni richieste al comma 2 del successivo art. 21, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 5.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di un'ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 2 del seguente art. 21 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

In caso di invio delle informazioni richieste al comma 4 del successivo art. 21, oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 1.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 4 del seguente art.

21 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

21. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 5, delle Condizioni Generali, nel caso di contratti attuativi finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR e del PNC, le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento).
22. Con riferimento ai precedenti commi 6, 7 ed 8, per corrispettivo della/e apparecchiatura/e si intende il corrispettivo del/dei server di base comprensivo dei corrispettivi delle componenti e dei servizi opzionali descritti nel Capitolato Tecnico acquistati sia contestualmente che successivamente riconducibili alla/e medesima/e apparecchiatura/e, e dei corrispettivi delle eventuali Ulteriori componenti opzionali di cui al precedente comma 3 dell'art. 4 acquistate sia contestualmente che successivamente riconducibili alla/e medesima/e apparecchiatura/e, ad eccezione delle opzioni OpzGUI, OpzKVM, OpzRACK, OpzUPS per le quali il calcolo della penale in caso di disservizio è calcolata sul corrispettivo delle opzioni stesse.

ARTICOLO 15 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di Consip dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata in data 05/09/2024 dalla REVO Insurance S.p.A. avente n. 2112637 di importo pari ad Euro 401.839,00 = (quattrocentounomilaottocentotrentanove/00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti di Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Consip, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
3. La garanzia prestata in favore della Consip opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e dei contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti contratti di Fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata in data 06/09/2024 dalla REVO Insurance S.p.A. avente n. 2113136 di importo pari ad Euro 15.534.868,00 = (quindicimilionicinquecentotrentaquattromilaottocentosettantotto/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali ove il Fornitore non abbia provveduto a pagare le penali stesse. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto di fornitura, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del valore della Convenzione, provvederà, ove necessario – con apposita comunicazione – a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.

6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo Contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice. Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del D.M. 193/2022, come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da

dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.

11. Anche ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti Attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto di Fornitura vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni Contratto di fornitura. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo Contratto di fornitura. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di Fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - qualora la seconda verifica di conformità della fornitura abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 8;
 - qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - qualora la mancata attivazione del Configuratore online si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 23. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 23. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463, senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la

domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 21 dell'applicazione delle penali di cui all'art. 14 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 14 delle Condizioni Generali.

2. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato 2 alla presente Convenzione, che devono intendersi integralmente trascritte.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di Fornitura saranno oggetto, da parte di Consip o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - Servizi di manutenzione (CPV 50312000-5): per una quota pari al 90% dell'importo contrattuale;
 - Servizi di installazione e configurazione (CPV 51611100-9): per una quota pari al 90% dell'importo contrattuale;
 - Servizi di consegna (CPV 64121200-2): per una quota pari al 90% dell'importo contrattuale;
 - Servizi R.A.E.E. (CPV 90510000-5): per una quota pari al 90% dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate. Rimane, tuttavia, inteso che non sarà autorizzato il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
3. Le Amministrazioni contraenti, in relazione ai contratti finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dovranno richiedere al Fornitore, che si impegna a produrre, la dichiarazione conforme all'Allegato n. 14 del Disciplinare di Gara: Parte A – "Facsimile dichiarazione dati titolare effettivo" resa dal subappaltatore.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il [REDACTED]
Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 19 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed

esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:

- a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.
A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità e caratteristiche che rispettino i requisiti minimi previsti nel Capitolato tecnico. Mentre, con riguardo alle seguenti “caratteristiche essenziali” è previsto il mantenimento di valori almeno pari a quelli del prodotto dichiarato “fuori produzione”:

LOTTI 1-6, 8

- 1) CPU (quantità, indice prestazionale);
- 2) RAM (quantità, tipologia);
- 3) Dischi di base (capacità di archiviazione, tipologia).

LOTTO 7

- 1) CPU (quantità, indice prestazionale);
- 2) GPU (indice prestazionale);
- 3) RAM (quantità, tipologia);
- 4) Dischi di base (capacità di archiviazione, tipologia).

Si precisa inoltre che, come da indicazione AGCM n. S3726, in caso di fuori produzione il mutamento della marca delle apparecchiature offerte rispetto a quanto oggetto di aggiudicazione non è consentito in favore di prodotti, in termini di marca, che siano stati oggetto di offerta nel medesimo lotto di gara, salvo il caso in cui tutti i partecipanti al medesimo lotto abbiano offerto prodotti della medesima marca. Pertanto non potranno essere offerti prodotti delle seguenti marche: HPE, ZTE, XFusion.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà:
 - alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche che rispettino i requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico.
 - Con riferimento alle “caratteristiche essenziali”, definite al precedente comma, Consip S.p.A. alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, presso la sede del Fornitore, o una identificata dallo stesso come idonea, presente sul territorio europeo, il campione dell’apparecchiatura base offerta e/o delle componenti opzionali

hardware in sostituzione.

La verifica sarà effettuata nel rispetto della disciplina di cui al paragrafo 21 del Disciplinare di gara e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo.

Qualora la dichiarazione di “fuori produzione” sia limitata esclusivamente alle componenti opzionali hardware e/o software, la verifica avverrà attraverso appropriata documentazione tecnica (ad esempio: datasheet pubblicati dalla casa madre del server) da cui si evinca il rispetto dei requisiti minimi / caratteristiche essenziali del prodotto in sostituzione e la piena compatibilità con le apparecchiature server su cui tali componenti opzionali verranno utilizzate.

4. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, *ovvero*
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 21 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip una commissione pari al **1,0%** da calcolarsi sul valore, al netto dell’IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l’entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell’entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data di perfezionamento del primo Contratto attuativo, è tenuto a trasmettere alla Consip, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all’Allegato “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al sopra richiamato Allegato.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:

- entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
- entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo Contratto di fornitura stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip, tutti i mesi, entro il 15 del mese, ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. **Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto attuativo.** Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.
5. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.
6. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. **dprpaconsip@postacert.consip.it** la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della *fee* di cui ai precedenti commi.
7. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
8. Consip, decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, Consip, unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
9. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento

della fattura emessa da Consip mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. [REDACTED]

10. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
11. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
12. Consip procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
13. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
14. Consip, ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Consip si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice Consip avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec da Consip, per porre fine all'inadempimento, Consip ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 23 - FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di

eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 14 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 16. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula della Convenzione e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, commi 1 e 2 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli

contratti attuativi (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma,

CONSIP S.p.A.
(Firmato digitalmente)



IL FORNITORE
(Firmato digitalmente)



NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 6 (Durata); Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 8 (Consegna, Attivazione, verifica di conformità e accettazione); Articolo 9 (Servizi connessi ed opzionali); Articolo 10 (Livelli di servizio); Articolo 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Revisione prezzi); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Garanzie); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 21 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 24 (Clausola finale)

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi

dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Collegio Consultivo tecnico e Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma,

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

A solid black rectangular box used to redact the signature of the legal representative of the supplier.

Offerta economica relativa a

DESCRIZIONE GARA

Gara a procedura aperta suddivisa in 8 lotti per l'appalto di fornitura di Tecnologie Server e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – Ed.5

NUMERO GARA 4125159

NUMERO LOTTO 4

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

Consip

CF AMMINISTRAZIONE 05359681003

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

ITALWARE

PARTITA IVA

02102821002

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Scheda di offerta: Tecnologie server 5 - Lotto 4

Nome Caratteristica	Valore Offerto
Marca e modello delle apparecchiatura server offerta	DELL POWEREDGE R7625
Marca e modello della CPU installata a bordo del server offerto	AMD EPYC 9224

L4N01 - Server di base_nbd - Prezzo unitario offerto (€)	5671,96
L4N02 - Server di base_std - Prezzo unitario offerto (€)	5671,37
L4N03 - OpzCPU - Prezzo unitario offerto (€)	796,59
L4N04 - OpzRAM32GB - Prezzo unitario offerto (€)	63,25
L4N05 - OpzRAM64GB - Prezzo unitario offerto (€)	129,55
L4N06 - Opz100Gbit - Prezzo unitario offerto (€)	485,01
L4N07 - OpzGigabit10Gbps - Prezzo unitario offerto (€)	89,29
L4N08 - Opz10Gigabit BaseT - Prezzo unitario offerto (€)	179,49
L4N09 - OpzGigabit - Prezzo unitario offerto (€)	53,86
L4N10 - OpzGigabit25Gbps - Prezzo unitario offerto (€)	192,46
L4N11 - OpzFibreChannel - Prezzo unitario offerto (€)	618,14
L4N12 - OpzHDD1TB - Prezzo unitario offerto (€)	83,77
L4N13 - OpzHDD2TB - Prezzo unitario offerto (€)	134,71
L4N16 - OpzNVME-MU1,6TB - Prezzo unitario offerto (€)	336,09
L4N17 - OpzNVME-RI3,84TB - Prezzo unitario offerto (€)	499,31
L4N18 - OpzSSD-MU1,6TB - Prezzo unitario offerto (€)	348,97
L4N19 - OpzSSD-RI1,92TB - Prezzo unitario offerto (€)	389,33
L4N20 - OpzSSD-RI3,8TB - Prezzo unitario offerto (€)	671,07
L4N21 - OpzSSD-RI7,68TB - Prezzo unitario offerto (€)	1310,96
L4N22 - OpzDeviceCal - Prezzo unitario offerto (€)	33,60
L4N23 - OpzUserCal - Prezzo unitario offerto (€)	42,12
L4N24 - OpzWinServDC - Prezzo unitario offerto (€)	3527,66
L4N25 - OpzWinServDC2core - Prezzo unitario offerto (€)	448,27
L4N26 - OpzWinServSTD - Prezzo unitario offerto (€)	662,49
L4N27 - OpzWinServSTD2core - Prezzo unitario offerto (€)	110,38
L4N28 - OpzOpenSource - Prezzo unitario offerto (€)	13,39
L4N29 - OpzGUI - Prezzo unitario offerto (€)	569,61
L4N30 - OpzKVM - Prezzo unitario offerto (€)	661,05

L4N31 - OpzRACK - Prezzo unitario offerto (€)	743,26
L4N32 - OpzUPS - Prezzo unitario offerto (€)	501,06
L4N33 - OpzMAN24_NBD - Prezzo unitario offerto (€)	198,26
L4N34 - OpzMAN24_STD - Prezzo unitario offerto (€)	198,26
L4N35 - OpzHDDRetention - Prezzo unitario offerto (€)	34,92
Costi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (€)	3040,16
Costi di manodopera (€)	528647,23
CCNL applicato	METALMECCANICO SETTORE INDUSTRIA
Codice CCNL applicato	C011
Il concorrente si impegna all'attuazione di quanto previsto al paragrafo 9, punti 1 e 2 del Disciplinare, in relazione alla clausola sociale per le pari opportunità generazionali e di genere e alla clausola sociale per l'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate	si
Prezzo complessivo offerto (€) - Calcolato automaticamente dal Sistema	35878402,32
Ribasso offerto - calcolato dal sistema	0,5116

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

ALLEGATO B

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

- A) **Amministrazioni o Enti:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a ricorrere alla Convenzione;
- B) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i o gli Enti di cui alla lettera precedente che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- C) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- D) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- E) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- F) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
- G) **contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** il contratto stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione e che si perfeziona secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni generali;
- H) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- I) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- J) **Unità/Punto/i Ordinate/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- K) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- L) **Sistema:** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
- M) **Sezione Convenzioni:** lo spazio web dedicato alle Convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito da Consip, contenente un'area riservata alla Convenzione;
- N) **Sito:** il sito internet www.acquistinretepa.it;
- O) **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed

eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità previste dall'art. 116 del Codice e dall'art. 7 delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli Contratti di fornitura della medesima sono regolati in via gradata:
 - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
 - b) dalle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche 'Codice');
 - c) dalle disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice e dagli altri Allegati nonché da quelle di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nella misura in cui non siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del Codice;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di Consip, consultabili sul sito internet della stessa Consip;
 - h) dal Patto di integrità.
2. Le clausole della Convenzione e dei Contratti di fornitura della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno

pertanto prima dell'emissione dell'ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordinativi sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 10 del presente articolo.

3. L'utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, consultabili sul sito [acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) > *chi siamo* > *come funziona* al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni o gli Enti come definite/i nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinate dell'Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinate non comporta, in capo a Consip e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinate.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinate attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinate, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinate e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Prima dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni procederanno ad una ponderata verifica dell'oggetto di questi ultimi, in modo da assicurarne la pertinenza e piena rispondenza rispetto all'oggetto della Convenzione cui sta aderendo. Si richiama a tale riguardo quanto previsto dall'art. 5, comma 16 delle presenti Condizioni Generali.
9. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, o nel diverso termine indicato nella Convenzione, informare l'Amministrazione Contraente e Consip, spiegando le ragioni del rifiuto.
10. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo

Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

11. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
12. I singoli Contratti di fornitura della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
13. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
14. Qualora venga richiesto da Consip, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
15. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: *i)* alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice *ii)* alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento, nel rispetto dell'art. 14 del Codice e del relativo Allegato II.4*iii)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
16. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116 del Codice relativamente ai singoli Contratti di fornitura. Resta salva la facoltà per Consip di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti di fornitura della medesima e per tutto il

tempo di vigenza e durata dei medesimi.

2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed a Consip, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da Consip, per quanto di rispettiva ragione;

- f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e a Consip, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre a Consip e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e a Consip, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che da Consip, per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o a Consip, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Contratti di fornitura; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che

verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.

12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o Consip, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata.
16. Il Fornitore assume l'obbligo di non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura dell'Amministrazione, nell'ipotesi in cui l'Ordinativo riguardi ambiti merceologici e/o prestazioni diversi o non corrispondenti rispetto a quelli oggetto della Convenzione stipulata tra Consip e Fornitore.

In tale caso, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a Consip entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, o nel diverso termine indicato nella Convenzione, il verificarsi della circostanza ostativa circostanziandone i motivi, al fine di consentire a Consip di compiere le opportune verifiche ed assumere le eventuali iniziative del caso, tra cui la segnalazione alle Autorità competenti.

Fermo quanto sopra, Consip si riserva espressamente di compiere controlli "a campione" in relazione agli Ordinativi di Fornitura stipulati, al fine di accertare l'utilizzo corretto dello strumento della Convenzione, anche in relazione alla pertinenza dell'oggetto di detti Ordinativi di Fornitura rispetto alla Convenzione.

Qualora dall'espletamento di tali controlli a campione emerga una situazione di possibile uso distorto dello strumento (ad esempio in termini di stipula di Ordinativi di Fornitura non corrispondenti all'oggetto della Convenzione) Consip procederà a richiedere chiarimenti all'Amministrazione e nel caso in cui quest'ultima non offra chiarimenti e spiegazioni idonee o sufficienti a superare le criticità, assumerà le opportune iniziative, tra cui eventualmente la segnalazione alle Autorità competenti.

In ogni caso, ove venga accertata la violazione da parte del Fornitore di uno o entrambi gli obblighi di cui al presente comma, primo e secondo periodo (astenersi dall'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura e/o effettuare la tempestiva comunicazione a Consip), troverà applicazione la penale prevista in Convenzione.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7, del Codice in caso di subappalto.

ARTICOLO 7

VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ

1. Consip potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite da Consip anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, stabiliti nel Disciplinare di Gara. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Consip, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull'IBAN indicato in Convenzione.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore di Consip.

6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata da Consip per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip. In caso di inadempimento, Consip ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati, ad accertare la regolare esecuzione dei singoli Contratti di fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip per gli adempimenti di cui al comma successivo.
9. Consip, ove in relazione al singolo acquisto abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

ARTICOLO 8

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, da Consip nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, provvederanno a comunicare al Casellario Informativo di cui all'art. 222, comma 10 del Codice, i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Contratti di fornitura, secondo quanto previsto dall'ANAC.

ARTICOLO 9

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dalla Convenzione.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 12 del presente articolo.
7. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008 n. 40.
8. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" del 15 febbraio 2023, l'Amministrazione Contraente rientrando nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip, o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
10. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa

venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 12, oltre quanto eventualmente previsto all'art. 10 della Convenzione in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.

11. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e a Consip, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
15. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della sola mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, è obbligo della mandataria del Raggruppamento trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, comunque, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.

16. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale

dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza.

17. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Si applicano all'opposizione le disposizioni dell'Allegato II.14, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.
18. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
19. Laddove in relazione al singolo Contratto di fornitura ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 10

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice. Rimangono in capo a Consip e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti *ex lege*.
2. Laddove la registrazione sia operata da Consip e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata della Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip di incamerare la garanzia prestata in proprio favore.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Consip.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip. a

giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Consip potrà per l'applicazione delle penali della Convenzione avvalersi della garanzia prestata a proprio favore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti, potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva in favore delle stesse rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Consip, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l'articolo 14, comma 1, lett. i) delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 13

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o Consip, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip, o, ove previsto, delle Amministrazioni;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura, ai sensi dell'articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o Consip, ai sensi dell'articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
 - h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità), 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Trattamento dei dati personali); 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
 - j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo Decreto;
 - k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n.

231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

l) nei casi di cui agli artt. 3 e 5 del Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui di cui agli artt. 94 e 95 del Codice qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
 - b) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Consip può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
4. Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Consip e le Amministrazioni Contraenti formulano, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegnano un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti di fornitura, di incamerare la garanzia prevista a loro beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti di fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec da Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, Consip e/o l'Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Contratto di fornitura e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio e l'/le Amministrazione/i Contraente/i, avrà/avranno diritto, di escutere la garanzia prestata a suo/loro beneficio. Nel caso sia prevista una garanzia unica detenuta da Consip a beneficio di tutte le Amministrazioni, l'escussione avverrà per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
10. Consip, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 124 del Codice potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

ARTICOLO 15

RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o Consip, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
- 2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
 - 3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
 - 4. Ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip potrà, altresì, recedere dalla Convenzione, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il fornitore possa pretendere alcunché; le singole Amministrazioni potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo contratto di fornitura previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11, dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..
 - 5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
 - 6. Qualora Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 16

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

- 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip e/o di

terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., Consip si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 17

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove siano state indicate nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119 comma 2, terzo periodo del Codice.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

Resta inteso che il Fornitore si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell'intervenuta risoluzione.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, Consip procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Consip revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto:

- A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, a Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
9. Il Fornitore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

12. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto di fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore di comunicare a Consip e all'Amministrazione contraente interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori, dei servizi o delle forniture affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 119, comma 2.
16. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
17. Consip provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni, secondo quanto previsto dall'Anac.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma 1, lett. d), del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 19

BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e

Consip, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, le stesse Amministrazioni Contraenti e/o Consip hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dei singoli contratti di fornitura e/o della Convenzione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. E' vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel sito istituzionale www.consip.it e nel Portale di "www.acquistinretepa.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.
5. Anche in conformità a quanto prescritto dalle Regole di e-procurement, allegate al presente atto, Consip S.p.A. potrà valutare e, eventualmente, autorizzare, l'utilizzo da parte del Fornitore del logo e della denominazione Consip S.p.A., nonché degli altri segni distintivi ivi riprodotti per le attività inerenti la presente Convenzione. A tal fine il Fornitore dovrà presentare alla Consip S.p.A. un'apposita richiesta di autorizzazione che dovrà contenere l'indicazione specifica delle modalità e finalità dell'utilizzo dei suddetti segni distintivi, da inviare alla casella di posta elettronica comunicazione@consip.it.

ARTICOLO 20

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E FORO COMPETENTE

1. Per gli Ordinativi di Fornitura di importo pari o superiore a 1 milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. Ogni singola Amministrazione deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un, CCT ai sensi dell'art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.
3. Il numero dei membri del collegio sarà indicato dall'Amministrazione contraente in sede di Ordinato di Fornitura. Sarà onere di ogni singola Amministrazione concordare con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti.
4. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
5. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e dei contratti di fornitura. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo intitolato "Informativa sul trattamento dei dati personali" che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Disciplinare di gara come sopra richiamata.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012; D.Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente", e www.acquistinretepa.it; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
4. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei Contratti di fornitura, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione, e potrà risolvere il Contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente art. 14, comma 9, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie a Consip che potrà risolvere la Convenzione ed escutere la propria garanzia definitiva.
8. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto di fornitura, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.

Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto di fornitura – da intendersi anche come mero accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie.
9. Il Fornitore dovrà inoltre garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate –abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
10. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

11. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il Contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 22

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Consip ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ARTICOLO 23

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che Consip si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato
11. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI TECNOLOGIE
SERVER E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED.5**

SOMMARIO

1. OGGETTO	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
3. OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	3
4. OBBLIGHI DI CONSIP.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. SANZIONI	4
6. AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE.....	6

PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come da ultimo aggiornato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti."*

Infine il presente patto rappresenta una misura per la prevenzione di possibili conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 (di seguito, il "Codice"), e recepisce le raccomandazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 15 del 05 giugno 2019 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», in quanto applicabili ai sensi dell'art. 225, comma 16, del Codice.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente patto di integrità (di seguito, il "**Patto di Integrità**") stabilisce la reciproca e formale obbligazione

– tra

- la Consip S.p.A. a socio unico in qualità di stazione appaltante (di seguito, anche "**Consip**"),
- i soggetti legittimati, sulla base della normativa vigente, ad utilizzare la convenzione Consip (di seguito, anche le "**Amministrazioni**" o la "**singola Amministrazione contraente**")
- l'operatore economico partecipante alla procedura di gara (di seguito anche il "**Concorrente**");
- l'aggiudicatario della procedura di gara (di seguito, anche il "**Fornitore**") relativa alla stipula della Convenzione per l'affidamento della fornitura di tecnologie server e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni.

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento di tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla procedura alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati.

2. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si applicano anche:

- a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;
- b) alle consorziate esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 1 lett. b), c) e d) del Codice;
- c) alle imprese ausiliarie degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

3. Il Fornitore, la Consip e le Amministrazioni si impegnano a rispettare nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai collaboratori e, per quanto riguarda il Fornitore, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliarie, il presente

Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti di tutti i soggetti individuati nel precedente art. 1, ed è vincolante:
 - **per Consip S.p.A.** nella fase di espletamento della procedura di gara della Convenzione;
 - **per le Amministrazioni:** nella fase di esecuzione dei contratti di fornitura attuativi della Convenzioni;
 - **per l'Operatore Economico,** nella fase di svolgimento della procedura di gara per la stipula della Convenzione;
 - **per il Fornitore,** nella fase di esecuzione della Convenzione e dei contratti di fornitura;
2. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati.

ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE

1. Obblighi del Concorrente:
 - a1) il Concorrente s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcere il corretto svolgimento della stessa;
 - b1) il Concorrente dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante tutte le fasi della procedura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
 - c1) il Concorrente si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, di cui sia o venga a conoscenza al momento della partecipazione e durante l'espletamento dell'intera procedura, rispetto al personale o a un prestatore di servizi di Consip o delle Amministrazioni, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
 - d1) il Concorrente s'impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*; pertanto s'impegna a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. In caso contrario Consip disporrà l'immediata esclusione del Concorrente dalla procedura di gara;
 - e1) il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.;
2. Obblighi del Fornitore:
 - a2) Il Fornitore si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche riferite alla fase di partecipazione alla procedura di gara, di cui sia o venga a conoscenza durante l'intera fase esecutiva del Contratto, rispetto al personale o a un prestatore di servizi di Consip o delle Amministrazioni che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
 - b2) il Fornitore dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità al fine di agevolare o distorcere la corretta e regolare esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati;
 - c2) Il Fornitore dichiara di non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o

limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore.

- d2) Il Fornitore dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip, alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
 - e2) il Fornitore si impegna a segnalare a Consip e alla singola Amministrazione contraente, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati;
 - f2) il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi, con conseguente comunicazione a Consip dell'avvenuta risoluzione del predetto contratto;
 - g2) il Fornitore si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione contraente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti i Contratti di Fornitura e i singoli Appalti Specifici affidati;
 - h2) il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima.
- 3. Il Concorrente e il Fornitore dichiarano, inoltre, di essersi già impegnati nei confronti di Consip al rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità, mediante apposita dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara.
 - 4. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione, comunque accertata da Consip e/o dalle Amministrazioni di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità può comportare l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLE AMMINISTRAZIONI.

- 1. Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip e le Amministrazioni si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

ART. 5 SANZIONI

- 1. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o dalle Amministrazioni, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:
 - a. se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione della Convenzione, esclusione dalla procedura di affidamento anche ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera b) del D.lgs. 36/2023, ed eventuale escussione della garanzia provvisoria prestata in favore della Consip, nei casi e nei modi previsti dalla *lex specialis* di gara;

- b. se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedentemente alla stipula della Convenzione, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
- c. se la violazione è accertata nella fase di esecuzione:

rispetto alla Convenzione risoluzione ex art. 1456 c.c. della Convenzione, nonché incameramento della garanzia definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti di Consip in forza della Convenzione. La risoluzione può essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p. ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione della Convenzione Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 98, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione della Convenzione prevista nel presente Patto di Integrità può costituire condizione risolutiva del singolo contratto di Fornitura;

rispetto ai Contratti di fornitura attuativi: risoluzione ex art. 1456 c.c. del singolo Contratto di Fornitura, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti della singola Amministrazione contraente nell'ambito del Contratto di Fornitura. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori" che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. Nei casi sopra indicati sub i) e ii) l'Amministrazione eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

La risoluzione del singolo Contratto di Fornitura comporterà altresì l'escussione della garanzia definitiva per un importo proporzionalmente corrispondente al valore del Contratto di Fornitura risolto e il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

In caso di intervenuta risoluzione del Contratto di Fornitura su iniziativa della singola Amministrazione contraente, quest'ultima è tenuta a darne tempestiva notizia a Consip, motivandone le ragioni; Consip, a sua volta, ha la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione di diritto della Convenzione. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del Contratto di Fornitura Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 98, comma 3, lett. c), del D. Lgs. 36/2023;

In ogni caso Consip procederà alla segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto nella Convenzione.

Roma, li _____

Il presente Patto di integrità viene allegato quale parte integrante della Convenzione.

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale	Note
A Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1 Consegna e installazione apparecchiature	<p>Lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per ordinativo di fornitura fino a n. 250 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";</p> <p>Lotto 8 per ordinativo di fornitura fino a n. 5 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";</p> <p>Lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per ordinativo di fornitura da n. 251 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";</p> <p>Lotto 8 per ordinativo di fornitura da n. 6 fino a n. 10 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";</p> <p>Lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per ordinativo di fornitura superiore a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".</p> <p>Lotto 8 per ordinativo di fornitura superiore a n. 10 apparecchiature, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".</p> <p>N.B. • I termini si intendono estesi di ulteriori 15 giorni solari qualora l'ordinativo di fornitura contenga "Ulteriori componenti opzionali" descritte al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico. • Al raggiungimento dei quantitativi massimi di consegna, ed installazione pianificate al mese, rispettivamente 500 apparecchiature per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 10 apparecchiature per il lotto 8, il Fornitore potrà, ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, pianificare le installazioni eccedenti tali valori massimi posticipandole. Nel caso di posticipazione delle installazioni, in sede di conferma dell'ordine, il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto i normali livelli di servizio.</p>	Capitolato § 3.1	Confronto tra data ordine (si intende quella della ricezione degli ordini da parte del fornitore) e data di consegna ed installazione	Modulo d'ordine; report con data ordine di accettazione dell'Amministrazione; (Documento di trasporto)*, verbale d'installazione sottoscritto da entrambi le parti 'Amm.ne - Fornitore'	<p>Lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per ordini fino a 250 apparecchiature Lotto 8 per ordini fino a 5 apparecchiature: Conformità: T < 60gg Conforme con osservazioni: T = 60gg Non Conformità Lieve: 60gg<T ≤ 70gg Non Conformità Importante: 70gg <T ≤ 90gg Non Conformità Grave: T > 90gg</p> <p>Lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per ordini da 251 a 500 apparecchiature: Lotto 8 per ordini da 5 a 10 apparecchiature: Conformità: T < 90 gg Conforme con osservazioni: T = 90 gg Non Conformità Lieve: 90gg<T ≤ 110gg Non Conformità Importante: 110gg <T ≤ 150gg Non Conformità Grave: T >150gg</p> <p>Lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per ordini oltre 500 apparecchiature: Lotto 8 per ordini oltre 10 apparecchiature: Conformità: T < 120gg Conforme con osservazioni: T = 120gg Non Conformità Lieve: 120gg<T ≤ 190gg Non Conformità Importante: 190gg <T ≤ 210gg Non Conformità Grave: T >210gg</p> <p>N.B. I termini si intendono estesi di ulteriori 15 giorni solari qualora l'ordinativo di fornitura contenga "Ulteriori componenti opzionali" descritte al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico.</p>	SI	* (controfirmato dall'Amministrazione)
	A.2 Consegna e installazione apparecchiature	Conformità del verbale di consegna-installazione con il facsimile fornito in appendice al Capitolato Tecnico.	Capitolato § 3.1	Verifica dei campi presenti nel verbale di consegna-installazione con quelli definiti nel fac-simile	verbale d'installazione sottoscritto da entrambi le parti 'Amm.ne - Fornitore	Conformità: esatta corrispondenza fra verbale e facsimile; Non conformità grave: non corrispondenza verbale e facsimile;	NO	

	A.3 Configurazione ed avvio operativo	Rispetto della data concordata con l'Amministrazione al momento della consegna ed installazione (o comunque entro 10 giorni solari a decorrere dalla data del corrispondente verbale di consegna ed installazione)	Capitolato § 3.1	confronto tra data concordata e/o data di consegna e quella presente nel verbale di configurazione ed avvio operativo	verbale di consegna e installazione, o apposita nota sottoscritta da entrambi le parti "Amm.ne - Fornitore", verbale di configurazione ed avvio operativo	Conformità: esatta corrispondenza fra data concordata e/o data di consegna ed avvio operativo; Non conformità grave: mancata corrispondenza fra data concordata/data di consegna ed installazione e data di configurazione ed avvio operativo;	SI	* (controfirmato dall'Amministrazione)
	A.4 Configurazione ed avvio operativo	Conformità del verbale di configurazione ed avvio operativo con il fac-simile fornito in appendice al Capitolato Tecnico.	Capitolato § 3.1	Verifica dei campi presenti nel verbale di configurazione ed avvio operativo con quelli definiti nel fac-simile	verbale di configurazione ed avvio operativo sottoscritto da entrambi le parti "Amm.ne - Fornitore"	Conformità: esatta corrispondenza fra verbale e facsimile; Non conformità grave: non corrispondenza verbale e facsimile;	NO	
B Qualità del prodotto fornito	B.1 Corrispondenza delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura consegnata con quelle dell'apparecchiatura ordinata	Corrispondenza tra l'apparecchiatura consegnata e quella ordinata	Capitolato § 2	confronto tra prodotto consegnato e quello ordinato	modulo d'ordine, (documento di trasporto), verbale di consegna e installazione	Conformità: esatta corrispondenza fra ordinato e consegnato; Non conformità grave: non corrispondenza fra ordinato e consegnato;	SI	* (controfirmato dall'Amministrazione)
C Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1 Fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza: <ul style="list-style-type: none"> • degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta economica; • dei prodotti/servizi fatturati rispetto a quelli consegnati/erogati 	N.A.	corrispondenza dei beni fatturati con i beni consegnati e dei prezzi fatturati con quelli definiti in offerta	fattura e documenti allegati, verbale di consegna, modulo d'ordine	Conformità: correttezza nella fatturazione; Non conformità Grave: non correttezza nella fatturazione	SI	
D Qualità del call center del fornitore	D.1 Verifica dei tempi di risposta del call-center	Risposta entro 20" per almeno il 90% delle chiamate ricevute.	Capitolato § 3.2	una campagna di chiamate effettuate in blind test	N.A.	Conformità: % ≥ 90%; Non conformità grave: % < 90%	SI	
	D.2 Verifica della percentuale delle chiamate perdute	Percentuale di chiamate perdute non superiore al 4%	Capitolato § 3.2	una campagna di chiamate effettuate in blind test	N.A.	Conformità: % ≤ 4%; Non conformità grave: % > 4%	SI	
E Qualità dei servizi di assistenza tecnica e post vendita	E.1 Intervento on site a seguito di Malfunzionamenti dell'apparecchiatura <u>Standard</u>	Intervento entro 8 ore lavorative successive alla registrazione della chiamata (ridotto a 4 ore per i capoluoghi di regione).	Capitolato § 3.3	confronto tra la data e l'ora della richiesta d'intervento tecnico (chiamata o e-mail) e la data e l'ora dell'intervento tecnico	e-mail inviata alla PA con cui il call center del fornitore comunica il numero progressivo di chiamata (identificativo richiesta di intervento); rapporto d'intervento tecnico* (Verbale di manutenzione)	Conformità: T < 8 h Conformità con osservazione: T = 8 h Non conformità lieve: 8h < T ≤ 16 h Non conformità importante: 16 h < T ≤ 24 h Non conformità grave: T > 24 h (I limiti di conformità T vanno dimezzati per i capoluoghi di regione)	SI	* (controfirmato dall'Amministrazione)

E.2 Intervento on site a seguito di malfunzionamenti dell'apparecchiatura Next Business Day	Intervento entro il giorno lavorativo successivo alla registrazione della chiamata.	Capitolato § 3.3	confronto tra la data della richiesta d'intervento tecnico (chiamata o e-mail) e la data dell'intervento tecnico	e-mail inviata alla PA con cui il call center del fornitore comunica il numero progressivo di chiamata (identificativo richiesta di intervento); rapporto d'intervento tecnico* (Verbale di manutenzione)	Conformità: T ≤ 1d Non conformità grave: d> 1d	SI	* (controfirmato dall'Amministrazione)
E.3 Ripristino dei malfunzionamenti sull'apparecchiatura Standard	Ripristino entro 8 ore lavorative successive all'inizio dell'intervento on site generato dalla chiamata (ridotto a 4 ore per i capoluoghi di regione).	Capitolato § 3.3	confronto tra la data e l'ora dell'intervento tecnico e la data e l'ora del ripristino dell'operatività	Rapporto d'intervento tecnico* (Verbale di manutenzione)	Conformità: T < 8 h Conformità con osservazione: T = 8 h Non conformità lieve: 8h<T≤ 16 h Non conformità importante: 16 h<T≤ 24 h Non conformità grave: T > 24 h (I limiti di conformità T vanno dimezzati per i capoluoghi di regione)	SI	* (controfirmato dall'Amministrazione)
E.4 Ripristino dei malfunzionamenti sull'apparecchiatura Next Business Day	Ripristino entro 8 ore lavorative successive all'inizio dell'intervento on site generato dalla chiamata.	Capitolato § 3.3	confronto tra la data e l'ora dell'intervento tecnico e la data e l'ora del ripristino dell'operatività	Rapporto d'intervento tecnico* (Verbale di manutenzione)	Conformità: T < 8 h Conformità con osservazione: T = 8 h Non conformità lieve: 8h<T≤ 16 h Non conformità importante: 16 h<T≤ 24 h Non conformità grave: T > 24 h	SI	* (controfirmato dall'Amministrazione)
E.5 Utilizzo contratti di collaborazione continuativa	Verifica utilizzo di eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice con soggetti terzi inerenti l'oggetto dell'appalto.	Convenzione art. 17bis	Conformità servizi erogati attraverso contratti continuativi di collaborazione rispetto quanto dichiarato dal fornitore in offerta	Rapporti d'intervento tecnico / Verbali di consegna e installazione / verbale di configurazione ed avvio operativo	Conformità: utilizzo di eventuali contratti continuativi di cooperazione conformemente all'art. 15bis della Convenzione; Non conformità grave: utilizzo di eventuali contratti continuativi di cooperazione NON conformemente all'art. 17bis della Convenzione;	NO	

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE

CAPITOLATO TECNICO

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 8 LOTTI, PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI TECNOLOGIE SERVER E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000.

5° EDIZIONE



1. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA	4
1.1 Oggetto della fornitura	4
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	7
2.1 Requisiti generali delle apparecchiature - Conformità	8
2.2 Requisiti generali delle apparecchiature - DNSH	8
2.3 Caratteristiche tecniche minime comuni alle apparecchiature dei lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.....	10
2.4 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 1 - Server mono-processore rackable	11
2.5 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 2 - Server bi-processore Tower	13
2.6 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 3 - Server rackable bi-processore (Base)	15
2.7 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 4 - Server rackable bi-processore (Prestazionali).....	18
2.8 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 5 - server rackable quad-processore (base)	20
2.9 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 6 - server rackable quad-processore (prestazionali).....	22
2.10 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 7 - server rackable bi-processore con alloggiamento GPU.....	25
2.11 Caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature del lotto 8 - server High Density	28
3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI	31
3.1 Servizi di consegna, installazione, configurazione e avvio operativo dei sistemi	31
3.2 Assistenza in remoto e in locale - Call Center	34
3.3 Gestione e manutenzione in garanzia delle apparecchiature	36
3.4 Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)	38
3.5 Servizio di integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell'Amministrazione	40
3.6 Responsabile generale della Fornitura.....	40
4. DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI E DEI SERVIZI OPZIONALI	42
4.1 Caratteristiche generali della fornitura delle componenti opzionali.....	42
4.2 Caratteristiche tecniche delle componenti opzionali.....	43
4.3 Caratteristiche tecniche dei servizi opzionali	56
4.4 Ulteriori componenti opzionali.....	57
5. SEZIONE SITI INTERNET	58



5.1	Sito per la Convenzione	58
5.2	Configuratore online	58
6.	MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE	59
6.1	Verifiche ispettive.....	59
7.	INDICATORI DI QUALITA'.....	60
7.1	Indicatori della qualità dei beni e dei servizi	60
7.2	Certificazioni del fornitore	61
7.3	Cybersecurity.....	61
8.	VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	62
9.	APPENDICI	63



1. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA

1.1 Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici della fornitura alle Pubbliche Amministrazioni di Tecnologie Server, di componenti opzionali e di servizi connessi e opzionali.

Le Amministrazioni Contraenti dovranno utilizzare la presente Convenzione nel rispetto del Piano Triennale per l'Informatica nella PA, secondo le prescrizioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'oggetto della fornitura riguarda le apparecchiature ed i servizi connessi di seguito elencati e per i seguenti quantitativi massimi:

- Lotto 1: n. 135 Server rackable mono-processore, con le caratteristiche tecniche minime richieste ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del presente Capitolato Tecnico, e le componenti e i servizi opzionali meglio descritti nel paragrafo 4 del presente Capitolato Tecnico;
- Lotto 2: n. 302 Server tower bi-processore, con le caratteristiche tecniche minime richieste ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 del presente Capitolato Tecnico, e le componenti e i servizi opzionali meglio descritti nel paragrafo 4 del presente Capitolato Tecnico;
- Lotto 3: n. 465 Server bi-processore rackable (base), con le caratteristiche tecniche minime richieste ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6 del presente Capitolato Tecnico, e le componenti e i servizi opzionali meglio descritti nel paragrafo 4 del presente Capitolato Tecnico;
- Lotto 4: n. 2.399 Server bi-processore rackable (prestazionali), con le caratteristiche tecniche minime richieste ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.7 del presente Capitolato Tecnico, e le componenti e i servizi opzionali meglio descritti nel paragrafo 4 del presente Capitolato Tecnico;
- Lotto 5: n. 522 Server quad-processore rackable (base), con le caratteristiche tecniche minime richieste ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.8 del presente Capitolato Tecnico, e le componenti e i servizi opzionali meglio descritti nel paragrafo 4 del presente Capitolato Tecnico;
- Lotto 6: n. 1.142 Server quad-processore rackable (prestazionali), con le caratteristiche tecniche minime richieste ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.9 del presente Capitolato Tecnico, e le componenti e i servizi opzionali meglio descritti nel paragrafo 4 del presente Capitolato Tecnico;
- Lotto 7: n. 209 Server rackable bi-processore con alloggiamento GPU, con le caratteristiche tecniche minime richieste ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.10 del presente Capitolato



Tecnico, e le componenti e i servizi opzionali meglio descritti nel paragrafo 4 del presente Capitolato Tecnico;

Lotto 8: n. 189 Server *high-density*, con le caratteristiche tecniche minime richieste al paragrafo 2.1, 2.2, 2.3 e 2.11 del presente Capitolato Tecnico, e le componenti e i servizi opzionali meglio descritti nel paragrafo 4 del presente Capitolato Tecnico;

I predetti quantitativi massimi si riferiscono alla durata della Convenzione (12 mesi prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi), così come specificato nello Schema di Convenzione.

Per tutti i lotti, è prevista la prestazione dei seguenti servizi connessi:

1. **Servizio di “Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo dei sistemi”** della fornitura, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 3.1 del presente Capitolato Tecnico;
2. **Assistenza in Remoto e in Locale (Call Center)**, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 3.2 del presente Capitolato Tecnico;
3. **Servizio di “Manutenzione in garanzia delle apparecchiature”**, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 3.3 del presente Capitolato Tecnico;
4. **Servizio di “Ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)”**, da erogarsi, se richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni, in conformità alle modalità indicate al paragrafo 3.4 del presente Capitolato Tecnico;
5. **Servizio di integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell’Amministrazione**, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 3.5 del presente Capitolato Tecnico.

Le componenti opzionali, di cui al paragrafo 4.2 del presente Capitolato Tecnico, potranno essere ordinate sia contestualmente all’acquisto dell’apparecchiatura base sia successivamente per un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza originaria della Convenzione anche eventualmente prorogata, in virtù di quanto specificato nella relativa colonna **C (Contestuale) / S (Successivo)**.

Resta inteso che i suddetti componenti opzionali non potranno essere ordinati a prescindere dalla fornitura di apparecchiature base, ma solo come implementazione successiva o contestuale dell’apparecchiatura base stessa ed in quantità non superiore al massimo tecnologicamente e fisicamente permesso dall’apparecchiatura offerta.

I servizi opzionali, di cui al paragrafo 4.3 del presente Capitolato Tecnico, potranno essere ordinati solo contestualmente all’acquisto dell’apparecchiatura base.



Il Fornitore, assumendo verso l'Amministrazione il ruolo di "fornitore globale", dovrà garantire la completezza e l'omogeneità della fornitura stessa, indipendentemente dalla eterogeneità delle componenti delle apparecchiature base e delle Opzioni previste dalla fornitura.

La fornitura dovrà conformarsi ai requisiti di seguito indicati:

1. tutte le apparecchiature in configurazione base dovranno presentare caratteristiche tecniche minime non inferiori a quelle riportate ai paragrafi da 2.1 a 2.11 del Capitolato Tecnico;
2. tutte le apparecchiature in configurazione base e i componenti opzionali dovranno essere nuove di fabbrica, ed essere costruite utilizzando parti nuove;
3. ciascun sistema di elaborazione dovrà essere consegnato presso le sedi indicate ed avviato, corredato del sistema operativo (se acquistato come componente opzionale o se già in dotazione dell'Amministrazione), comprensivo di licenza e manuale d'uso;
4. tutta la fornitura dovrà risultare conforme ai requisiti riportati nel presente Capitolato tecnico;
5. il Fornitore dovrà certificare e garantire l'interoperabilità di tutti i componenti che costituiscono la soluzione architettuale proposta;
6. per ciascuna apparecchiatura dovrà essere fornita una copia digitale della manualistica tecnica completa, edita dal produttore; la documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.

Nel corpo del presente Capitolato Tecnico, con il termine:

"Fornitore" si intende l'Impresa Fornitrice aggiudicataria di ciascun lotto;

"Amministrazione" si intende ciascuna singola Amministrazione contraente, ovvero l'Amministrazione che utilizza la Convenzione mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura;

"Apparecchiatura / Server" si intende il server completo, comprensivo di tutte le componenti della configurazione base e delle eventuali opzioni accessorie richieste dall'Amministrazione ordinante;

"Componente/i" si intende il componente o l'insieme dei componenti costituenti la configurazione base del server; trattasi di un componente hardware o di un componente software;

"Componente Opzionale" si intende il componente o l'insieme dei componenti previsti come accessori opzionali del server; trattasi di un'opzione hardware o di un'opzione software;

"Servizio/i connessi" si intende il servizio o l'insieme dei servizi connessi e accessori alla fornitura delle Apparecchiature in oggetto, compresi nel prezzo della fornitura ed analiticamente descritti nel capitolo 3 del presente Capitolato Tecnico;



“Servizi opzionali”: si intendono i servizi descritti nel paragrafo 4.3 del presente Capitolato Tecnico, che non sono compresi fra quelli connessi, ma che le Amministrazioni avranno facoltà di acquistare in Convenzione nell’ambito della vigenza dei singoli contratti attuativi, a fronte del pagamento del corrispettivo previsto dalla Convenzione stessa;

“Data ordine” si intende la data di ricezione, da parte del Fornitore, dell’Ordinativo di Fornitura emesso dall’Amministrazione ordinante;

“Data di accettazione delle apparecchiature” si intende la data del verbale di esito positivo della verifica di conformità relativa alla/e apparecchiatura/e base comprensiva delle eventuali componenti opzionali acquistate contestualmente.

“Data accettazione delle componenti opzionali successive” si intende la data del verbale di esito positivo della verifica di conformità relativa all’acquisto di componente/i opzionale/i acquistate successivamente rispetto l’acquisto della/e apparecchiatura/e base.

“Orario lavorativo”: si intende per orario lavorativo, le ore comprese tra le 8:30 e le 17:30 dal lunedì al venerdì e tra le 8:30 e le 12:30 del sabato, esclusi il sabato oltre le ore 12:30, la domenica ed i festivi. In caso di intervento di assistenza tecnica e manutenzione on-site di tipo Next Business Day (NBD), di cui al successivo paragrafo 3.3, è escluso il sabato nell’orario lavorativo.

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Le Amministrazioni dovranno poter utilizzare le apparecchiature previste nella fornitura, disciplinata nei contenuti tecnici dal presente Capitolato Tecnico, per progetti basati su:

- piattaforme Windows e cluster Windows;
- piattaforme basate su sistemi operativi Open Source e relativi cluster;
- piattaforme di virtualizzazione.

Le Amministrazioni che, avendo acquisito tramite Convenzione i server oggetto di gara in configurazione iniziale, richiedessero in un secondo tempo, e comunque nella vigenza del singolo contratto attuativo all’interno della Convenzione, una maggiore capacità elaborativa, potranno sfruttare, mediante ulteriori ordinativi di fornitura, attingendo ai componenti opzionali, le seguenti caratteristiche di scalabilità:

- verticale (ad esempio, implementando il sistema con una quantità aggiuntiva di CPU, di memoria, di spazio disco interno, etc.);
- orizzontale (ad esempio, aumentando il numero di nodi interconnessi in modalità cluster ed implementando i dispositivi di interconnessione ad alta velocità)

nei limiti di quanto previsto dalle specifiche delle categorie di apparecchiature di fornitura e delle piattaforme di sistema operativo previste per esse.



Si specifica che la scalabilità verticale in termini di CPU, di memoria, dischi, slot PCI, controller di rete si riferisce al server nella sua interezza, indipendentemente dalla fruibilità/attivazione degli stessi.

Inoltre, qualora il server permette di alloggiare dischi aggiuntivi con un apposito modulo di espansione interno al server rispetto alla configurazione base, quest'ultimo dovrà essere fornito nella configurazione base di ciascun server.

2.1 Requisiti generali delle apparecchiature – Conformità

Tutte le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite, qualora applicabili, dovranno rispettare:

- i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
- quanto stabilito dal D.Lgs 18 maggio 2016 n.80 relativamente alla Compatibilità Elettromagnetica (EMC) e conseguentemente essere marcate e certificate CE;
- i requisiti di immunità definiti dalla EN55024;

In sede di Verifiche Tecniche dovrà essere prodotta tutta la certificazione (anche in autocertificazione) attestante la sussistenza dei suddetti requisiti per le apparecchiature fornite.

2.2 Requisiti generali delle apparecchiature – DNSH

Si riporta di seguito il set di requisiti tecnici ed ambientali individuati, volti a fornire elementi per consentire a ciascun Operatore Economico di dimostrare la propria conformità al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, "Do No Significant Harm" (DNSH). Tali requisiti si applicano alle apparecchiature afferenti tutti i lotti oggetto della presente Convenzione.

In particolare è richiesto che le apparecchiature siano conformi a quanto riportato nella Scheda n. 3 **"Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche"**, della Circolare RGS n.33/2022.



Qualora richiesto, il fornitore si impegna a fornire alle Amministrazioni contraenti eventuale documentazione aggiuntiva necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di cui alla circolare sopra menzionata, anche in virtù di eventuali modifiche in corso di vigenza contrattuale.

È considerata condizione sufficiente per il rispetto dei requisiti tecnici ed ambientali di seguito esposti la conformità della famiglia di prodotti di cui le apparecchiature offerte fanno parte e non per le apparecchiature offerte nella specifica configurazione di gara.

Mitigazione del cambiamento climatico

- I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente.

in alternativa è ammissibile

- Etichetta EPA ENERGY STAR.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Nessun requisito, in quanto "non pertinente" alla luce di quanto indicato nella Scheda 3 della circolare.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Nessun requisito, in quanto "non pertinente" alla luce di quanto indicato nella Scheda 3 della circolare.

Economia circolare e Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore;
- Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo all'economia circolare (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente)

In assenza di suddetta etichetta è richiesta:

- dichiarazione di conformità del produttore alla normativa *ECODESIGN* - Regolamento (EU) 2019/424;

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified, o altra etichetta equivalente).

In assenza di suddetta etichetta sono richieste:

- Dichiarazione di conformità del produttore delle apparecchiature della seguente normativa:
 - REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006);



- RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.);

Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.).

2.3 Caratteristiche tecniche minime comuni alle apparecchiature dei lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Nel presente paragrafo e successivi sotto-paragrafi sono descritte le caratteristiche tecniche minime cui devono necessariamente rispondere le apparecchiature dei lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a pena l'esclusione dalla gara.

Le apparecchiature dovranno:

- a) essere realizzate su una architettura di sistema a 64 bit, con CPU in tecnologia x86, disposte di un set di istruzioni esteso EM64T oppure AMD64;
- b) essere dotate di stadio di alimentazione dimensionato al fine di garantire i fabbisogni di potenza del server in condizioni di massima espansione (eventuali CPU installate in tutti i socket, massima quantità di memoria, massima quantità di dischi, massima quantità di schede di espansione);
- c) essere dotate di stadio di alimentazione ridondato, di tipo hot swap;
- d) essere dotate di ventole capaci di garantire i fabbisogni di dissipazione del calore del server in condizioni di massima espansione;
- e) **[Valido per i Lotti 2, 3, 4, 5, 6 e 7]** - Essere dotate di ventole ridondate e di tipo hot-swap;
- f) essere equipaggiate di controller (integrato o aggiuntivo su bus PCI) di dischi interni SAS in base alla tipologia successivamente indicata, con funzionalità hardware RAID 0, 1, 5 e qualsiasi combinazione valida di RAID 0 e RAID 1 che permettano la contemporanea disponibilità di striping e mirroring su dischi e insiemi di dischi. La funzionalità RAID, ovvero il controller RAID fornito in configurazione base, deve poter gestire la quantità di dischi massima installabile e dichiarata. La capienza dei dischi e la velocità di rotazione dovranno essere pari almeno a quanto indicato successivamente;
- g) essere equipaggiati con una unità DVD ROM, interna o esterna, e compatibile in lettura con i supporti CD-ROM, CD-R e CD-RW. La soluzione di virtual CD/DVD reader è ammissibile purché tutto il materiale necessario (hardware, software, lettore) faccia parte integrante della fornitura di ogni singolo server;
- h) essere forniti di opportuni cavi di alimentazione in quantità sufficiente a garantire l'alimentazione di tutti gli alimentatori presenti;
- i) essere forniti di n.1 cavo di interconnessione "patch" di almeno 3 mt RJ45 certificato gigabit ethernet;



- j) Essere dotati di un sistema di protezione della configurazione del server da utenti non autorizzati (administrator password);
- k) essere forniti e comprensivi di alimentatori la cui efficienza sarà almeno come di seguito indicata:
- Se al 10% del carico almeno 90%;
 - Se al 50% del carico almeno 96%;
 - Se al 100% del carico almeno 91%.

Tali valori sono corrispondenti al livello 80 PLUS Titanium, così come definito all'interno del *Power Supply Certification Program*.

(disponibile sul sito <https://www.cleareresult.com/80plus/>)

2.4 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 1 – Server mono-processore rackable

#	Caratteristiche tecniche	rackable mono-processore
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
PROCESSORE		
1	Numero di socket per permettere l'alloggiamento elettrico delle CPU distinte, secondo le caratteristiche indicate nel punto 3 della tabella.	1
2	Il server dovrà essere configurato con la quantità di CPU indicata a fianco. La CPU deve essere identica a quella utilizzata per il benchmark prestazionale di cui al punto 3 della tabella	1
3	Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale capace di garantire i throughput (indicati nella tabella a fianco) nei seguenti benchmark di riferimento: <ul style="list-style-type: none">• CPU2017 Integer Rates (I.R.), valore "base result"• CPU2017 Floating Point Rates (F.P.R.), valore "base result" Il rapporto dovrà essere pronto ad un'eventuale richiesta di validazione già all'atto della presentazione dell'offerta e rientra tra le facoltà della Consip di effettuare qualsiasi ulteriore verifica ritenuta opportuna nell'ambito delle attività di verifica e controllo delle apparecchiature.	I.R. 257,0 F.P.R. 188,0
RAM		
4	Il server dovrà essere configurabile almeno con la quantità di memoria RAM fisica (installabile) indicata.	1TB
5	Il server dovrà essere configurato con almeno la quantità di RAM installata indicata. Tale memoria, di tipo ECC, a fronte del benchmark prestazionale di cui al precedente punto 3 della tabella, dovrà: <ul style="list-style-type: none">• essere della stessa tipologia (non necessariamente stesso sizing);• essere realizzata con la medesima tecnologia costruttiva;	128 GB



#	Caratteristiche tecniche	rackable mono-processore
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
	<ul style="list-style-type: none">applicare i medesimi algoritmi di integrità del contenuto rispetto alla memoria utilizzata per il benchmark.	
DISCHI E MEMORIE INTERNE		
6	Il server dovrà essere configurabile almeno con la quantità di dischi interni installabili indicati, compatibili con le architetture di cui al paragrafo 2.3 lettera f).	8
7	Il server dovrà essere equipaggiato con memorie interne di tipo SAS con <i>transfer rate</i> teorico almeno pari a 6Gb, con caratteristiche pari almeno a quelle indicate in tabella. E' possibile, in alternativa a quanto indicato in tabella, fornire memorie NVME con fattore di forma M2, con capacità almeno pari a quanto indicato.	n.2 SSD da 1,92TB "hot swap" con Endurance DWPD >= 0.9

#	Caratteristiche tecniche	rackable mono-processore
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE		Q.tà / Valore
8	Il server deve essere dotato di un sottosistema di I/O PCI-Express 4.0* (o superiore) e deve garantire il numero di slot di espansione liberi indicati, al netto dei componenti necessari per il rispetto degli altri requisiti (Eventuali slot PCI, che per scelte architetturali abbiano performance inferiori al PCI-Express, non saranno conteggiate, così come gli slot PCI che seppur non occupati da schede interne, non sono accessibili dall'esterno ovvero trattasi di slot "interni" che non permettono di avere connettori accessibili dall'esterno del server e non sono quindi adatti ad alloggiare schede FC, ethernet, etc). E' considerato equivalente un sottosistema di I/O di tipo OCP NIC 3.0 (o superiore).	2
9	Il server dovrà essere equipaggiato con almeno il numero di porte indicate compatibili con Network Gigabit-Ethernet.	2
10	Il controller di tipo SAS di cui al par. 2.3 lettera f) deve disporre di una cache in scrittura protetta (batteria, memoria, flash) almeno delle dimensioni indicate.	4GB
11	Il server dovrà essere meccanicamente contenuto in cabinet da rack 19", con altezza del cabinet minore o uguale alle unit indicate. Dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità da un rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.	1
12	Strumenti di diagnostica: <i>Presenza di un sistema che rilevi gli eventi di pre-failure relativi alle componenti disco, memoria RAM, alimentatori, ventole. Gli strumenti di diagnostica devono essere di tipo hardware e firmware e indipendenti dal sistema operativo.</i>	-
13	Upgrade del firmware: <i>Fornitura di un sistema di gestione, in grado di preparare in automatico (collegandosi direttamente ai repository messi a disposizione dal vendor) e senza la necessità di</i>	-



#	Caratteristiche tecniche	rackable mono-processore
	<i>agenti specifici di Sistema Operativo, un "service pack" con tutti i firmware più aggiornati relativi alla macchina (bios) e alle componenti interne (a mero titolo esemplificativo: scheda di management, scheda LAN/SAN, etc), al fine di consentire all'operatore di selezionare quelli di interesse e procedere autonomamente all'aggiornamento delle componenti desiderate.</i>	
14	Funzionalità di remote monitoring ed alert: <i>Presenza di un sistema capace di inviare automaticamente un alert al supporto messo a disposizione direttamente dal Produttore e/o dal Concorrente stesso per tutte le informazioni utili a qualificare il guasto senza alcun intervento da parte delle Amministrazioni. In particolare, limitatamente alle memorie RAM e delle componenti disco, il sistema, rilevato un evento di prefailure, dovrà inviare automaticamente un alert al supporto di cui sopra.</i>	-

Le caratteristiche minime sopra riportate potranno essere dichiarate in ragione del rispetto delle stesse anche nella sola massima configurazione delle apparecchiature offerte.

2.5 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 2 – Server bi-processore Tower

#	Caratteristiche tecniche	Tower Bi-processore
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
PROCESSORI		
1	Numero di socket per permettere l'alloggiamento elettrico delle CPU distinte, secondo le caratteristiche indicate nel punto 3 della tabella.	2
2	Il server dovrà essere configurato con la quantità di CPU indicata a fianco. La CPU deve essere identica a quella utilizzata per il benchmark prestazionale di cui al punto 3 della tabella	1
3	Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di garantire i throughput (indicati nella tabella a fianco) nei seguenti benchmark di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> CPU2017 Integer Rates (I.R.), valore "base result" CPU2017 Floating Point Rates (F.P.R.), valore "base result" Il rapporto dovrà essere pronto ad un'eventuale richiesta di validazione già all'atto della presentazione dell'offerta e rientra tra le facoltà della Consip di effettuare qualsiasi ulteriore verifica ritenuta opportuna nell'ambito delle attività di verifica e controllo delle apparecchiature.	I.R. 215,0 F.P.R. 175,0
RAM		



#	Caratteristiche tecniche	Tower Bi-processore
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
4	Il server dovrà essere configurabile almeno con la quantità di memoria RAM fisica (installabile) indicata.	256 GB
5	Il server dovrà essere configurato con almeno la quantità di RAM installata indicata. Tale memoria, di tipo ECC, a fronte del benchmark prestazionale di cui al precedente punto 3 della tabella, dovrà: <ul style="list-style-type: none">• essere della stessa tipologia (non necessariamente stesso sizing);• essere realizzata con la medesima tecnologia costruttiva;• applicare i medesimi algoritmi di integrità del contenuto rispetto alla memoria utilizzata per il benchmark.	64 GB
DISCHI E MEMORIE INTERNE		
6	Il server dovrà essere configurabile almeno con la quantità di dischi interni installabili indicati, compatibili con le architetture di cui al paragrafo 2.3 lettera f).	12
7	Il server dovrà essere equipaggiato con memorie interne di tipo SAS con <i>transfer rate</i> teorico almeno pari a 6Gb, con caratteristiche pari almeno a quelle indicate in tabella. E' possibile, in alternativa a quanto indicato in tabella, fornire memorie NVME con fattore di forma M2, con capacità almeno pari a quanto indicato.	n.2 SSD da 1,92TB "hot swap" con Endurance DWPD >= 0.9

#	Caratteristiche tecniche	Tower bi-processore
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE		Q.tà / Valore
8	Il server dovrà essere dotato di un sottosistema di I/O PCI-Express 3.0® (o superiore) e dovranno garantire il numero di slot di espansione liberi indicati, al netto dei componenti necessari per il rispetto degli altri requisiti (Eventuali slot PCI, che per scelte architetture abbiano performance inferiori al PCI-Express, non saranno conteggiate, così come gli slot PCI che seppur non occupati da schede interne, non sono accessibili dall'esterno ovvero trattasi di slot "interni" che non permettono di avere connettori accessibili dall'esterno del server e non sono quindi adatti ad alloggiare schede FC, ethernet, etc). E' considerato equivalente un sottosistema di I/O di tipo OCP NIC 3.0 (o superiore).	2
9	Il server dovrà essere equipaggiato con almeno il numero di porte indicate compatibili con Network Gigabit-Ethernet.	2
10	Il controller di tipo SAS di cui al par. 2.3 lettera f) deve disporre di una cache in scrittura protetta (batteria, memoria, flash) almeno delle dimensioni indicate.	2GB
11	Dimensioni Server <i>Il server dovrà essere meccanicamente contenuto in un cabinet con altezza non superiore a 70 cm, per permettere un adeguato alloggiamento anche al di sotto di una scrivania o tavolo di lavoro standard.</i> <i>Non è accettabile un server tower composto da un server rack dotato di kit di conversione.</i>	-
12	Strumenti di diagnostica	-



#	Caratteristiche tecniche	Tower bi-processore
	<i>Presenza di un sistema che rilevi gli eventi di pre-failure relativi alle componenti disco, memoria RAM, alimentatori, ventole. Gli strumenti di diagnostica devono essere di tipo hardware e firmware e indipendenti dal sistema operativo.</i>	
13	Upgrade del firmware <i>Fornitura di un sistema di gestione, in grado di preparare in automatico (collegandosi direttamente ai repository messi a disposizione dal vendor) e senza la necessità di agenti specifici di Sistema Operativo, un "service pack" con tutti i firmware più aggiornati relativi alla macchina (bios) e alle componenti interne (a mero titolo esemplificativo: scheda di management, scheda LAN/SAN, etc), al fine di consentire all'operatore di selezionare quelli di interesse e procedere autonomamente all'aggiornamento delle componenti desiderate.</i>	-
14	Funzionalità di remote monitoring ed alert <i>Presenza di un sistema capace di inviare automaticamente un alert al supporto messo a disposizione direttamente dal Produttore e/o dal Concorrente stesso per tutte le informazioni utili a qualificare il guasto senza alcun intervento da parte delle Amministrazioni. In particolare, limitatamente alle memorie RAM e delle componenti disco, il sistema, rilevato un evento di prefailure, dovrà inviare automaticamente un alert al supporto di cui sopra.</i>	-

Le caratteristiche minime sopra riportate potranno essere dichiarate in ragione del rispetto delle stesse anche nella sola massima configurazione delle apparecchiature offerte.

2.6 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 3 – Server rackable bi-processore (Base)

#	Caratteristiche tecniche	Rackable bi-processore Base
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
PROCESSORI		
1	Numero di socket per permettere l'alloggiamento elettrico delle CPU distinte, secondo le caratteristiche indicate nel punto 3 della tabella.	2
2	Il server dovrà essere configurato con la quantità di CPU indicata a fianco. La CPU deve essere identica a quella utilizzata per il benchmark prestazionale di cui al punto 3 della tabella	1



#	Caratteristiche tecniche	Rackable bi-processore Base
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
3	<p>Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di garantire i throughput (indicati nella tabella a fianco) nei seguenti benchmark di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• CPU2017 Integer Rates (I.R.), valore “base result”• CPU2017 Floating Point Rates (F.P.R.), valore “base result” <p>Il rapporto dovrà essere pronto ad un’eventuale richiesta di validazione già all’atto della presentazione dell’offerta e rientra tra le facoltà della Consip di effettuare qualsiasi ulteriore verifica ritenuta opportuna nell’ambito delle attività di verifica e controllo delle apparecchiature.</p>	I.R. 276,0 F.P.R. 204,0
RAM		
4	Il server dovrà essere configurabile almeno con la quantità di memoria RAM fisica (installabile) indicata.	1 TB
5	<p>Il server dovrà essere configurato con almeno la quantità di RAM installata indicata. Tale memoria, di tipo ECC, a fronte del benchmark prestazionale di cui al precedente punto 3 della tabella, dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere della stessa tipologia (non necessariamente stesso sizing);• essere realizzata con la medesima tecnologia costruttiva;• applicare i medesimi algoritmi di integrità del contenuto rispetto alla memoria utilizzata per il benchmark.	128 GB
DISCHI E MEMORIE INTERNE		
6	Il server dovrà essere configurabile con la quantità di dischi interni installabili indicati, compatibili con le architetture di cui al paragrafo 2.3 lettera f).	12
7	<p>Il server dovrà essere equipaggiato con memorie interne di tipo SAS con <i>transfer rate</i> teorico almeno pari a 6Gb, con caratteristiche pari almeno a quelle indicate in tabella.</p> <p>E’ possibile, in alternativa a quanto indicato in tabella, fornire memorie NVME con fattore di forma M2, con capacità almeno pari a quanto indicato.</p>	n.2 SSD da 1,92TB “hot swap” con Endurance DWPD >= 0.9

#	Caratteristiche tecniche	Rackable bi-processore Base
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE		Q.tà / Valore
8	Il server dovrà essere dotato di un sottosistema di I/O PCI-Express 4.0® (o superiore) e dovranno garantire il numero di slot di espansione liberi indicati, al netto dei componenti necessari per il rispetto degli altri requisiti (Eventuali slot PCI, che per scelte architetturali abbiano performance inferiori al PCI-Express, non saranno conteggiate, così come gli slot PCI che seppur non occupati da schede interne, non sono accessibili dall'esterno ovvero trattasi di slot “interni” che non permettono di avere connettori accessibili dall'esterno del server e non sono	2



#	Caratteristiche tecniche	Rackable bi-processore Base
	quindi adatti ad alloggiare schede FC, ethernet, etc). E' considerato equivalente un sottosistema di I/O di tipo OCP NIC 3.0 (o superiore).	
9	Il server dovrà essere equipaggiato con almeno il numero di porte indicate compatibili con Network Gigabit-Ethernet.	2
10	Il controller di tipo SAS di cui al par. 2.3 lettera f) deve disporre di una cache in scrittura protetta (batteria, memoria, flash) delle dimensioni indicate.	4GB
11	Il server dovrà essere meccanicamente contenuto in cabinet da rack 19", con altezza del cabinet minore o uguale alle unit indicate. Dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità da un rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.	4
12	Strumenti di diagnostica <i>Presenza di un sistema che rilevi gli eventi di pre-failure relativi alle componenti disco, memoria RAM, alimentatori, ventole. Gli strumenti di diagnostica devono essere di tipo hardware e firmware e indipendenti dal sistema operativo.</i>	-
13	Upgrade del firmware <i>Fornitura di un sistema di gestione, in grado di preparare in automatico (collegandosi direttamente ai repository messi a disposizione dal vendor) e senza la necessità di agenti specifici di Sistema Operativo, un "service pack" con tutti i firmware più aggiornati relativi alla macchina (bios) e alle componenti interne (a mero titolo esemplificativo: scheda di management, scheda LAN/SAN, etc), al fine di consentire all'operatore di selezionare quelli di interesse e procedere autonomamente all'aggiornamento delle componenti desiderate.</i>	-
14	Funzionalità di remote monitoring ed alert <i>Presenza di un sistema capace di inviare automaticamente un alert al supporto messo a disposizione direttamente dal Produttore e/o dal Concorrente stesso per tutte le informazioni utili a qualificare il guasto senza alcun intervento da parte delle Amministrazioni. In particolare, limitatamente alle memorie RAM e delle componenti disco, il sistema, rilevato un evento di prefailure, dovrà inviare automaticamente un alert al supporto di cui sopra.</i>	-

Le caratteristiche minime sopra riportate potranno essere dichiarate in ragione del rispetto delle stesse anche nella sola massima configurazione delle apparecchiature offerte.



2.7 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 4 – Server rackable bi-processore (Prestazionali)

#	Caratteristiche tecniche	<i>Rackable bi-processore Prestazionale</i>
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
PROCESSORI		
1	Numero di socket per permettere l'alloggiamento elettrico delle CPU distinte, secondo le caratteristiche indicate nel punto 3 della tabella.	2
2	Il server dovrà essere configurato con la quantità di CPU indicata a fianco. La CPU deve essere identica a quella utilizzata per il benchmark prestazionale di cui al punto 3 della tabella	1
3	<p>Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di garantire i throughput (indicati nella tabella a fianco) nei seguenti benchmark di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• CPU2017 Integer Rates (I.R.), valore "base result"• CPU2017 Floating Point Rates (F.P.R.), valore "base result" <p>Il rapporto dovrà essere pronto ad un'eventuale richiesta di validazione già all'atto della presentazione dell'offerta e rientra tra le facoltà della Consip di effettuare qualsiasi ulteriore verifica ritenuta opportuna nell'ambito delle attività di verifica e controllo delle apparecchiature.</p>	<p>I.R. 500,0</p> <p>F.P.R. 248,0</p>
RAM		
4	Il server dovrà essere configurabile almeno con la quantità di memoria RAM fisica (installabile) indicata.	2 TB
5	<p>Il server dovrà essere configurato con almeno la quantità di RAM installata indicata. Tale memoria, di tipo ECC, a fronte del benchmark prestazionale di cui al precedente punto 3 della tabella, dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere della stessa tipologia;• essere realizzata con la medesima tecnologia costruttiva;• applicare i medesimi algoritmi di integrità del contenuto rispetto alla memoria utilizzata per il benchmark.	512 GB
DISCHI E MEMORIE INTERNE		
6	<p>Il server dovrà essere fornito in configurazione ibrida (ovvero una configurazione dell'apparecchiatura con dischi e/o memorie miste, che possa includere contemporaneamente dischi rotazionali e memorie flash).</p> <p>Le memorie flash potranno essere o di tipo SSD o di tipo NVME.</p>	-
7	Il server dovrà essere configurabile con la quantità di dischi (HDD) e/o memorie interne (SSD) installabili indicati, compatibili con le architetture di cui al paragrafo 2.3 lettera f).	12
8	Nelle configurazioni ibride di cui al precedente punto 6, le configurazioni che comprendano memorie di tipo NVME dovranno sottostare alle seguenti regole:	-



#	Caratteristiche tecniche	Rackable bi-processore Prestazionale
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
	<ul style="list-style-type: none">le memorie NVME saranno ordinabili solo contestualmente alla apparecchiatura di base, caratterizzando quindi la configurazione del server.Il numero di memorie NVME installabili dovrà essere almeno pari a 4 unità	
9	Il server dovrà essere equipaggiato con memorie interne di tipo SAS con <i>transfer rate</i> teorico almeno pari a 6Gb, con caratteristiche pari almeno a quelle indicate in tabella. E' possibile, in alternativa a quanto indicato in tabella, fornire memorie NVME con fattore di forma M2, con capacità almeno pari a quanto indicato.	n.2 SSD da 1,92TB "hot swap" con Endurance DWPD ≥0.9

#	Caratteristiche tecniche	Rackable bi-processore Prestazionale
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE		Q.tà / Valore
10	Il server dovrà essere dotato di un sottosistema di I/O PCI-Express 4.0® (o superiore) e dovrà garantire il numero di slot di espansione liberi indicati, al netto dei componenti necessari per il rispetto degli altri requisiti (Eventuali slot PCI, che per scelte architetturali abbiano performance inferiori al PCI-Express, non saranno conteggiate, così come gli slot PCI che seppur non occupati da schede interne, non sono accessibili dall'esterno ovvero trattasi di slot "interni" che non permettono di avere connettori accessibili dall'esterno del server e non sono quindi adatti ad alloggiare schede FC, ethernet, etc). E' considerato equivalente un sottosistema di I/O di tipo OCP NIC 3.0 (o superiore)	4 (al netto anche di eventuali memorie NVME installate su slot PCI-Exp.)
11	Il server dovrà essere equipaggiato con almeno il numero di porte indicate compatibili con Network Gigabit-Ethernet.	2
12	Il controller di tipo SAS di cui al par. 2.3 lettera f) deve disporre di una cache in scrittura protetta (batteria, memoria, flash) delle dimensioni indicate.	8GB
13	Il server dovrà essere meccanicamente contenuto in cabinet da rack 19", con altezza del cabinet minore o uguale alle unit indicate. Dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità da un rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.	2
14	Strumenti di diagnostica <i>Presenza di un sistema che rilevi gli eventi di pre-failure relativi alle componenti disco, memoria RAM, alimentatori, ventole. Gli strumenti di diagnostica devono essere di tipo hardware e firmware e indipendenti dal sistema operativo.</i>	
15	Upgrade del firmware	-



#	Caratteristiche tecniche	Rackable bi-processore Prestazionale
	<i>Fornitura di un sistema di gestione, in grado di preparare in automatico (collegandosi direttamente ai repository messi a disposizione dal vendor) e senza la necessità di agenti specifici di Sistema Operativo, un "service pack" con tutti i firmware più aggiornati relativi alla macchina (bios) e alle componenti interne (a mero titolo esemplificativo: scheda di management, scheda LAN/SAN, etc), al fine di consentire all'operatore di selezionare quelli di interesse e procedere autonomamente all'aggiornamento delle componenti desiderate.</i>	
16	Funzionalità di remote monitoring ed alert <i>Presenza di un sistema capace di inviare automaticamente un alert al supporto messo a disposizione direttamente dal Produttore e/o dal Concorrente stesso per tutte le informazioni utili a qualificare il guasto senza alcun intervento da parte delle Amministrazioni. In particolare, limitatamente alle memorie RAM e delle componenti disco, il sistema, rilevato un evento di prefailure, dovrà inviare automaticamente un alert al supporto di cui sopra.</i>	-

Le caratteristiche minime sopra riportate potranno essere dichiarate in ragione del rispetto delle stesse anche nella sola massima configurazione delle apparecchiature offerte.

2.8 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 5 – server rackable quad-processore (base)

#	Caratteristiche tecniche	Rackable quad-processore base
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
PROCESSORI		
1	Numero di socket per permettere l'alloggiamento elettrico delle CPU distinte, secondo le caratteristiche indicate nel punto 3 della tabella.	4
2	Il server dovrà essere configurato con la quantità di CPU indicata a fianco. La CPU deve essere identica a quella utilizzata per il benchmark prestazionale di cui al successivo punto 3 della tabella.	2



#	Caratteristiche tecniche	Rackable quad-processor base
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
3	<p>Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di garantire i throughput (indicati nella tabella a fianco) nei seguenti benchmark di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• CPU2017 Integer Rates (I.R.), valore “base result”• CPU2017 Floating Point Rates (F.P.R.), valore “base result” <p>Il rapporto dovrà essere pronto ad un’eventuale richiesta di validazione già all’atto della presentazione dell’offerta e rientra tra le facoltà della Consip di effettuare qualsiasi ulteriore verifica ritenuta opportuna nell’ambito delle attività di verifica e controllo delle apparecchiature.</p>	<p>I.R. 646,0</p> <p>F.P.R. 285,0</p>
RAM		
4	Il server dovrà essere configurabile con almeno la quantità di memoria RAM fisica (installabile) indicata.	1,5TB
5	<p>Il server dovrà essere configurato almeno con la quantità di RAM installata indicata. Tale memoria, di tipo ECC, a fronte del benchmark prestazionale di cui al precedente punto 3 della tabella, dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere della stessa tipologia (non necessariamente stesso sizing);• essere realizzata con la medesima tecnologia costruttiva;• applicare i medesimi algoritmi di integrità del contenuto rispetto alla memoria utilizzata per il benchmark.	256 GB
DISCHI E MEMORIE INTERNE		
6	Il server dovrà essere configurabile con la quantità di dischi interni installabili indicati, compatibili con le architetture al paragrafo 2.3 lettera f).	8
7	<p>Il server dovrà essere equipaggiato con memorie interne di tipo SAS con <i>transfer rate</i> teorico almeno pari a 6Gb, con caratteristiche pari almeno a quelle indicate in tabella.</p> <p>E’ possibile, in alternativa a quanto indicato in tabella, fornire memorie NVME con fattore di forma M2, con capacità almeno pari a quanto indicato.</p>	<p>n.2 SSD da 1,92TB</p> <p>“hot swap” con</p> <p>Endurance DWPD</p> <p>>=0.9</p>

#	Caratteristiche tecniche	Rackable quad-processor base
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE		Q.tà / Valore
8	Il server dovrà essere dotato di un sottosistema di I/O PCI-Express 4.0® (o superiore) e dovranno garantire il numero di slot di espansione liberi indicati, al netto dei componenti necessari per il rispetto degli altri requisiti (Eventuali slot PCI, che per scelte architetture abbiano performance inferiori al PCI-Express, non saranno conteggiate, così come gli slot PCI che seppur non occupati da schede interne, non sono accessibili dall'esterno ovvero trattasi di slot “interni” che non	4



#	Caratteristiche tecniche	Rackable quad-processore base
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE		Q.tà / Valore
	permettono di avere connettori accessibili dall'esterno del server e non sono quindi adatti ad alloggiare schede FC, ethernet, etc. E' considerato equivalente un sottosistema di I/O di tipo OCP NIC 3.0 (o superiore).	
9	Il server dovrà essere equipaggiato con almeno il numero di porte indicate compatibili con Network Gigabit-Ethernet.	2
10	Il controller di tipo SAS di cui al par. 2.3 lettera f) deve disporre di una cache in scrittura protetta (batteria, memoria, flash) almeno delle dimensioni indicate.	4GB
11	Il server dovrà essere meccanicamente contenuto in cabinet da rack 19", con altezza del cabinet minore o uguale alle unit indicate. Dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità da un rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.	4
12	Strumenti di diagnostica <i>Presenza di un sistema che rilevi gli eventi di pre-failure relativi alle componenti disco, memoria RAM, alimentatori, ventole. Gli strumenti di diagnostica devono essere di tipo hardware e firmware e indipendenti dal sistema operativo.</i>	-
13	Upgrade del firmware <i>Fornitura di un sistema di gestione, in grado di preparare in automatico (collegandosi direttamente ai repository messi a disposizione dal vendor) e senza la necessità di agenti specifici di Sistema Operativo, un "service pack" con tutti i firmware più aggiornati relativi alla macchina (bios) e alle componenti interne (a mero titolo esemplificativo: scheda di management, scheda LAN/SAN, etc), al fine di consentire all'operatore di selezionare quelli di interesse e procedere autonomamente all'aggiornamento delle componenti desiderate.</i>	-
14	Funzionalità di remote monitoring ed alert <i>Presenza di un sistema capace di inviare automaticamente un alert al supporto messo a disposizione direttamente dal Produttore e/o dal Concorrente stesso per tutte le informazioni utili a qualificare il guasto senza alcun intervento da parte delle Amministrazioni. In particolare, limitatamente alle memorie RAM e delle componenti disco, il sistema, rilevato un evento di prefailure, dovrà inviare automaticamente un alert al supporto di cui sopra.</i>	-

Le caratteristiche minime sopra riportate potranno essere dichiarate in ragione del rispetto delle stesse anche nella sola massima configurazione delle apparecchiature offerte.

2.9 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 6 – server rackable quad-processore (prestazionali)



#	Caratteristiche tecniche	Rackable quad-processore prestazionale
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
PROCESSORI		
1	Numero di socket per permettere l'alloggiamento elettrico delle CPU distinte, secondo le caratteristiche indicate nel punto 3 della tabella.	4
2	Il server dovrà essere configurato con la quantità di CPU indicata a fianco. La CPU deve essere identica a quella utilizzata per il benchmark prestazionale di cui al successivo punto 3 della tabella.	2
3	<p>Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di garantire i throughput (indicati nella tabella a fianco) nei seguenti benchmark di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• CPU2017 Integer Rates (I.R.), valore "base result"• CPU2017 Floating Point Rates (F.P.R.), valore "base result" <p>Il rapporto dovrà essere pronto ad un'eventuale richiesta di validazione già all'atto della presentazione dell'offerta e rientra tra le facoltà della Consip di effettuare qualsiasi ulteriore verifica ritenuta opportuna nell'ambito delle attività di verifica e controllo delle apparecchiature.</p>	<p>I.R. 802,0</p> <p>F.P.R. 350,0</p>
RAM		
4	Il server dovrà essere configurabile almeno con la quantità di memoria RAM fisica (installabile) indicata.	2 TB
5	<p>Il server dovrà essere configurato con almeno la quantità di RAM installata indicata. Tale memoria, di tipo ECC, a fronte del benchmark prestazionale di cui al precedente punto 3 della tabella, dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere della stessa tipologia (non necessariamente stesso sizing);• essere realizzata con la medesima tecnologia costruttiva;• applicare i medesimi algoritmi di integrità del contenuto rispetto alla memoria utilizzata per il benchmark.	512 GB
DISCHI E MEMORIE INTERNE		
6	<p>Il server dovrà essere fornito in configurazione ibrida (ovvero una configurazione dell'apparecchiatura con dischi e/o memorie miste, che possa includere contemporaneamente dischi rotazionali e memorie flash).</p> <p>Le memorie flash potranno essere o di tipo SSD o di tipo NVME.</p>	-
7	Il server dovrà essere configurabile con la quantità di dischi (HDD) e/o memorie interne (SSD) installabili indicati, compatibili con le architetture di cui al paragrafo 2.3 lettera f).	12
8	Nelle configurazioni ibride di cui al precedente punto 6, le configurazioni che comprendano memorie di tipo NVME dovranno sottostare alle seguenti regole:	-



#	Caratteristiche tecniche	Rackable quad-processor prestazionale
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
	<ul style="list-style-type: none">le memorie NVME saranno ordinabili solo contestualmente alla apparecchiatura di base, caratterizzando quindi la configurazione del server.Il numero di memorie NVME installabili dovrà essere almeno pari a 4 unità.	
9	Il server dovrà essere equipaggiato con memorie interne di tipo SAS con <i>transfer rate</i> teorico almeno pari a 6Gb, con caratteristiche pari almeno a quelle indicate in tabella. E' possibile, in alternativa a quanto indicato in tabella, fornire memorie NVME con fattore di forma M2, con capacità almeno pari a quanto indicato.	n.2 SSD da 1,92TB "hot swap" con Endurance DWPD ≥0.9

#	Caratteristiche tecniche	Rackable quad-processor prestazionale
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE		Q.tà / Valore
10	Il server dovrà essere dotato di un sottosistema di I/O PCI-Express 4.0® (o superiore) e dovranno garantire il numero di slot di espansione liberi indicati, al netto dei componenti necessari per il rispetto degli altri requisiti (Eventuali slot PCI, che per scelte architetturali abbiano performance inferiori al PCI-Express, non saranno conteggiate, così come gli slot PCI che seppur non occupati da schede interne, non sono accessibili dall'esterno ovvero trattasi di slot "interni" che non permettono di avere connettori accessibili dall'esterno del server e non sono quindi adatti ad alloggiare schede FC, ethernet, etc). E' considerato equivalente un sottosistema di I/O di tipo OCP NIC 3.0 (o superiore).	4 (al netto anche di eventuali memorie NVME installate su slot PCI-Exp.)
11	Il server dovrà essere equipaggiato con almeno il numero di porte indicate compatibili con Network Gigabit-Ethernet.	2
12	Il controller di tipo SAS di cui al par. 2.3 lettera f) deve disporre di una cache in scrittura protetta (batteria, memoria, flash) almeno delle dimensioni indicate.	8GB
13	Il server dovrà essere meccanicamente contenuto in cabinet da rack 19", con altezza del cabinet minore o uguale alle unit indicate. Dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità da un rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.	4
14	Strumenti di diagnostica <i>Presenza di un sistema che rilevi gli eventi di pre-failure relativi alle componenti disco, memoria RAM, alimentatori, ventole. Gli strumenti di diagnostica devono essere di tipo hardware e firmware e indipendenti dal sistema operativo.</i>	-
15	Upgrade del firmware	-



#	Caratteristiche tecniche	Rackable quad-processore prestazionale
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE		Q.tà / Valore
	<i>Fornitura di un sistema di gestione, in grado di preparare in automatico (collegandosi direttamente ai repository messi a disposizione dal vendor) e senza la necessità di agenti specifici di Sistema Operativo, un "service pack" con tutti i firmware più aggiornati relativi alla macchina (bios) e alle componenti interne (a mero titolo esemplificativo: scheda di management, scheda LAN/SAN, etc), al fine di consentire all'operatore di selezionare quelli di interesse e procedere autonomamente all'aggiornamento delle componenti desiderate.</i>	
16	Funzionalità di remote monitoring ed alert <i>Presenza di un sistema capace di inviare automaticamente un alert al supporto messo a disposizione direttamente dal Produttore e/o dal Concorrente stesso per tutte le informazioni utili a qualificare il guasto senza alcun intervento da parte delle Amministrazioni. In particolare, limitatamente alle memorie RAM e delle componenti disco, il sistema, rilevato un evento di prefailure, dovrà inviare automaticamente un alert al supporto di cui sopra.</i>	-

Le caratteristiche minime sopra riportate potranno essere dichiarate in ragione del rispetto delle stesse anche nella sola massima configurazione delle apparecchiature offerte.

2.10 Caratteristiche tecniche minime per le apparecchiature del lotto 7 – server rackable bi-processore con alloggiamento GPU

#	Caratteristiche tecniche	Rackable bi-processore con alloggiamento GPU
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
PROCESSORI		
1	Numero di socket per permettere l'alloggiamento elettrico delle CPU distinte, secondo le caratteristiche indicate nel punto 3 della tabella.	2
2	Il server dovrà essere configurato con la quantità di CPU indicata a fianco. La CPU deve essere identica a quella utilizzata per il benchmark prestazionale di cui al punto 3 della tabella.	1
	Numero minimo di slot per alloggiamento elettrico delle Opzioni GPU (descritte al successivo paragrafo 4.2.7).	2



#	Caratteristiche tecniche	Rackable bi-processore con alloggiamento GPU
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
3	<p>Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di garantire i throughput (indicati nella tabella a fianco) nei seguenti benchmark di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• CPU2017 Integer Rates (I.R.), valore “base result”• CPU2017 Floating Point Rates (F.P.R.), valore “base result” <p>Il rapporto dovrà essere pronto ad un’eventuale richiesta di validazione già all’atto della presentazione dell’offerta e rientra tra le facoltà della Consip di effettuare qualsiasi ulteriore verifica ritenuta opportuna nell’ambito delle attività di verifica e controllo delle apparecchiature.</p>	<p>I.R. 572,0</p> <p>F.P.R. 285,0</p>
RAM		
4	Il server dovrà essere configurabile almeno con la quantità di memoria RAM fisica (installabile) indicata.	2TB
5	<p>Il server dovrà essere configurato con almeno la quantità di RAM installata indicata. Tale memoria, di tipo ECC, a fronte del benchmark prestazionale di cui al precedente punto 3 della tabella, dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere della stessa tipologia (non necessariamente stesso sizing);• essere realizzata con la medesima tecnologia costruttiva;• applicare i medesimi algoritmi di integrità del contenuto rispetto alla memoria utilizzata per il benchmark.	512 GB
DISCHI E MEMORIE INTERNE		
6	Il server dovrà essere configurabile con la quantità di dischi interni installabili indicati, compatibili con le architetture nel paragrafo 2.3 lettera f).	8
7	<p>Il server dovrà essere equipaggiato con memorie interne di tipo SAS con <i>transfer rate</i> teorico almeno pari a 6Gb, con caratteristiche pari almeno a quelle indicate in tabella.</p> <p>E’ possibile, in alternativa a quanto indicato in tabella, fornire memorie NVME con fattore di forma M2, con capacità almeno pari a quanto indicato.</p>	<p>n.2 SSD da 1,92TB “hot swap” con Endurance DWPD ≥0.9</p>



#	Caratteristiche tecniche	Rackable bi-processore con alloggiamento GPU
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE		Q.tà / Valore
8	Il server dovrà essere dotato di un sottosistema di I/O PCI-Express 4.0® (o superiore) e dovranno garantire il numero di slot di espansione liberi indicati, al netto dei componenti necessari per il rispetto degli altri requisiti (Eventuali slot PCI, che per scelte architetture abbiano performance inferiori al PCI-Express, non saranno conteggiate, così come gli slot PCI che seppur non occupati da schede interne, non sono accessibili dall'esterno ovvero trattasi di slot "interni" che non permettono di avere connettori accessibili dall'esterno del server e non sono quindi adatti ad alloggiare schede FC, ethernet, etc). E' considerato equivalente un sottosistema di I/O di tipo OCP NIC 3.0 (o superiore).	2 (al netto anche di schede GPU installate su slot PCI-Exp.)
9	Il server dovrà essere equipaggiato con almeno il numero di porte indicate compatibili con Network Gigabit-Ethernet.	2
10	Il controller di tipo SAS di cui al par. 2.3 lettera f) deve disporre di una cache in scrittura protetta (batteria, memoria, flash) almeno delle dimensioni indicate.	4GB
11	Il server dovrà essere meccanicamente contenuto in cabinet da rack 19", con altezza del cabinet minore o uguale alle unit indicate. Dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità da un rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.	2
12	Strumenti di diagnostica <i>Presenza di un sistema che rilevi gli eventi di pre-failure relativi alle componenti disco, memoria RAM, alimentatori, ventole. Gli strumenti di diagnostica devono essere di tipo hardware e firmware e indipendenti dal sistema operativo.</i>	-
13	Upgrade del firmware <i>Fornitura di un sistema di gestione, in grado di preparare in automatico (collegandosi direttamente ai repository messi a disposizione dal vendor) e senza la necessita' di agenti specifici di Sistema Operativo, un "service pack" con tutti i firmware più aggiornati relativi alla macchina (bios) e alle componenti interne (a mero titolo esemplificativo: scheda di management, scheda LAN/SAN, etc), al fine di consentire all'operatore di selezionare quelli di interesse e procedere autonomamente all'aggiornamento delle componenti desiderate.</i>	-
14	Funzionalità di remote monitoring ed alert <i>Presenza di un sistema capace di inviare automaticamente un alert al supporto messo a disposizione direttamente dal Produttore e/o dal Concorrente stesso per tutte le informazioni utili a qualificare il guasto senza alcun intervento da parte delle Amministrazioni. In particolare, limitatamente alle memorie RAM e delle componenti disco, il sistema, rilevato un evento di prefailure, dovrà inviare automaticamente un alert al supporto di cui sopra.</i>	-



Le caratteristiche minime sopra riportate potranno essere dichiarate in ragione del rispetto delle stesse anche nella sola massima configurazione delle apparecchiature offerte.

2.11 Caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature del lotto 8 – server High Density

La tipologia “high density” è una piattaforma adatta sia all’elaborazione HPC, per lo svolgimento di calcoli complessi, in modo parallelizzato e sia ad ospitare un’infrastruttura virtualizzata e convergente.

La configurazione base minima richiesta dovrà constare di una piattaforma con la presenza almeno 4 nodi di elaborazione indipendenti. Tali nodi dovranno essere alloggiati e meccanicamente contenuti in un cabinet/ enclosure (incluso nell’offerta) installabile in un rack da 19”. Dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (es. rotaie e guide, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell’apparecchiatura. I nodi di elaborazione dovranno essere estraibili dal relativo cabinet/enclosure per le opportune attività di ispezione/manutenzione.

La piattaforma dovrà essere dotata di stadio di alimentazione, ridondato, di tipo hot swap e dimensionato al fine di garantire i fabbisogni di potenza dei nodi in condizioni di massima espansione (eventuali CPU installate in tutti i socket, massima quantità di memoria, massima quantità di dischi, massima quantità di schede di espansione).

I singoli nodi dovranno:

- a) essere realizzati su una architettura di sistema a 64 bit, con CPU in tecnologia x86, disposte di un set di istruzioni esteso EM64T oppure AMD64;
- b) fruire di ventole ridondate, capaci di garantire i fabbisogni di dissipazione del calore del server in condizioni di massima espansione.

#	Caratteristiche tecniche	Server High density
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
PROCESSORE		
1	Numero di nodi alloggiati nel cabinet	4
	Numero di socket per nodo per permettere l'alloggiamento elettrico delle CPU distinte, secondo le caratteristiche indicate nel successivo punto 3 della tabella.	2
2	Il singolo nodo dovrà essere configurato con la quantità di CPU a fianco indicata. La CPU deve essere identica a quella utilizzata per il benchmark prestazionale di cui al successivo punto 3 della tabella.	1



#	Caratteristiche tecniche	Server High density
CARATTERISTICHE ESSENZIALI BENCHMARK		Q.tà / Valore
3	<p>Il singolo nodo dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di garantire i throughput (indicati nella tabella a fianco) nei seguenti benchmark di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• CPU2017 Integer Rates (I.R.), valore “base result”• CPU2017 Floating Point Rates (F.P.R.), valore “base result” <p>Il rapporto dovrà essere pronto ad un’eventuale richiesta di validazione già all’atto della presentazione dell’offerta e rientra tra le facoltà della Consip di effettuare qualsiasi ulteriore verifica ritenuta opportuna nell’ambito delle attività di verifica e controllo delle apparecchiature.</p>	<p>I.R. 500,0</p> <p>F.P.R. 248,0</p>
RAM		
4	Il singolo nodo dovrà essere configurabile almeno con la quantità di memoria RAM fisica (installabile) indicata.	512 GB
5	<p>Il singolo nodo dovrà essere configurato con almeno la quantità di RAM installata indicata. Tale memoria, di tipo ECC, a fronte del benchmark prestazionale di cui al precedente punto 3 della tabella, dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere della stessa tipologia (non necessariamente stesso sizing);• essere realizzata con la medesima tecnologia costruttiva;• applicare i medesimi algoritmi di integrità del contenuto rispetto alla memoria utilizzata per il benchmark.	256 GB
DISCHI E MEMORIE INTERNE		
6	Il singolo nodo dovrà essere configurabile con la quantità di dischi interni installabili indicati (interni al nodo stesso o al cabinet).	4
7	<p>Il singolo nodo dovrà essere equipaggiato con memorie interne di tipo SAS con <i>transfer rate</i> teorico almeno pari a 6Gb, con caratteristiche pari almeno a quelle indicate in tabella.</p> <p>E’ possibile, in alternativa a quanto indicato in tabella, fornire memorie in tecnologia NVMe con capacità pari almeno a quanto indicato in tabella.</p>	<p>n.2 SSD da 1,92 TB</p> <p>“hot swap” con Endurance DWPD >=0.9</p>

#	Caratteristiche tecniche	Server High density
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE		Q.tà / Valore
8	Il singolo nodo dovrà essere dotato di un sottosistema di I/O PCI-Express 4.0® (o superiore) e dovranno garantire il numero di slot di espansione liberi indicati, al netto dei componenti necessari per il rispetto degli altri requisiti (Eventuali slot PCI, che per scelte architetturali abbiano performance inferiori al PCI-Express, non saranno conteggiate, così come gli slot PCI che seppur non occupati da schede interne, non sono accessibili dall'esterno ovvero trattasi di slot “interni” che non permettono di avere	1



#	Caratteristiche tecniche	Server High density
ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE		Q.tà / Valore
	connettori accessibili dall'esterno del server e non sono quindi adatti ad alloggiare schede FC, ethernet, etc.). E' considerato equivalente un sottosistema di I/O di tipo OCP NIC 3.0 (o superiore).	
9	Il singolo nodo dovrà essere equipaggiato con almeno il numero di porte indicate, tipologia Gigabit-Ethernet @10Gbit con moduli ottici 10 Gbps short-range SFP+.	2

Le caratteristiche minime sopra riportate potranno essere dichiarate in ragione del rispetto delle stesse anche nella sola massima configurazione delle apparecchiature offerte.



3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

3.1 Servizi di consegna, installazione, configurazione e avvio operativo dei sistemi

L'esecuzione degli ordinativi di fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne ripartite, salvo diverso espresso accordo scritto tra le parti.

In ogni caso, la consegna e l'installazione delle apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini:

Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 3 – Lotto 4 – Lotto 5 – Lotto 6 – Lotto 7

- per ordinativo di fornitura fino a n. 250 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordinativo di fornitura da n. 251 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordinativo di fornitura superiore a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

Tali termini si intendono estesi di ulteriori 15 giorni solari qualora l'ordinativo di fornitura contenga "Ulteriori componenti opzionali" descritte al paragrafo 4.4 del presente Capitolato.

Lotto 8

- per ordinativo di fornitura fino a n. 5 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordinativo di fornitura da n. 6 fino a n. 10 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordinativo di fornitura superiore a n. 10 apparecchiature, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

Tali termini si intendono estesi di ulteriori 15 giorni solari qualora l'ordinativo di fornitura contenga "Ulteriori componenti opzionali" descritte al paragrafo 4.4 del presente Capitolato.

Ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di:

- n. 500 installazioni per Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6 e Lotto 7;
- n. 10 installazioni per il Lotto 8.



pianificate al mese (numero che nel seguito, per brevità, sarà denominato CAP e calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'ordine all'interno dei termini di cui sopra), il Fornitore potrà pianificare le consegne e le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, rispettando, comunque, la sequenza di arrivo degli ordinativi, fino al rientro nel limite di pianificazione di:

- n. 500 installazioni al mese per Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6 e Lotto 7;
- n. 10 installazioni al mese per il Lotto 8;

Al raggiungimento del CAP il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione la nuova data prevista di consegna e installazione. Il servizio di consegna e la successiva installazione dovrà essere erogato dal Fornitore presso la sede indicata dall'Amministrazione ordinante, nell'ordinativo delle apparecchiature.

Tali attività sono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione delle apparecchiature e delle opzioni, prima accensione e verifica della funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentali.

Con riferimento ai lotti 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in fase di installazione, dovranno essere alloggiati nell'armadio rack, acquisito dall'Amministrazione in Convenzione come componente opzionale, anche altri dispositivi di proprietà della stessa. In tal caso, l'Amministrazione dovrà:

- comunicare già in fase di ordinativo di fornitura la presenza di suddetti dispositivi;
- renderli disponibili e pronti al montaggio.

Le apparecchiature acquisite in Convenzione dovranno essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso (hardware e software) anche su supporto informatico e su di esse sarà effettuata la verifica di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento dell'apparecchiatura (completa di tutti i componenti sia base che opzionali).

Tutte le singole componenti (base ed opzionali) dovranno essere rese identificabili.

Per ogni consegna ed installazione dovrà essere redatto dal Fornitore un apposito "verbale di consegna e installazione" (di cui è definito un facsimile in appendice al presente Capitolato Tecnico), in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione stessa e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- la data e il luogo di avvenuta consegna ed installazione;
- il numero di riferimento del documento di trasporto del fornitore (DDT);
- la data di ricezione dell'ordinativo di fornitura;
- un identificativo unico di installazione (assegnato dal Fornitore);
- il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed installazione e il quantitativo delle apparecchiature oggetto dell'ordinativo di fornitura;



- la quantità delle componenti opzionali consegnate ed installate.

Qualora il “verbale di consegna e installazione” non contenga le informazioni minime sopra riportate l’amministrazione potrà considerare non completata la fase di consegna ed installazione e richiedere le dovute integrazioni.

La sottoscrizione del verbale da parte dell’incaricato del Fornitore e dell’incaricato dell’Amministrazione, concluderà le attività di “Consegna e Installazione”, permettendo l’avvio della successiva fase di “Configurazione ed Avvio Operativo”.

Per ciascuna apparecchiatura richiesta il Fornitore dovrà procedere, oltre che alla configurazione delle apparecchiature con le componenti opzionali eventualmente ordinate dall’Amministrazione, ad installare e rendere funzionante il Sistema Operativo previsto dall’Amministrazione, sia esso già di proprietà dell’Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquisito nell’ambito della fornitura in oggetto.

Al termine delle attività di configurazione ed avvio operativo della fornitura, deve essere redatto dal Fornitore un apposito **“verbale di configurazione e di avvio operativo”** (di cui è definito un facsimile in appendice al presente Capitolato Tecnico), sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- l’identificativo unico di installazione (precedentemente assegnato dal Fornitore in sede di “consegna ed installazione”);
- la descrizione delle operazioni e dei test effettuati;
- la descrizione degli eventuali problemi/malfunzionamenti riscontrati;
- la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi/malfunzionamenti riscontrati.

Qualora il “verbale di configurazione e di avvio operativo” non contenga le informazioni minime sopra riportate l’amministrazione potrà considerare non completata la fase di configurazione ed avvio operativo e richiedere le dovute integrazioni.

Le attività legate alla configurazione, l’avvio operativo, la verifica delle funzionalità e la redazione del predetto **“verbale di configurazione e di avvio operativo”**, dovranno concludersi entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data del corrispondente “verbale di consegna ed installazione”, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, entro n. 20 (venti) giorni solari dalla data del “verbale di configurazione ed avvio operativo”, l’Amministrazione ordinante effettuerà le verifiche di conformità (intese come verifica di conformità delle caratteristiche tecniche e di funzionalità ovvero non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione contrattuale, tecnica e manualistica d’uso), in contraddittorio col Fornitore.

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere ad una verifica a campione sulle apparecchiature fornite.



Si precisa che i contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, quindi le apparecchiature non potranno essere utilizzate dall'Amministrazione contraente prima del completamento di suddetta verifica.

3.1.1 – Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo in caso di consegne ripartite

In presenza di consegne ripartite, ai fini dell'accettazione della fornitura, il fornitore aggiudicatario dovrà predisporre un **verbale di consegna ed installazione** ed un **verbale di configurazione ed avvio operativo per ognuna delle consegne concordate**.

Ai fini dell'accettazione della fornitura, la procedura da applicare da parte dell'Amministrazione (e del fornitore) in presenza di un numero multiplo di "verbale di configurazione e di avvio operativo", conseguente all'accordo tra le parti raggiunto in ordine alla possibilità di effettuare consegne ripartite, è la seguente:

- I. Effettuare le verifiche di conformità associate ad ognuno dei "verbale di configurazione e di avvio operativo", in particolare:
 - a. Identificare le apparecchiature da sottoporre a verifica di conformità (anche nel caso in cui l'Amministrazione decida di effettuare suddetta verifica "a campione").
 - b. salvo diverso accordo scritto tra le parti, effettuare entro n. 20 (venti) giorni solari dalla data del "verbale di configurazione ed avvio operativo" le attività di verifica di conformità sugli apparati individuati.
- II. terminate le operazioni di verifica di conformità dell'intero ordinativo di fornitura, sarà considerata quale "Data di accettazione delle apparecchiature" la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature oggetto di verifica e quale "Data di accettazione delle componenti opzionali successive" la data del verbale positivo relativo alle ultime componenti opzionali oggetto di verifica.

3.2 Assistenza in remoto e in locale – Call Center

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di attivazione della Convenzione, un apposito Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e di manutenzione in garanzia per il malfunzionamento delle apparecchiature; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Call Center sarà competente per:

- le richieste di informazioni circa la convenzione;
- la ricezione e smistamento degli ordini;
- le richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- le richieste relative allo stato degli ordini in corso ed alla loro evasione;
- le richieste relative allo stato delle consegne;
- le richieste di intervento per manutenzione ed assistenza tecnica in garanzia.

Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore aggiudicatario di ciascun singolo lotto dovrà comunicare a Consip S.p.A.:

- un numero telefonico;



- e-mail.

Tale servizio, qualora sia inerente ai servizi di manutenzione in garanzia, sarà utilizzato da un numero limitato di interlocutori delle singole Amministrazioni configurandosi, quindi, come un servizio di assistenza di secondo livello, eventualmente attivato dal servizio di primo livello proprio dell'Amministrazione.

Il numero di telefono dovrà essere "Numero per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 dell'Allegato A della delibera AGCOM 8/15/2016.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, con esclusione della domenica e dei festivi:

- dal lunedì al venerdì, **dalle ore 8:30 alle ore 17:30**;
- il sabato, **dalle ore 8:30 alle ore 12:30**.

Durante queste fasce orarie la chiamata dovrà essere ricevuta da un operatore addetto, mentre dopo tali orari potrà essere attivata una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo. I livelli minimi di servizio sono indicati nell'Appendice 1 al presente Capitolato Tabella "Schema verifiche Ispettive". Il Fornitore dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

- 1) **Risposta dell'operatore addetto entro 20", per almeno il 90% delle chiamate ricevute.**
Verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore. In caso di chiamata perduta¹ (interruzione della linea telefonica) va misurato il tempo complessivo della chiamata;
- 2) **Percentuale di chiamate perdute non superiore al 4%.**

Tali livelli di servizio, con un relativo numero progressivo di chiamata, dovranno essere documentati dal Fornitore nei termini di tempi e percentuali sopra indicati; la documentazione relativa, generata mensilmente, dovrà essere conservata dal Fornitore per poter essere consegnata, su specifica richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione, in forma di foglio elettronico.

Il periodo di riferimento cui il report dovrà riferirsi sarà quello indicato nella stessa richiesta.

In caso di chiamata per malfunzionamento il Fornitore dovrà assegnare, e quindi comunicare via e-mail all'Amministrazione, un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di intervento) contestualmente alla ricezione della chiamata con l'indicazione della data ed ora di registrazione; i termini di erogazione del servizio di manutenzione in garanzia decorreranno dall'ora di registrazione della richiesta di intervento.

La Consip si riserva di controllare i livelli di servizio tramite i suddetti report, utilizzando eventualmente il supporto di una Società esterna. Tali verifiche saranno effettuabili a campione su iniziativa Consip con cadenza trimestrale durante tutto il periodo di validità della convenzione e dei relativi contratti attuativi. Nel caso in cui i valori rilevati dalla Società si dovessero discostare da

¹ Si definisce chiamata perduta la telefonata: 1) che non ottiene risposta da un operatore entro 90 secondi; 2) cui segue il segnale di occupato; 3) cui segue risposta immediata tramite messaggio pre-registrato; 4) viene messa in diretto contatto con la segreteria telefonica (soluzione ammessa solo per chiamate fuori orario servizio). I tempi indicati decorrono da quando l'utente ha effettuato tutte le selezioni necessarie a contattare l'operatore, quindi successive al messaggio riguardante la privacy e la selezione della coda telefonica.



quelli dichiarati, la Consip provvederà ad applicare le relative penali, come indicato all'articolo 12 dello Schema di Convenzione.

3.3 Gestione e manutenzione in garanzia delle apparecchiature

Il Fornitore dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura per la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla "data di accettazione delle apparecchiature", con le modalità ed i livelli di servizio indicati nel seguito del paragrafo, provvedendo a intervenire presso la sede di installazione dell'apparecchiatura (modalità "on-site"), e ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti.

In funzione della destinazione d'uso, le apparecchiature potranno essere corredate da due differenti tipologie di assistenza: **Standard (STD)** o **Next Business Day (NBD)**. Come indicato nelle tabelle di seguito, le due tipologie di assistenza hanno differenti livelli di servizio.

Qualora venga richiesta dalle Amministrazioni il servizio opzionale di estensione della garanzia per 24 mesi, la durata della gestione e manutenzione in garanzia delle apparecchiature dovrà essere garantita per la durata di 60 mesi.

Il servizio di manutenzione si intende comprensivo di tutte le parti, nonché di tutte le eventuali unità che dovessero essere impiegate, quali sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso.

Il servizio di manutenzione dovrà essere esteso a tutte le apparecchiature e le componenti opzionali hardware offerte, al sistema operativo, all'eventuale software di base e al firmware costituenti le apparecchiature.

Si precisa che, la manutenzione in garanzia sulle componenti opzionali, anche se acquistate in data successiva alla Data di accettazione delle apparecchiature, deve essere prestata fino alla scadenza del 36° o 60° (laddove esteso) a partire dalla "Data di accettazione delle apparecchiature".

Il Fornitore dovrà quindi fornire ed installare gratuitamente su richiesta dell'Amministrazione, gli adeguamenti (patch) rilasciati dal produttore del software (sistema operativo e software di base) nelle versioni dei prodotti installati per tutta la durata del periodo di garanzia.

A seguito di un intervento di ripristino del malfunzionamento, l'eventuale reinstallazione del sistema operativo avverrà solo se quest'ultimo verrà messo a disposizione dall'Amministrazione al tecnico, al momento dell'intervento di ripristino del guasto relativo all'intervento.

A fronte di un intervento di ripristino di malfunzionamento che includa la sostituzione di una o più componenti guaste, qualora l'ordinativo non includa il servizio opzionale di *Hard Disk Retention* (limitatamente a HDD e/o SDD e/o NVME), è fatto obbligo della Amministrazione Contraente la restituzione al Fornitore di suddette componenti.

L'acquisizione delle segnalazioni di intervento tecnico dovrà essere effettuato tramite il servizio di



Call Center come meglio indicato al paragrafo 3.2, e potrà essere richiesto anche mediante e-mail.

Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà rispettare i livelli di servizio riguardanti:

L1 – tempestività dell'intervento

Parametro	Tempo di intervento
Metrica	Unitaria
Valore di soglia	Assistenza Standard: entro 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento (ridotto a 4 ore nei capoluoghi di regione) Assistenza Next Business Day: entro il giorno lavorativo successivo dalla richiesta di intervento.
Modalità di misura	Descrizione: Il tempo di risposta viene calcolato dal momento dell'apertura della chiamata al Call Center o tramite l'alert/ la segnalazione/ la e-mail ricevuta attraverso le funzionalità di "Remote Monitoring e Alert" (da parte dell'Amministratore o da parte dell'apparecchiatura stessa, per i lotti dove prevista tale funzionalità), al momento in cui il Tecnico adibito all'intervento si presenta presso l'utente stesso. Nel caso sia necessario un intervento la richiesta dovrà essere processata dal Fornitore che, verificata la disponibilità dei tecnici con skills adeguati nella zona competente e la disponibilità delle scorte per l'intervento richiesto attiverà l'intervento del Tecnico. L'orario di arrivo al sito di installazione dell'apparecchiatura e le generalità del Tecnico designato per l'intervento saranno comunicate telefonicamente all'utente. Alla fine dell'intervento, il Tecnico compila e firma il "Verbale di Manutenzione in garanzia"; tale rapporto è controfirmato e timbrato dalla Amministrazione contraente che ne tiene una copia, attestando così formalmente il lavoro eseguito.

L2 – tempestività di risoluzione dei problemi/malfunzionamenti hardware e software

Parametro	Tempo impiegato per la risoluzione dell'inconveniente e la ripresa dell'operatività del server
Metrica	Unitaria
Valore di soglia	Assistenza Standard: 8 ore lavorative dall'inizio dell'intervento (ridotto a 4 ore nei capoluoghi di regione). Assistenza Next Business Day: 8 ore lavorative dall'inizio dell'intervento.
Modalità di misura	Descrizione: Il tempo di risoluzione viene calcolato dal momento in cui il Tecnico adibito all'intervento si presenta presso l'utente a quello in cui il problema viene risolto. Alla fine dell'intervento, il Tecnico compila e firma il "Verbale di Manutenzione in garanzia"; tale rapporto è controfirmato e timbrato dalla Amministrazione contraente che ne tiene una copia, attestando così formalmente il lavoro eseguito.

Per ogni intervento di manutenzione in garanzia, ed al termine dello stesso, dovrà essere redatto dal Fornitore un apposito **"verbale di manutenzione in garanzia"**, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto della



tipologia di intervento, delle attività svolte e dei livelli di servizio ottenuti; dovranno essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni:

- la data e il luogo dell'avvenuto intervento;
- l'identificativo unico di installazione (assegnato dal Fornitore all'atto dell'installazione);
- un identificativo unico dell'intervento;
- un identificativo unico della chiamata (corrispondente a quello assegnato dal Call Center all'atto dell'apertura della richiesta di intervento) ed il corrispondente orario e data di apertura;
- il numero delle apparecchiature oggetto del servizio;
- il quantitativo (numero) e la tipologia delle apparecchiature e della componentistica opzionale consegnata ed installata, nonché l'elenco delle caratteristiche tecniche;
- una descrizione delle attività svolte durante l'intervento;
- in caso di sostituzione di componenti, gli identificativi (*part number*) delle componenti sostituite e di quelle di rimpiazzo;
- l'orario e la data di inizio dell'intervento;
- l'orario e la data di termine dell'intervento;
- l'orario e la data di ripristino dell'operatività delle apparecchiature.

La sottoscrizione del verbale da parte dell'incaricato del Fornitore e dell'incaricato dell'Amministrazione, concluderà le attività di "Manutenzione in garanzia".

3.4 Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature, eventualmente attivabile qualora richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore.

Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei R.A.E.E. professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Resta inteso, peraltro, che è estranea all'oggetto della Convenzione la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione (es.: "verbale di fuori uso" dell'U.T.E., ecc.).

A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente nella circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 29 dicembre 2009 e nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto dal 14 marzo 2014, n. 49, alle apparecchiature oggetto dell'ordinativo di fornitura.



Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio ritiro e trattamento dei R.A.E.E., di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell'Amministrazione medesima anche prima della stipula della Convenzione, purché immesse sul mercato dopo il 31 dicembre 2010.

Il servizio, qualora richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere erogato entro i termini di seguito descritti, previa indicazione dell'Amministrazione al Fornitore della tipologia di R.A.E.E. che intende avviare al trattamento:

Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 3 – Lotto 4 – Lotto 5 – Lotto 6 – Lotto 7

- per ordinativo di fornitura fino a n. 250 apparecchiature, entro e non oltre 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordinativo di fornitura da n. 251 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 70 (settanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordinativo di fornitura superiore a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 110 (centodieci) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

Lotto 8

- per ordinativo di fornitura fino a n. 5 apparecchiature, entro e non oltre 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordinativo di fornitura da n. 6 fino a n. 10 apparecchiature, entro e non oltre 70 (settanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine";
- per ordinativo di fornitura superiore a n. 10 apparecchiature, entro e non oltre 110 (centodieci) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine".

Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

Riguardo alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.



3.5 Servizio di integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing dell'Amministrazione

L'Amministrazione può richiedere, in fase di ordinativo di fornitura, che il Fornitore effettui un'integrazione del proprio flusso di gestione delle richieste di intervento con il sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione. In sede di Convenzione il Fornitore valuterà quale tra le seguenti integrazioni intende attivare:

- a) integrazione SW dei sistemi Trouble Ticketing dell'Amministrazione: integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing ad esempio attraverso l'utilizzo di web-services, tabelle di frontiera, procedure Extract-Transform-Load (ETL);
- b) accesso tramite web-interface al sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione: attraverso apposite credenziali (user/password) il personale del Fornitore accederà sul portale di Trouble Ticketing dell'Amministrazione ed aggiornerà lo stato della richiesta di intervento;
- c) invio di e-mail "strutturata": l'invio delle informazioni necessarie all'aggiornamento dello stato di una richiesta avverrà mediante l'interscambio di e-mail strutturate, affinché un'apposita procedura SW possa interpretarne in modo automatico il contenuto ed effettuare l'aggiornamento.

La scelta del Fornitore di attivare una delle tre soluzioni indicate è da intendersi per singolo ordinativo, in base al sistema di trouble ticketing e su richiesta dell'Amministrazione richiedente. I dati da scambiare non sono esclusivamente nel precedente paragrafo 3.4, ma integrati eventualmente da altri dati forniti e richiesti dall'Amministrazione.

3.6 Responsabile generale della Fornitura

Per la gestione dei servizi a supporto della fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile generale della Fornitura.

Se durante la vigenza della Convenzione la persona individuata e selezionata non sarà disponibile, anche per un brevissimo periodo, a svolgere le attività previste, il Fornitore dovrà sostituirla garantendo in ogni caso la continuità della fornitura e dei servizi connessi ed opzionali, con una figura professionale con profilo almeno equivalente a quello presentato in fase di offerta, e confermato in fase di stipula, seguendo le indicazioni contenute nel presente Capitolato Tecnico.

Il Responsabile generale della Fornitura deve avere le competenze, i compiti e le responsabilità di seguito riportate:

- essere in possesso di un Diploma di Laurea;
- avere conseguito, in aziende operanti nel settore dell'IT, almeno 12 (dodici) anni di esperienza, di cui almeno 5 (cinque) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste;



- ovvero in alternativa ai due precedenti punti, deve essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore e deve avere conseguito, in aziende operanti nel settore dell'IT, almeno 17 (diciassette) anni di esperienza, di cui almeno 5 (cinque) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile Generale della Fornitura avrà la responsabilità delle seguenti attività:

- gestione dei rapporti direttamente con la Consip S.p.A. e non con le Amministrazioni ordinanti, salvo un suo diretto ed eventuale interessamento di natura discrezionale, comunque per motivi di carattere straordinario, e su specifica richiesta di Consip;
- impostazione, organizzazione, pianificazione e controllo di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste su tutto il territorio nazionale;
- supervisione delle attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi di fornitura;
- monitoraggio dell'andamento delle installazioni e controllo del rispetto dei piani di installazione concordati con le Amministrazioni ordinanti;
- monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio di manutenzione in garanzia per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione;
- reporting sull'andamento della Convenzione come descritto nello schema di convenzione all'art. 8 della Convenzione – “Servizi connessi ed opzionali e reportistica;
- gestione dei reclami/disservizi da parte delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A..



4. DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI E DEI SERVIZI OPZIONALI

4.1 Caratteristiche generali della fornitura delle componenti opzionali

Nel presente paragrafo viene riportato, per ogni lotto, il dettaglio delle caratteristiche tecniche minime di ogni singolo componente opzionale aggiuntivo (di seguito, anche “Opzione/i”) per le apparecchiature previste dalla fornitura. Nelle componenti opzionali rientrano hardware e software.

Il prezzo delle componenti opzioni non è ricompreso nel prezzo delle apparecchiature base di ogni lotto e viene espresso dal Fornitore distintamente da quest’ultimo; in particolare, il prezzo di ciascun componente opzionale richiesto dall’Amministrazione è da intendersi come “prezzo addizionale” rispetto al prezzo dell’apparecchiatura base.

Le componenti opzionali potranno essere ordinate dalle Amministrazioni contraenti sia contestualmente all’acquisto dell’apparecchiatura base, sia successivamente entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di scadenza originaria della Convenzione anche eventualmente prorogata.

Nell’ipotesi in cui le suddette componenti opzionali siano acquistate successivamente, condizione essenziale per procedere all’acquisto delle stesse è che le Amministrazioni si siano riservate il diritto di acquistare le medesime componenti opzionali già in sede di Ordinativo di Fornitura dell’apparecchiatura base, effettuato tramite Piattaforma. In tal caso, le Amministrazioni comunicheranno quindi tramite piattaforma tale volontà di procedere agli acquisti successivi delle componenti opzionali.

Qualora, invece, l’Amministrazione non si sia riservata, in sede di Ordinativo di Fornitura dell’apparecchiatura base, il diritto di acquistare le Opzioni anche successivamente solo mediante un preventivo accordo scritto tra le parti.

Si precisa che le Opzioni non potranno essere ordinate a prescindere dalla fornitura delle apparecchiature base, ma solo come implementazione successiva o contestuale della apparecchiatura base stessa ed in quantità non superiore al massimo tecnologicamente e fisicamente permesso dalla apparecchiatura offerta.

Poiché l’apparecchiatura base offerta dall’Aggiudicatario potrebbe avere caratteristiche migliorative rispetto a quelle richieste come minime (in termini di espandibilità, scalabilità e modularità), le quantità dei componenti opzionali aggiuntivi ordinabili, al di là delle stime di cui al Disciplinare di gara (non vincolanti ai fini contrattuali), dipenderanno dalle suddette caratteristiche di espandibilità, scalabilità e modularità delle apparecchiature base offerte dal Fornitore.

L’installazione delle Opzioni e l’eventuale riconfigurazione delle apparecchiature base sarà effettuata dal Fornitore, sotto la sua completa responsabilità, ed ogni eventuale malfunzionamento legato all’implementazione dovrà essere considerato riconducibile alla normale gestione del servizio connesso di manutenzione in garanzia.



4.2 Caratteristiche tecniche delle componenti opzionali

Di seguito sono elencate le caratteristiche tecniche minime delle componenti opzionali con la relativa possibilità di acquisto (contestuale o successivo all'oggetto primario Server).

La colonna "C/S" indica: "C" - la componente opzionale potrà essere acquistata solo in maniera contestuale all'apparecchiatura; "S" - la componente opzionale potrà essere acquistata sia in maniera contestuale all'apparecchiatura sia successivamente.

4.2.1 - Lotto 1

N°	Denominazione delle componenti opzionali	C/S	Descrizione delle caratteristiche tecniche minime
L1N04	OpzRAM32GB	S	Modulo di espansione di 32GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L1N05	OpzRAM64GB	S	Modulo di espansione di 64GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L1N07	OpzGigabit10Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 10 Gbps short-range SFP+.
L1N08	Opz10Gigabit BaseT	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit BaseT o migliorativa.
L1N09	OpzGigabit	S	Controller aggiuntivo quad-port PCIe/OCF per Network Gigabit-Ethernet.
L1N10	OpzGigabit25Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 25 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 25 Gbps short-range SFP28.
L1N11	OpzFibreChannel	S	Scheda SAN dual-port Fibre Channel di almeno 32Gbps, con connessione SFP+ comprensiva di transceiver.
L1N12	OpzHDD1TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 1TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.
L1N13	OpzHDD2TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 2TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.
L1N18	OpzSSD-MU1,6TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Mixed Use "hot swap" di 1,6TB. Endurance DWPD >=3.0
L1N19	OpzSSD-RI1,92TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 1,92TB. Endurance DWPD >=0.9
L1N22	OpzDeviceCal	S	Singola CAL Device per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.
L1N23	OpzUserCal	S	Singola CAL User per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.
L1N26	OpzWinServSTD	C	Sistema Operativo Windows Server 2022 Standard Edition 2CPU/16core con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso, completo dell'ultima versione di "Service Pack" disponibile al momento dell'installazione, nonché di tutti i driver e le utilities necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura base. Dovranno essere inoltre forniti i supporti di installazione e la manualistica originale.
L1N27	OpzWinServSTD2core	S	Licenses pack di 2 core per Windows Server 2022.
L1N28	OpzOpenSource	C	Distribuzione del sistema operativo di tipo Open Source compatibile con l'apparecchiatura offerta comprensiva almeno di: <ul style="list-style-type: none">• codice sorgente del sistema operativo;• abilitazione ad un numero illimitato di utenti;• software per la gestione di configurazioni cluster (incluso cluster file system) ed eventuale licenza d'uso;• software o utilities di configurazione e installazione ed eventuale licenza d'uso;• supporti di installazione (media) e manualistica; Dovranno inoltre essere fornite tutte le licenze d'uso di eventuale software commerciale compreso all'interno della distribuzione.
L1N29	OpzGUI	C	Kit Graphical User Interface (GUI), contenuto in un cassetto da rack estraibile con guide telescopiche (dimensione massima 1U), contenente un monitor TFT 17" con risoluzioni pari a 1280x800 o superiori, ripiegabile a scomparsa, tastiera e dispositivo di puntamento, completamente compatibili con l'apparecchiatura server offerta e con la scheda grafica prevista nei precedenti paragrafi delle relative tipologie dei singoli lotti della relativa tabella, comprensivi di cavi di interfaccia e di alimentazione.
L1N30	OpzKVM	C	Apparato switch Kvm 16 porte overIP con possibilità di gestione da remoto attraverso interfaccia Ethernet comprensiva di staffe, di cavi, di accessori per il montaggio a rack e dei cavi di collegamento tra KVM e server oggetto di fornitura. Controllabile da remoto attraverso opportunità console di gestione.



L1N31	OpzRACK	C	<p>Armadio tecnico realizzato con intelaiatura interna atta a supportare pannelli e chassis normalizzati standard, con dimensioni di 482,5 mm (19") di larghezza, e multipli di 44,5 mm (U – unit) in altezza, con le seguenti caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - profondità esterna utile di almeno 1000 mm ed interna di almeno 950 mm; - altezza totale interna di almeno 42U utili; - dotato di almeno due barre di alimentazione (multiprese) con almeno 12 prese multistandard schuko + Bipasso ITA (10A+16A), protette da interruttori magneto-termici; - porte anteriori e posteriori in lamiera d'acciaio ugualmente grigliate; - opportuno collegamento di messa a terra con relativi cavi giallo-verdi; - parete anteriore e posteriore asportabile; - ingresso posteriore passacavi o di una opportuna apertura posteriore con piastra di chiusura; - pareti laterali in lamiera d'acciaio, asportabili; - parete anteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave; - parete posteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave; - opportuni dispositivi per la messa a livello della struttura; - dispositivo anti-ribaltamento; - struttura certificata per almeno 1000 kg di carico statico; - smontabile; - con 4 ruote; - tetto cieco in lamiera d'acciaio, in due parti per consentire entrata di cavi dall'alto; asportabile e fissato alla struttura portante dell'armadio a mezzo di viti coperte da tappi di gomma; - fondo aperto con capacità di ripartizione del carico e allestito con piedini di livellamento; <p>Il rack dovrà contenere tutte le minuterie metalliche, gli adattatori, le staffe tali da permettere l'alloggiabilità sia delle macchine acquisite tramite questa iniziativa sia delle apparecchiature che l'Amministrazione vorrà ospitare nel rack.</p>
L1N32	OpzUPS	C	<p>Dispositivo UPS di tipo On-line doppia conversione, strutturato per il montaggio a rack da 19", con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenza di almeno 3.000 VA/2.700W; - autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico; - con batterie senza manutenzione sostituibili a caldo (hotswap); - ingresso monofase; - bypass automatico e manuale; - porta di comunicazione USB o RS232 e 10/100 BaseT RJ45; - test di batteria automatico e manuale; - funzioni di autodiagnostica; - gestione SNMP; - software di gestione in ambiente Windows e Linux per la configurazione dei parametri operativi e per monitoraggio; - possibilità di programmare l'accensione e lo shutdown automatico; - possibilità d'impostazione, diretta o da software, della modalità di funzionamento più adeguata alla qualità di alimentazione; - implementazione della funzionalità di spegnimento UPS da pulsante remoto di emergenza. <p>Il dispositivo UPS dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità dal rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.</p>

Note:

la dimensione dei dischi e delle memorie (ad esclusione della componente opzionale RAM) presenti nelle componenti opzionali può variare fino al 10% in difetto (nessun limite in eccesso) qualora la dimensione riportata in tabella non sia fra le componenti costituenti il server oggetto di offerta

4.2.2 - Lotto 2

N°	Denominazione delle componenti opzionali	C/S	Descrizione delle caratteristiche tecniche minime
L2N03	OpzCPU Kit n. 1 Processore aggiuntivo	S	Processore aggiuntivo della stessa tipologia del processore installato, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica, mantenendo inalterate le funzionalità del sottosistema di I/O della configurazione iniziale.
L2N04	OpzRAM32GB	S	Modulo di espansione di 32GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L2N09	OpzGigabit	S	Controller aggiuntivo quad-port PCIe/OCP per Network Gigabit-Ethernet.
L2N12	OpzHDD1TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 1TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.



L2N13	OpzHDD2TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 2TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.
L2N19	OpzSSD-RI1,92TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 1,92TB. Endurance DWPD >=0.9
L2N22	OpzDeviceCal	S	Singola CAL Device per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.
L2N23	OpzUserCal	S	Singola CAL User per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.
L2N26	OpzWinServSTD	C	Sistema Operativo Windows Server 2022 Standard Edition 2CPU/16core con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso, completo dell'ultima versione di "Service Pack" disponibile al momento dell'installazione, nonché di tutti i driver e le utilities necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura base. Dovranno essere inoltre forniti i supporti di installazione e la manualistica originale.
L2N27	OpzWinServSTD2core	S	Licenses pack di 2 core per Windows Server 2022.
L2N28	OpzOpenSource	C	Distribuzione del sistema operativo di tipo Open Source compatibile con l'apparecchiatura offerta comprensiva almeno di: <ul style="list-style-type: none"> • codice sorgente del sistema operativo; • abilitazione ad un numero illimitato di utenti; • software per la gestione di configurazioni cluster (incluso cluster file system) ed eventuale licenza d'uso; • software o utilities di configurazione e installazione ed eventuale licenza d'uso; • supporti di installazione (media) e manualistica. Dovranno inoltre essere fornite tutte le licenze d'uso di eventuale software commerciale compreso all'interno della distribuzione.
L2N29	OpzGUI	C	Kit Graphical User Interface (GUI), costituito da un monitor da tavolo TFT 17", con risoluzione di 1024x768, intervallo di frequenze orizzontali di almeno 30KHz-60KHz, da una tastiera e da un dispositivo di puntamento (mouse), completamente compatibili con l'apparecchiatura server offerta e con la scheda grafica prevista nei precedenti paragrafi delle relative tipologie dei singoli lotti e dei cavi di interfaccia e di alimentazione.
L2N32	OpzUPS	C	Dispositivo UPS di tipo On-line doppia conversione, strutturato per il posizionamento deskside con altezza non superiore ai 70 cm, con: <ul style="list-style-type: none"> - potenza di almeno 3.000 VA/2.700W; - autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico; - con batterie senza manutenzione sostituibili a caldo (hotswap); - ingresso monofase; - bypass automatico e manuale; - porta di comunicazione USB o RS232 e 10/100 BaseT RJ45; - test di batteria automatico e manuale; - funzioni di autodiagnostica; - gestione SNMP; - software di gestione in ambiente Windows e Linux per la configurazione dei parametri operativi e per monitoraggio; - possibilità di programmare l'accensione e lo shutdown automatico; - possibilità d'impostazione, diretta o da software, della modalità di funzionamento più adeguata alla qualità di alimentazione; implementazione della funzionalità di spegnimento UPS da pulsante remoto di emergenza.

Note:

la dimensione dei dischi e delle memorie (ad esclusione della componente opzionale RAM) presenti nelle componenti opzionali può variare fino al 10% in difetto (nessun limite in eccesso) qualora la dimensione riportata in tabella non sia fra le componenti costituenti il server oggetto di offerta.

4.2.3 Lotto 3

N°	Denominazione delle componenti opzionali	C/S	Descrizione delle caratteristiche tecniche minime
L3N03	OpzCPU Kit n. 1 Processore aggiuntivo	S	Processore aggiuntivo della stessa tipologia del processore installato, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica, mantenendo inalterate le funzionalità del sottosistema di I/O della configurazione iniziale.
L3N04	OpzRAM32GB	S	Modulo di espansione di 32GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L3N05	OpzRAM64GB	S	Modulo di espansione di 64GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L3N07	OpzGigabit10Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 10 Gbps short-range SFP+.
L3N08	Opz10Gigabit BaseT	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit BaseT o migliorativa.
L3N09	OpzGigabit	S	Controller aggiuntivo quad-port PCIe/OCF per Network Gigabit-Ethernet.



L3N10	OpzGigabit25Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 25 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 25 Gbps short-range SFP28.
L3N11	OpzFibreChannel	S	Scheda SAN dual-port Fibre Channel di almeno 32Gbps, con connessione SFP+ comprensiva di transceiver.
L3N12	OpzHDD1TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 1TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.
L3N13	OpzHDD2TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 2TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.
L3N14	OpzHDD8TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 8TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 7.2 krpm.
L3N15	OpzHDD16TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 16TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 7.2 krpm.
L3N19	OpzSSD-R1,92TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 1,92TB. Endurance DWPD >=0.9
L3N20	OpzSSD-R13,8TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 3,84TB. Endurance DWPD >=0.9
L3N22	OpzDeviceCal	S	Singola CAL Device per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.
L3N23	OpzUserCal	S	Singola CAL User per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.
L3N26	OpzWinServSTD	C	Sistema Operativo Windows Server 2022 Standard Edition 2CPU/16core con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso, completo dell'ultima versione di "Service Pack" disponibile al momento dell'installazione, nonché di tutti i driver e le utilities necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura base. Dovranno essere inoltre forniti i supporti di installazione e la manualistica originale.
L3N27	OpzWinServSTD2core	S	Licenses pack di 2 core per Windows Server 2022.
L3N28	OpzOpenSource	C	Distribuzione del sistema operativo di tipo Open Source compatibile con l'apparecchiatura offerta comprensiva almeno di: <ul style="list-style-type: none">• codice sorgente del sistema operativo;• abilitazione ad un numero illimitato di utenti;• software per la gestione di configurazioni cluster (incluso cluster file system) ed eventuale licenza d'uso;• software o utilities di configurazione e installazione ed eventuale licenza d'uso;• supporti di installazione (media) e manualistica. Dovranno inoltre essere fornite tutte le licenze d'uso di eventuale software commerciale compreso all'interno della distribuzione.
L3N29	OpzGUI	C	Kit Graphical User Interface (GUI), contenuto in un cassetto da rack estraibile con guide telescopiche (dimensione massima 1U), contenente un monitor TFT 17" con risoluzioni pari a 1280x800 o superiori, ripiegabile a scomparsa, tastiera e dispositivo di puntamento, completamente compatibili con l'apparecchiatura server offerta e con la scheda grafica prevista nei precedenti paragrafi delle relative tipologie dei singoli lotti della relativa tabella, comprensivi di cavi di interfaccia e di alimentazione.
L3N30	OpzKVM	C	Apparato switch Kvm 16 porte overIP con possibilità di gestione da remoto attraverso interfaccia Ethernet comprensiva di staffe, di cavi, di accessori per il montaggio a rack e dei cavi di collegamento tra KVM e server oggetto di fornitura. Controllabile da remoto attraverso opportunità console di gestione.
L3N31	OpzRACK	C	Armadio tecnico realizzato con intelaiatura interna atta a supportare pannelli e chassis normalizzati standard, con dimensioni di 482,5 mm (19") di larghezza, e multipli di 44,5 mm (U – unit) in altezza, con le seguenti caratteristiche minime: <ul style="list-style-type: none">- profondità esterna utile di almeno 1000 mm ed interna di almeno 950 mm;- altezza totale interna di almeno 42U utili;- dotato di almeno due barre di alimentazione (multiprese) con almeno 12 prese multistandard schuko + Bipasso ITA (10A+16A), protette da interruttori magneto-termici;- porte anteriori e posteriori in lamiera d'acciaio ugualmente grigliate;- opportuno collegamento di messa a terra con relativi cavi giallo-verdi;- parete anteriore e posteriore asportabile;- ingresso posteriore passacavi o di una opportuna apertura posteriore con piastra di chiusura;- pareti laterali in lamiera d'acciaio, asportabili;- parete anteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave;- parete posteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave;- opportuni dispositivi per la messa a livello della struttura;- dispositivo anti-ribaltamento;- struttura certificata per almeno 1000 kg di carico statico;- smontabile;- con 4 ruote;- tetto cieco in lamiera d'acciaio, in due parti per consentire entrata di cavi dall'alto; asportabile e fissato alla struttura portante dell'armadio a mezzo di viti coperte da tappi di gomma;- fondo aperto con capacità di ripartizione del carico e allestito con piedini di livellamento; Il rack dovrà contenere tutte le minuterie metalliche, gli adattatori, le staffe tali da permettere l'alloggiabilità sia delle macchine acquisite tramite questa iniziativa sia delle apparecchiature che l'Amministrazione vorrà ospitare nel rack.



L3N32	OpzUPS	C	<p>Dispositivo UPS di tipo On-line doppia conversione, strutturato per il montaggio a rack da 19", con:</p> <ul style="list-style-type: none">- potenza di almeno 3.000 VA/2.700W;- autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico;- con batterie senza manutenzione sostituibili a caldo (hotswap);- ingresso monofase;- bypass automatico e manuale;- porta di comunicazione USB o RS232 e 10/100 BaseT RJ45;- test di batteria automatico e manuale;- funzioni di autodiagnostica;- gestione SNMP;- software di gestione in ambiente Windows e Linux per la configurazione dei parametri operativi e per monitoraggio;- possibilità di programmare l'accensione e lo shutdown automatico;- possibilità d'impostazione, diretta o da software, della modalità di funzionamento più adeguata alla qualità di alimentazione;- implementazione della funzionalità di spegnimento UPS da pulsante remoto di emergenza. <p>Il dispositivo UPS dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità dal rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.</p>
-------	--------	---	---

Note:

la dimensione dei dischi e delle memorie (ad esclusione della componente opzionale RAM) presenti nelle componenti opzionali può variare fino al 10% in difetto (nessun limite in eccesso) qualora la dimensione riportata in tabella non sia fra le componenti costituenti il server oggetto di offerta.

4.2.4 Lotto 4

N°	Denominazione delle componenti opzionali	C/S	Descrizione delle caratteristiche tecniche minime
L4N03	OpzCPU Kit n. 1 Processore aggiuntivo	S	Processore aggiuntivo della stessa tipologia del processore installato, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica, mantenendo inalterate le funzionalità del sottosistema di I/O della configurazione iniziale.
L4N04	OpzRAM32GB	S	Modulo di espansione di 32GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L4N05	OpzRAM64GB	S	Modulo di espansione di 64GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L4N06	Opz100Gbit	S	Controller aggiuntivo single port PCIe/OCF per Network Gigabit di almeno 100 Gbit o migliorativa, con modulo ottico 100 Gbit short-range QSFP28 o QSFP56
L4N07	OpzGigabit10Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 10 Gbps short-range SFP+.
L4N08	Opz10Gigabit BaseT	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit BaseT o migliorativa.
L4N09	OpzGigabit	S	Controller aggiuntivo quad-port PCIe/OCF per Network Gigabit-Ethernet.
L4N10	OpzGigabit25Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 25 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 25 Gbps short-range SFP28.
L4N11	OpzFibreChannel	S	Scheda SAN dual-port Fibre Channel di almeno 32Gbps, con connessione SFP+ comprensiva di transceiver.
L4N12	OpzHDD1TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 1TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.
L4N13	OpzHDD2TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 2TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.
L4N16	OpzNVME-MU1,6TB	C	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo NVME Mixed Use di 1,6TB. Endurance DDPD >=3.0
L4N17	OpzNVME-RI3,84TB	C	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo NVME Read Intensive di 3,84TB. Endurance DDPD >=0.9
L4N18	OpzSSD-MU1,6TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Mixed Use "hot swap" di 1,6TB. Endurance DDPD >=3.0
L4N19	OpzSSD-RI1,92TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 1,92TB. Endurance DDPD >=0.9
L4N20	OpzSSD-RI3,8TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 3,84TB. Endurance DDPD >=0.9
L4N21	OpzSSD-RI7,68TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 7,68TB. Endurance DDPD >=0.9
L4N22	OpzDeviceCal	S	Singola CAL Device per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.



L4N23	OpzUserCal	S	Singola CAL User per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.
L4N24	OpzWinServDC	C	Sistema Operativo Windows Server 2022 Datacenter con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso, completo dell'ultima versione di "Service Pack" disponibile al momento dell'installazione, nonché di tutti i driver e le utilities necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura base. Dovranno essere inoltre forniti i supporti di installazione e la manualistica originale.
L4N25	OpzWinServDC2core	S	Licenses pack di 2 core per Windows Server DC 2022.
L4N26	OpzWinServSTD	C	Sistema Operativo Windows Server 2022 Standard Edition 2CPU/16core con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso, completo dell'ultima versione di "Service Pack" disponibile al momento dell'installazione, nonché di tutti i driver e le utilities necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura base. Dovranno essere inoltre forniti i supporti di installazione e la manualistica originale.
L4N27	OpzWinServSTD2core	S	Licenses pack di 2 core per Windows Server 2022.
L4N28	OpzOpenSource	C	Distribuzione del sistema operativo di tipo Open Source compatibile con l'apparecchiatura offerta comprensiva almeno di: <ul style="list-style-type: none">• codice sorgente del sistema operativo;• abilitazione ad un numero illimitato di utenti;• software per la gestione di configurazioni cluster (incluso cluster file system) ed eventuale licenza d'uso;• software o utilities di configurazione e installazione ed eventuale licenza d'uso;• supporti di installazione (media) e manualistica. Dovranno inoltre essere fornite tutte le licenze d'uso di eventuale software commerciale compreso all'interno della distribuzione.
L4N29	OpzGUI	C	Kit Graphical User Interface (GUI), contenuto in un cassetto da rack estraibile con guide telescopiche (dimensione massima 1U), contenente un monitor TFT 17" con risoluzioni pari a 1280x800 o superiori, ripiegabile a scomparsa, tastiera e dispositivo di puntamento, completamente compatibili con l'apparecchiatura server offerta e con la scheda grafica prevista nei precedenti paragrafi delle relative tipologie dei singoli lotti della relativa tabella, comprensivi di cavi di interfaccia e di alimentazione.
L4N30	OpzKVM	C	Apparato switch Kvm 16 porte overIP con possibilità di gestione da remoto attraverso interfaccia Ethernet comprensiva di staffe, di cavi, di accessori per il montaggio a rack e dei cavi di collegamento tra KVM e server oggetto di fornitura. Controllabile da remoto attraverso opportunità console di gestione.
L4N31	OpzRACK	C	Armadio tecnico realizzato con intelaiatura interna atta a supportare pannelli e chassis normalizzati standard, con dimensioni di 482,5 mm (19") di larghezza, e multipli di 44,5 mm (U – unit) in altezza, con le seguenti caratteristiche minime: <ul style="list-style-type: none">- profondità esterna utile di almeno 1000 mm ed interna di almeno 950 mm;- altezza totale interna di almeno 42U utili;- dotato di almeno due barre di alimentazione (multiprese) con almeno 12 prese multistandard schuko + Bipasso ITA (10A+16A), protette da interruttori magnetotermici;- porte anteriori e posteriori in lamiera d'acciaio ugualmente grigliate;- opportuno collegamento di messa a terra con relativi cavi giallo-verdi;- parete anteriore e posteriore asportabile;- ingresso posteriore passacavi o di una opportuna apertura posteriore con piastra di chiusura;- pareti laterali in lamiera d'acciaio, asportabili;- parete anteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave;- parete posteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave;- opportuni dispositivi per la messa a livello della struttura;- dispositivo anti-ribaltamento;- struttura certificata per almeno 1000 kg di carico statico;- smontabile;- con 4 ruote;- tetto cieco in lamiera d'acciaio, in due parti per consentire entrata di cavi dall'alto; asportabile e fissato alla struttura portante dell'armadio a mezzo di viti coperte da tappi di gomma;- fondo aperto con capacità di ripartizione del carico e allestito con piedini di livellamento; Il rack dovrà contenere tutte le minuterie metalliche, gli adattatori, le staffe tali da permettere l'alloggiabilità sia delle macchine acquisite tramite questa iniziativa sia delle apparecchiature che l'Amministrazione vorrà ospitare nel rack.
L4N32	OpzUPS	C	Dispositivo UPS di tipo On-line doppia conversione, strutturato per il montaggio a rack da 19", con: <ul style="list-style-type: none">- potenza di almeno 3.000 VA/2.700W;- autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico;- con batterie senza manutenzione sostituibili a caldo (hotswap);- ingresso monofase;- bypass automatico e manuale;- porta di comunicazione USB o RS232 e 10/100 BaseT RJ45;- test di batteria automatico e manuale;- funzioni di autodiagnostica;- gestione SNMP;- software di gestione in ambiente Windows e Linux per la configurazione dei parametri operativi e per monitoraggio;



			<ul style="list-style-type: none">- possibilità di programmare l'accensione e lo shutdown automatico;- possibilità d'impostazione, diretta o da software, della modalità di funzionamento più adeguata alla qualità di alimentazione;- implementazione della funzionalità di spegnimento UPS da pulsante remoto di emergenza. <p>Il dispositivo UPS dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità dal rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.</p>
--	--	--	---

Note:

la dimensione dei dischi e delle memorie (ad esclusione della componente opzionale RAM) presenti nelle componenti opzionali può variare fino al 10% in difetto (nessun limite in eccesso) qualora la dimensione riportata in tabella non sia fra le componenti costituenti il server oggetto di offerta.

Con riferimento all'alloggiamento delle memorie NVME (OpzNVME1,6TB), qualora incluse nell'ordinativo, il prezzo dell'apparecchiatura di base sarà incrementato del 4% rispetto il prezzo offerto in gara per suddette apparecchiature. Il prezzo complessivo dell'apparecchiatura di base sarà arrotondato per eccesso alla seconda cifra decimale. Tale incremento non è previsto in relazione ad eventuali memorie NVME ordinate, ma presenti nelle ulteriori componenti opzionali di cui al paragrafo 4.4.

4.2.5 Lotto 5

N°	Denominazione delle componenti opzionali	C/S	Descrizione delle caratteristiche tecniche minime
L5N03	OpzCPU Kit n. 2 Processori aggiuntivi	S	n.2 processori aggiuntivi della stessa tipologia dei processori installati, comprendenti tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica, mantenendo inalterate le funzionalità del sottosistema di I/O della configurazione iniziale.
L5N04	OpzRAM32GB	S	Modulo di espansione di 32GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L5N05	OpzRAM64GB	S	Modulo di espansione di 64GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L5N07	OpzGigabit10Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 10 Gbps short-range SFP+.
L5N08	Opz10Gigabit BaseT	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit BaseT o migliorativa.
L5N09	OpzGigabit	S	Controller aggiuntivo quad-port PCIe/OCF per Network Gigabit-Ethernet.
L5N10	OpzGigabit25Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 25 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 25 Gbps short-range SFP28.
L5N11	OpzFibreChannel	S	Scheda SAN dual-port Fibre Channel di almeno 32Gbps, con connessione SFP+ comprensiva di transceiver.
L5N12	OpzHDD1TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 1TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.
L5N13	OpzHDD2TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 2TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.
L5N18	OpzSSD-MU1,6TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Mixed Use "hot swap" di 1,6TB. Endurance DWPD >=3.0
L5N19	OpzSSD-RI1,92TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 1,92TB. Endurance DWPD >=0.9
L5N20	OpzSSD-RI3,8TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 3,84TB. Endurance DWPD >=0.9
L5N22	OpzDeviceCal	S	Singola CAL Device per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.
L5N23	OpzUserCal	S	Singola CAL User per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.
L5N26	OpzWinServSTD	C	Sistema Operativo Windows Server 2022 Standard Edition 2CPU/16core con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso, completo dell'ultima versione di "Service Pack" disponibile al momento dell'installazione, nonché di tutti i driver e le utilities necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura base. Dovranno essere inoltre forniti i supporti di installazione e la manualistica originale.
L5N27	OpzWinServSTD2core	S	Licenses pack di 2 core per Windows Server 2022.
L5N28	OpzOpenSource	C	Distribuzione del sistema operativo di tipo Open Source compatibile con l'apparecchiatura offerta comprensiva almeno di: <ul style="list-style-type: none">• codice sorgente del sistema operativo;• abilitazione ad un numero illimitato di utenti;• software per la gestione di configurazioni cluster (incluso cluster file system) ed



			eventuale licenza d'uso; • software o utilities di configurazione e installazione ed eventuale licenza d'uso; • supporti di installazione (media) e manualistica. Dovranno inoltre essere fornite tutte le licenze d'uso di eventuale software commerciale compreso all'interno della distribuzione.
L5N29	OpzGUI	C	Kit Graphical User Interface (GUI), contenuto in un cassetto da rack estraibile con guide telescopiche (dimensione massima 1U), contenente un monitor TFT 17" con risoluzioni pari a 1280x800 o superiori, ripiegabile a scomparsa, tastiera e dispositivo di puntamento, completamente compatibili con l'apparecchiatura server offerta e con la scheda grafica prevista nei precedenti paragrafi delle relative tipologie dei singoli lotti della relativa tabella, comprensivi di cavi di interfaccia e di alimentazione.
L5N30	OpzKVM	C	Apparato switch Kvm 16 porte overIP con possibilità di gestione da remoto attraverso interfaccia Ethernet comprensiva di staffe, di cavi, di accessori per il montaggio a rack e dei cavi di collegamento tra KVM e server oggetto di fornitura. Controllabile da remoto attraverso opportunità console di gestione.
L5N31	OpzRACK	C	Armadio tecnico realizzato con intelaiatura interna atta a supportare pannelli e chassis normalizzati standard, con dimensioni di 482,5 mm (19") di larghezza, e multipli di 44,5 mm (U – unit) in altezza, con le seguenti caratteristiche minime: - profondità esterna utile di almeno 1000 mm ed interna di almeno 950 mm; - altezza totale interna di almeno 42U utili; - dotato di almeno due barre di alimentazione (multiprese) con almeno 12 prese multistandard schuko + Bipasso ITA (10A+16A), protette da interruttori magneto-termici; - porte anteriori e posteriori in lamiera d'acciaio ugualmente grigliate; - opportuno collegamento di messa a terra con relativi cavi giallo-verdi; - parete anteriore e posteriore asportabile; - ingresso posteriore passacavi o di una opportuna apertura posteriore con piastra di chiusura; - pareti laterali in lamiera d'acciaio, asportabili; - parete anteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave; - parete posteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave; - opportuni dispositivi per la messa a livello della struttura; - dispositivo anti-ribaltamento; - struttura certificata per almeno 1000 kg di carico statico; - smontabile; - con 4 ruote; - tetto cieco in lamiera d'acciaio, in due parti per consentire entrata di cavi dall'alto; asportabile e fissato alla struttura portante dell'armadio a mezzo di viti coperte da tappi di gomma; - fondo aperto con capacità di ripartizione del carico e allestito con piedini di livellamento; Il rack dovrà contenere tutte le minuterie metalliche, gli adattatori, le staffe tali da permettere l'alloggiabilità sia delle macchine acquisite tramite questa iniziativa sia delle apparecchiature che l'Amministrazione vorrà ospitare nel rack.
L5N32	OpzUPS	C	Dispositivo UPS di tipo On-line doppia conversione, strutturato per il montaggio a rack da 19", con: - potenza di almeno 3.000 VA/2.700W; - autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico; - con batterie senza manutenzione sostituibili a caldo (hotswap); - ingresso monofase; - bypass automatico e manuale; - porta di comunicazione USB o RS232 e 10/100 BaseT RJ45; - test di batteria automatico e manuale; - funzioni di autodiagnostica; - gestione SNMP; - software di gestione in ambiente Windows e Linux per la configurazione dei parametri operativi e per monitoraggio; - possibilità di programmare l'accensione e lo shutdown automatico; - possibilità d'impostazione, diretta o da software, della modalità di funzionamento più adeguata alla qualità di alimentazione; - implementazione della funzionalità di spegnimento UPS da pulsante remoto di emergenza. Il dispositivo UPS dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità dal rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.

Note:

la dimensione dei dischi e delle memorie (ad esclusione della componente opzionale RAM) presenti nelle componenti opzionali può variare fino al 10% in difetto (nessun limite in eccesso) qualora la dimensione riportata in tabella non sia fra le componenti costituenti il server oggetto di offerta.



4.2.6 Lotto 6

N°	Denominazione delle componenti opzionali	C/S	Descrizione delle caratteristiche tecniche minime
L6N03	OpzCPU Kit n. 2 Processori aggiuntivi	S	n.2 processori aggiuntivi della stessa tipologia dei processori installati, comprendenti tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica, mantenendo inalterate le funzionalità del sottosistema di I/O della configurazione iniziale.
L6N04	OpzRAM32GB	S	Modulo di espansione di 32GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L6N05	OpzRAM64GB	S	Modulo di espansione di 64GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L6N06	Opz100Gbit	S	Controller aggiuntivo single port PCIe/OCF per Network Gigabit di almeno 100 Gbit o migliorativa, con modulo ottico 100 Gbit short-range QSFP28 o QSFP56
L6N07	OpzGigabit10Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 10 Gbps short-range SFP+.
L6N08	Opz10Gigabit BaseT	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit BaseT o migliorativa.
L6N09	OpzGigabit	S	Controller aggiuntivo quad-port PCIe/OCF per Network Gigabit-Ethernet.
L6N10	OpzGigabit25Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 25 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 25 Gbps short-range SFP28.
L6N11	OpzFibreChannel	S	Scheda SAN dual-port Fibre Channel di almeno 32Gbps, con connessione SFP+ comprensiva di transceiver.
L6N12	OpzHDD1TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 1TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.
L6N13	OpzHDD2TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 2TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.
L6N16	OpzNVME-MU1,6TB	C	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo NVME Mixed Use di 1,6TB. Endurance DDPD >=3.0
L6N17	OpzNVME-RI3,84TB	C	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo NVME Read Intensive di 3,84TB. Endurance DDPD >=0.9
L6N18	OpzSSD-MU1,6TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Mixed Use "hot swap" di 1,6TB. Endurance DDPD >=3.0
L6N19	OpzSSD-RI1,92TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 1,92TB. Endurance DDPD >=0.9
L6N20	OpzSSD-RI3,8TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 3,84TB. Endurance DDPD >=0.9
L6N21	OpzSSD-RI7,68TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 7,68TB. Endurance DDPD >=0.9
L6N22	OpzDeviceCal	S	Singola CAL Device per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.
L6N23	OpzUserCal	S	Singola CAL User per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.
L6N24	OpzWinServDC	C	Sistema Operativo Windows Server 2022 Datacenter con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso, completo dell'ultima versione di "Service Pack" disponibile al momento dell'installazione, nonché di tutti i driver e le utilities necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura base. Dovranno essere inoltre forniti i supporti di installazione e la manualistica originale.
L6N25	OpzWinServDC2core	S	Licenses pack di 2 core per Windows Server DC 2022.
L6N26	OpzWinServSTD	C	Sistema Operativo Windows Server 2022 Standard Edition 2CPU/16core con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso, completo dell'ultima versione di "Service Pack" disponibile al momento dell'installazione, nonché di tutti i driver e le utilities necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura base. Dovranno essere inoltre forniti i supporti di installazione e la manualistica originale.
L6N27	OpzWinServSTD2core	S	Licenses pack di 2 core per Windows Server 2022.
L6N28	OpzOpenSource	C	Distribuzione del sistema operativo di tipo Open Source compatibile con l'apparecchiatura offerta comprensiva almeno di: <ul style="list-style-type: none">• codice sorgente del sistema operativo;• abilitazione ad un numero illimitato di utenti;• software per la gestione di configurazioni cluster (incluso cluster file system) ed eventuale licenza d'uso;• software o utilities di configurazione e installazione ed eventuale licenza d'uso;• supporti di installazione (media) e manualistica. Dovranno inoltre essere fornite tutte le licenze d'uso di eventuale software commerciale compreso all'interno della distribuzione.
L6N29	OpzGUI	C	Kit Graphical User Interface (GUI), contenuto in un cassetto da rack estraibile con guide telescopiche (dimensione massima 1U), contenente un monitor TFT 17" con risoluzioni pari a 1280x800 o superiori, ripiegabile a scomparsa, tastiera e dispositivo di puntamento, completamente compatibili con l'apparecchiatura server offerta e con la scheda grafica prevista nei precedenti paragrafi delle relative tipologie dei singoli lotti della relativa tabella, comprensivi di cavi di interfaccia e di alimentazione.



L6N30	OpzKVM	C	Apparato switch Kvm 16 porte overIP con possibilità di gestione da remoto attraverso interfaccia Ethernet comprensiva di staffe, di cavi, di accessori per il montaggio a rack e dei cavi di collegamento tra KVM e server oggetto di fornitura. Controllabile da remoto attraverso opportunità console di gestione.
L6N31	OpzRACK	C	Armadio tecnico realizzato con intelaiatura interna atta a supportare pannelli e chassis normalizzati standard, con dimensioni di 482,5 mm (19") di larghezza, e multipli di 44,5 mm (U – unit) in altezza, con le seguenti caratteristiche minime: <ul style="list-style-type: none">- profondità esterna utile di almeno 1000 mm ed interna di almeno 950 mm;- altezza totale interna di almeno 42U utili;- dotato di almeno due barre di alimentazione (multiprese) con almeno 12 prese multistandard schuko + Bipasso ITA (10A+16A), protette da interruttori magnetotermici;- porte anteriori e posteriori in lamiera d'acciaio ugualmente grigliate;- opportuno collegamento di messa a terra con relativi cavi giallo-verdi;- parete anteriore e posteriore asportabile;- ingresso posteriore passacavi o di una opportuna apertura posteriore con piastra di chiusura;- pareti laterali in lamiera d'acciaio, asportabili;- parete anteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave;- parete posteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave;- opportuni dispositivi per la messa a livello della struttura;- dispositivo anti-ribaltamento;- struttura certificata per almeno 1000 kg di carico statico;- smontabile;- con 4 ruote;- tetto cieco in lamiera d'acciaio, in due parti per consentire entrata di cavi dall'alto; asportabile e fissato alla struttura portante dell'armadio a mezzo di viti coperte da tappi di gomma;- fondo aperto con capacità di ripartizione del carico e allestito con piedini di livellamento; Il rack dovrà contenere tutte le minuterie metalliche, gli adattatori, le staffe tali da permettere l'alloggiabilità sia delle macchine acquisite tramite questa iniziativa sia delle apparecchiature che l'Amministrazione vorrà ospitare nel rack.
L6N32	OpzUPS	C	Dispositivo UPS di tipo On-line doppia conversione, strutturato per il montaggio a rack da 19", con: <ul style="list-style-type: none">- potenza di almeno 3.000 VA/2.700W;- autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico;- con batterie senza manutenzione sostituibili a caldo (hotswap);- ingresso monofase;- bypass automatico e manuale;- porta di comunicazione USB o RS232 e 10/100 BaseT RJ45;- test di batteria automatico e manuale;- funzioni di autodiagnostica;- gestione SNMP;- software di gestione in ambiente Windows e Linux per la configurazione dei parametri operativi e per monitoraggio;- possibilità di programmare l'accensione e lo shutdown automatico;- possibilità d'impostazione, diretta o da software, della modalità di funzionamento più adeguata alla qualità di alimentazione;- implementazione della funzionalità di spegnimento UPS da pulsante remoto di emergenza. Il dispositivo UPS dovrà essere fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità dal rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.

Note:

la dimensione dei dischi e delle memorie (ad esclusione della componente opzionale RAM) presenti nelle componenti opzionali può variare fino al 10% in difetto (nessun limite in eccesso) qualora la dimensione riportata in tabella non sia fra le componenti costituenti il server oggetto di offerta.

Con riferimento all'alloggiamento delle memorie NVME (OpzNVME1,6TB), qualora incluse nell'ordinativo, il prezzo dell'apparecchiatura di base sarà incrementato del 2% rispetto il prezzo offerto in gara per suddette apparecchiature. Il prezzo complessivo dell'apparecchiatura di base sarà arrotondato per eccesso alla seconda cifra decimale. Tale incremento non è previsto in relazione ad eventuali memorie NVME ordinate, ma presenti nelle ulteriori componenti opzionali di cui al paragrafo 4.4.

4.2.7 Lotto 7



N°	Denominazione delle componenti opzionali	C/S	Descrizione delle caratteristiche tecniche minime
L7N03	OpzCPU Kit n. 1 Processore aggiuntivo	S	n.1 processore aggiuntivo della stessa tipologia dei processori installati, comprendenti tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica, mantenendo inalterate le funzionalità del sottosistema di I/O della configurazione iniziale.
L7N04	OpzRAM32GB	S	Modulo di espansione di 32GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L7N05	OpzRAM64GB	S	Modulo di espansione di 64GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L7N06	Opz100Gbit	S	Controller aggiuntivo single port PCIe/OCF per Network Gigabit di almeno 100 Gbit o migliorativa, con modulo ottico 100 Gbit short-range QSFP28 o QSFP56
L7N07	OpzGigabit10Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 10 Gbps short-range SFP+.
L7N08	Opz10Gigabit BaseT	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit BaseT o migliorativa.
L7N09	OpzGigabit	S	Controller aggiuntivo quad-port PCIe/OCF per Network Gigabit-Ethernet.
L7N10	OpzGigabit25Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 25 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 25 Gbps short-range SFP28.
L7N11	OpzFibreChannel	S	Scheda SAN dual-port Fibre Channel di almeno 32Gbps, con connessione SFP+ comprensiva di transceiver.
L7N12	OpzHDD1TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 1TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.
L7N13	OpzHDD2TB	S	Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS "hot swap" di 2TB, con transfer teorico a 6Gb e velocità di rotazione di almeno 10 krpm.
L7N18	OpzSSD-MU1,6TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Mixed Use "hot swap" di 1,6TB. Endurance DWPD >=3.0
L7N19	OpzSSD-RI1,92TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 1,92TB. Endurance DWPD >=0.9
L7N20	OpzSSD-RI3,8TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 3,84TB. Endurance DWPD >=0.9
L7N22	OpzDeviceCal	S	Singola CAL Device per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.
L7N23	OpzUserCal	S	Singola CAL User per sistema Operativo Windows Server 2022 con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso.
L7N26	OpzWinServSTD	C	Sistema Operativo Windows Server 2022 Standard Edition 2CPU/16core con licenza OEM, comprensivo di licenza d'uso, completo dell'ultima versione di "Service Pack" disponibile al momento dell'installazione, nonché di tutti i driver e le utilities necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura base. Dovranno essere inoltre forniti i supporti di installazione e la manualistica originale.
L7N27	OpzWinServSTD2core	S	Licenses pack di 2 core per Windows Server 2022.
L7N28	OpzOpenSource	C	Distribuzione del sistema operativo di tipo Open Source compatibile con l'apparecchiatura offerta comprensiva almeno di: <ul style="list-style-type: none">• codice sorgente del sistema operativo;• abilitazione ad un numero illimitato di utenti;• software per la gestione di configurazioni cluster (incluso cluster file system) ed eventuale licenza d'uso;• software o utilities di configurazione e installazione ed eventuale licenza d'uso;• supporti di installazione (media) e manualistica. Dovranno inoltre essere fornite tutte le licenze d'uso di eventuale software commerciale compreso all'interno della distribuzione.
L7N29	OpzGUI	C	Kit Graphical User Interface (GUI), contenuto in un cassetto da rack estraibile con guide telescopiche (dimensione massima 1U), contenente un monitor TFT 17" con risoluzioni pari a 1280x800 o superiori, ripiegabile a scomparsa, tastiera e dispositivo di puntamento, completamente compatibili con l'apparecchiatura server offerta e con la scheda grafica prevista nei precedenti paragrafi delle relative tipologie dei singoli lotti della relativa tabella, comprensivi di cavi di interfaccia e di alimentazione.
L7N30	OpzKVM	C	Apparato switch Kvm 16 porte overIP con possibilità di gestione da remoto attraverso interfaccia Ethernet comprensiva di staffe, di cavi, di accessori per il montaggio a rack e dei cavi di collegamento tra KVM e server oggetto di fornitura. Controllabile da remoto attraverso opportunità console di gestione.
L7N31	OpzRACK	C	Armadio tecnico realizzato con intelaiatura interna atta a supportare pannelli e chassis normalizzati standard, con dimensioni di 482,5 mm (19") di larghezza, e multipli di 44,5 mm (U – unit) in altezza, con le seguenti caratteristiche minime: <ul style="list-style-type: none">- profondità esterna utile di almeno 1000 mm ed interna di almeno 950 mm;- altezza totale interna di almeno 42U utili;- dotato di almeno due barre di alimentazione (multiprese) con almeno 12 prese multistandard schuko + Bipasso ITA (10A+16A), protette da interruttori magnetotermici;- porte anteriori e posteriori in lamiera d'acciaio ugualmente grigliate;- opportuno collegamento di messa a terra con relativi cavi giallo-verdi;- parete anteriore e posteriore asportabile;



			<ul style="list-style-type: none"> - ingresso posteriore passacavi o di una opportuna apertura posteriore con piastra di chiusura; - pareti laterali in lamiera d'acciaio, asportabili; - parete anteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave; - parete posteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave; - opportuni dispositivi per la messa a livello della struttura; - dispositivo anti-ribaltamento; - struttura certificata per almeno 1000 kg di carico statico; - smontabile; - con 4 ruote; - tetto cieco in lamiera d'acciaio, in due parti per consentire entrata di cavi dall'alto; asportabile e fissato alla struttura portante dell'armadio a mezzo di viti coperte da tappi di gomma; - fondo aperto con capacità di ripartizione del carico e allestito con piedini di livellamento; <p>Il rack dovrà contenere tutte le minuterie metalliche, gli adattatori, le staffe tali da permettere l'alloggiabilità sia delle macchine acquisite tramite questa iniziativa sia delle apparecchiature che l'Amministrazione vorrà ospitare nel rack.</p>
L7N32	OpzUPS	C	<p>Dispositivo UPS di tipo On-line doppia conversione, strutturato per il montaggio a rack da 19", con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenza di almeno 3.000 VA/2.700W; - autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico; - con batterie senza manutenzione sostituibili a caldo (hotswap); - ingresso monofase; - bypass automatico e manuale; - porta di comunicazione USB o RS232 e 10/100 BaseT RJ45; - test di batteria automatico e manuale; - funzioni di autodiagnostica; - gestione SNMP; - software di gestione in ambiente Windows e Linux per la configurazione dei parametri operativi e per monitoraggio; - possibilità di programmare l'accensione e lo shutdown automatico; - possibilità d'impostazione, diretta o da software, della modalità di funzionamento più adeguata alla qualità di alimentazione; - implementazione della funzionalità di spegnimento UPS da pulsante remoto di emergenza. <p>Il dispositivo UPS dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità dal rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.</p>
L7N36	OpzGPU	C	<p>Scheda GPU, con almeno 48GB di memoria dedicata ed un potenziale prestazionale pari almeno a 22TFlops. Il valore di Tflops dovrà essere espresso in <i>double precision</i> (FP64) e non dovrà tenere conto né dei valori relativi ai <i>tensor core</i>, né ai valori relativi ai <i>matrix core</i>.</p>

Note:

la dimensione dei dischi e delle memorie (ad esclusione della componente opzionale RAM) presenti nelle componenti opzionali può variare fino al 10% in difetto (nessun limite in eccesso) qualora la dimensione riportata in tabella non sia fra le componenti costituenti il server oggetto di offerta.

4.2.8 Lotto 8

N°	Denominazione delle componenti opzionali	C/S	Descrizione delle caratteristiche tecniche minime
L8N03	Kit n. 1 Processore aggiuntivo	S	processore aggiuntivo della stessa tipologia dei processori installati, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica, mantenendo inalterate le funzionalità del sottosistema di I/O della configurazione iniziale.
L8N04	OpzRAM32GB	S	Modulo di espansione di 32GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L8N05	OpzRAM64GB	S	Modulo di espansione di 64GB di memoria RAM, comprendente tutta la componentistica meccanica, elettrica ed elettronica.
L8N07	OpzGigabit10Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 10 Gbps short-range SFP+.
L8N08	Opz10Gigabit BaseT	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 10 Gbit BaseT o migliorativa.
L8N10	OpzGigabit25Gbps	S	Controller aggiuntivo dual port PCIe/OCF per Network Gigabit- Ethernet di almeno 25 Gbit o migliorativa, full duplex, con 2 moduli ottici 25 Gbps short-range SFP28.



L8N18	OpzSSD-MU1,6TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Mixed Use "hot swap" di 1,6TB. Endurance DWPD >=3.0
L8N19	OpzSSD-RI1,92TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 1,92TB. Endurance DWPD >=0.9
L8N20	OpzSSD-RI3,8TB	S	Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SAS, con transfer teorico a 6Gb, SSD Read Intensive "hot swap" di 3,8TB. Endurance DWPD >=0.9
L8N28	OpzOpenSource	C	Distribuzione del sistema operativo di tipo Open Source compatibile con l'apparecchiatura offerta comprensiva almeno di: <ul style="list-style-type: none">• codice sorgente del sistema operativo;• abilitazione ad un numero illimitato di utenti;• software per la gestione di configurazioni cluster (incluso cluster file system) ed eventuale licenza d'uso;• software o utilities di configurazione e installazione ed eventuale licenza d'uso;• supporti di installazione (media) e manualistica. Dovranno inoltre essere fornite tutte le licenze d'uso di eventuale software commerciale compreso all'interno della distribuzione.
L8N29	OpzGUI	C	Kit Graphical User Interface (GUI), contenuto in un cassetto da rack estraibile con guide telescopiche (dimensione massima 1U), contenente un monitor TFT 17" con risoluzioni pari a 1280x800 o superiori, ripiegabile a scomparsa, tastiera e dispositivo di puntamento, completamente compatibili con l'apparecchiatura server offerta e con la scheda grafica prevista nei precedenti paragrafi delle relative tipologie dei singoli lotti della relativa tabella, comprensivi di cavi di interfaccia e di alimentazione.
L8N30	OpzKVM	C	Apparato switch Kvm 16 porte overIP con possibilità di gestione da remoto attraverso interfaccia Ethernet comprensiva di staffe, di cavi, di accessori per il montaggio a rack e dei cavi di collegamento tra KVM e server oggetto di fornitura. Controllabile da remoto attraverso opportunità console di gestione.
L8N31	OpzRACK	C	Armadio tecnico realizzato con intelaiatura interna atta a supportare pannelli e chassis normalizzati standard, con dimensioni di 482,5 mm (19") di larghezza, e multipli di 44,5 mm (U – unit) in altezza, con le seguenti caratteristiche minime: <ul style="list-style-type: none">- profondità esterna utile di almeno 1000 mm ed interna di almeno 950 mm;- altezza totale interna di almeno 42U utili;- dotato di almeno due barre di alimentazione (multiprese) con almeno 12 prese multistandard schuko + Bipasso ITA (10A+16A), protette da interruttori magneto-termici;- porte anteriori e posteriori in lamiera d'acciaio ugualmente grigliate;- opportuno collegamento di messa a terra con relativi cavi giallo-verdi;- parete anteriore e posteriore asportabile;- ingresso posteriore passacavi o di una opportuna apertura posteriore con piastra di chiusura;- pareti laterali in lamiera d'acciaio, asportabili;- parete anteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave;- parete posteriore apribile a 180° e rimovibile, con serratura a chiave;- opportuni dispositivi per la messa a livello della struttura;- dispositivo anti-ribaltamento;- struttura certificata per almeno 1000 kg di carico statico;- smontabile;- con 4 ruote;- tetto cieco in lamiera d'acciaio, in due parti per consentire entrata di cavi dall'alto; asportabile e fissato alla struttura portante dell'armadio a mezzo di viti coperte da tappi di gomma;- fondo aperto con capacità di ripartizione del carico e allestito con piedini di livellamento; Il rack dovrà contenere tutte le minuterie metalliche, gli adattatori, le staffe tali da permettere l'alloggiabilità sia delle macchine acquisite tramite questa iniziativa sia delle apparecchiature che l'Amministrazione vorrà ospitare nel rack.
L8N32	OpzUPS	C	Dispositivo UPS di tipo On-line doppia conversione, strutturato per il montaggio a rack da 19", con: <ul style="list-style-type: none">- potenza di almeno 3.000 VA/2.700W;- autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico;- con batterie senza manutenzione sostituibili a caldo (hotswap);- ingresso monofase;- bypass automatico e manuale;- porta di comunicazione USB o RS232 e 10/100 BaseT RJ45;- test di batteria automatico e manuale;- funzioni di autodiagnostica;- gestione SNMP;- software di gestione in ambiente Windows e Linux per la configurazione dei parametri operativi e per monitoraggio;- possibilità di programmare l'accensione e lo shutdown automatico;- possibilità d'impostazione, diretta o da software, della modalità di funzionamento più adeguata alla qualità di alimentazione;- implementazione della funzionalità di spegnimento UPS da pulsante remoto di emergenza.



		Il dispositivo UPS dovrà esser fornito e consegnato con tutti gli accessori (rotaie e guide telescopiche, viti specifiche, dadi, etc.) atti al montaggio dell'apparecchiatura ed alla sua estraibilità dal rack per le opportune attività di ispezione/manutenzione.
--	--	--

Nota:

la dimensione dei dischi e delle memorie (ad esclusione della componente opzionale RAM) presenti nelle componenti opzionali può variare fino al 10% in difetto (nessun limite in eccesso) qualora la dimensione riportata in tabella non sia fra le componenti costituenti il server oggetto di offerta.

Con riferimento alle opzioni L8N18, L8N19, L8N20, in alternativa a memorie di tipo SSD, è possibile fornire memorie in tecnologie NVMe con pari caratteristiche in termini di capacità ed endurance.

4.3 Caratteristiche tecniche dei servizi opzionali

Per tutti i lotti, le Amministrazioni hanno la facoltà di richiedere i Servizi Opzionali legati alla fornitura alle condizioni di seguito stabilite. Il prezzo non è ricompreso nel prezzo della fornitura delle apparecchiature base.

Denominazione del servizio opzionale	C/S	Descrizione delle caratteristiche tecniche minime
OpzMAN24_STD	C	Estensione della manutenzione in garanzia con assistenza di tipo Standard delle apparecchiature per ulteriori 24 mesi con le modalità indicate nel paragrafo 3.3.
OpzMAN24_NBD	C	Estensione della manutenzione in garanzia con assistenza di tipo Next Business Day delle apparecchiature per ulteriori 24 mesi con le modalità indicate nel paragrafo 3.3.
OpzMAN24(GPU)_NBD [Opzione valida per il solo lotto 7]	C	Estensione della manutenzione in garanzia con assistenza di tipo Next Business Day della singola scheda GPU per ulteriori 24 mesi con le modalità indicate nel paragrafo 3.3. Si precisa che sarà obbligo delle Amministrazioni Contraenti acquistare suddetto servizio, qualora nell'ordinativo di fornitura sia previsto l'acquisto contemporaneo delle Opzioni [OpzMAN24_NBD + OpzGPU]. Tale opzione dovrà essere acquistata in quantità pari alla quantità di OpzGPU acquistate.
OpzMAN24(GPU)_STD [Opzione valida per il solo lotto 7]	C	Estensione della manutenzione in garanzia con assistenza di tipo Standard della singola scheda GPU per ulteriori 24 mesi con le modalità indicate nel paragrafo 3.3. Si precisa che sarà obbligo delle Amministrazioni Contraenti acquistare suddetto servizio, qualora nell'ordinativo di fornitura sia previsto l'acquisto contemporaneo delle Opzioni [OpzMAN24_STD + OpzGPU]. Tale opzione dovrà essere acquistata in quantità pari alla quantità di OpzGPU acquistate.
OpzHDDRetention	C	Il servizio di Hard Disk retention consente, in caso di guasto di un'unità storage installata all'interno delle apparecchiature (HDD, SSD o NVME) di trattenere la stessa con tutti i dati in essa contenuti. In caso di guasto, verrà sostituita l'unità e la PA conserverà l'originale, indicando al fornitore il numero di serie di ciascuna unità storage trattenuta. Il servizio avrà la medesima durata della manutenzione in garanzia (36 minimo e fino a 60 mesi se acquistato dall'Amministrazione OpzMAN24).

Nota:

Si precisa che la quotazione del servizio OpzHDDRetention in offerta economica dovrà riferirsi alla durata della manutenzione in garanzia pari a 36 mesi. Qualora l'amministrazione contraente attivasse contemporaneamente i servizi di estensione della manutenzione in garanzia e di hard disk retention, la quotazione economica relativa al servizio di hard disk retention a copertura degli ulteriori 24 mesi sarà calcolato come i due terzi (arrotondati per eccesso alla seconda cifra decimale) dell'offerta economica associata a suddetto servizio.



4.4 Ulteriori componenti opzionali

Dalla data di attivazione della Convenzione, e per l'intera durata della stessa (eventualmente estesa), il Fornitore potrà presentare a Consip S.p.A. una lista di Ulteriori componenti opzionali, aggiuntivi e differenti rispetto a quelli di base già presenti in Convenzione (descritti nei paragrafi precedenti).

Il fornitore dovrà specificare per ognuna delle ulteriori componenti opzionali se acquistabili contestualmente (C) all'acquisto delle apparecchiature di base o anche successivamente (S) all'acquisto delle stesse, nel rispetto delle regole definite al paragrafo 4.2.

Tali ulteriori componenti dovranno essere di natura complementare con le apparecchiature previste dai singoli lotti della fornitura.

Si precisa inoltre che le ulteriori componenti opzionali offerte dovranno essere necessariamente differenti rispetto i beni già disponibili alle Pubbliche Amministrazioni attraverso le convenzioni ex art. 26 attivate dalla Consip o da altri soggetti aggregatori.

La lista delle ulteriori componenti opzionali potrà essere aggiornata con cadenza bi-mestrale, a partire dalla prima sottomissione della stessa e per l'intera durata della convenzione (eventualmente estesa). L'aggiornamento potrà includere anche variazioni di prezzo di componenti già presenti.

Il Fornitore, qualora intenzionato a presentare tale lista, dovrà dichiarare, in sede di stipula, l'impegno ad applicare le migliori condizioni economiche riservate alla sua primaria clientela relativamente all'importo unitario delle singole ulteriori componenti opzionali.



5. SEZIONE SITI INTERNET

5.1 Sito per la Convenzione

La Consip S.p.A. avrà il compito di predisporre la sezione del Sito prevista per la Convenzione con tutte le informazioni utili agli utenti.

L'Aggiudicatario, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà compilare il catalogo messo a disposizione dalla Consip S.p.A. così come indicato nel paragrafo 9 del Disciplinare di gara. La compilazione del catalogo da parte dell'Aggiudicatario è, difatti, propedeutica all'attivazione della Convenzione e alla fruibilità dei beni/servizi oggetto della Convenzione medesima da parte delle Amministrazioni.

Prima della relativa pubblicazione, il catalogo compilato dall'Aggiudicatario nonché ogni sua variazione (modifica/aggiornamento) dovrà essere sottoscritto, nella sua versione di file .pdf, con firma digitale dal legale rappresentante del Fornitore.

Il catalogo delle apparecchiature in fornitura e dei servizi oggetto della Convenzione sarà visualizzato in una pagina WEB con i relativi prezzi e termini contrattuali.

5.2 Configuratore online

Il Configuratore on line deve essere reso disponibile all'Amministrazione dal Fornitore per tutta la durata della Convenzione.

Il Fornitore dovrà rendere disponibile il Configuratore automatico operante on-line, accessibile ai responsabili delle Amministrazioni autorizzati all'emissione degli "Ordinativi di Fornitura", dal sito web www.acquistinretepa.it, entro 7 (sette) giorni solari dall'attivazione della Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 12 dello Schema di Convenzione.

Il Configuratore online non sarà presente sul Sistema della Consip, ma dovrà essere reso disponibile tramite connessione Internet a cura del Fornitore, sia su piattaforme proprie, sia presso fornitori di servizi esterni.

L'accesso al Configuratore sarà indirizzato attraverso un link pubblicato nel sito www.acquistinretepa.it ovvero pubblicato all'interno della Guida alla convenzione.

Il Configuratore online è uno strumento necessario alla verifica preventiva circa la consistenza della configurazione del server ipotizzata dall'Amministrazione contraente (es. numero massimo di dischi interni installabili sul server Vs numero di dischi ordinati dall'Amministrazione) il cui utilizzo quindi è obbligatorio ai fini dell'accettazione e successiva esecuzione dell'ordinativo di fornitura.

Architettura tecnica e ambiente di sviluppo del software sono lasciate alla scelta del Fornitore. L'applicazione dovrà essere accessibile da parte degli utenti tramite l'utilizzo di un browser internet.

Il suddetto Configuratore dovrà rendere disponibili alle Amministrazioni l'offerta tecnica ed economica del Fornitore, ovvero:

- le tipologie di server offerti in gara, per ciascun lotto di aggiudicazione;
- le "componenti opzionali" e le "ulteriori componenti opzionali" per ciascun lotto di aggiudicazione;
- la sede, l'indirizzo e il referente di consegna.



Il Configuratore dovrà pertanto essere costituito da una “maschera” che, attraverso semplici domande, permetterà all’utente (ovvero i responsabili delle Amministrazioni Contraenti autorizzati) l’inserimento di una serie di requisiti/esigenze sulla cui base dei quali poter costruire successivamente l’Ordinativo di Fornitura.

Il Configuratore dovrà consentire la:

- visualizzazione/memorizzazione/stampa dell’elenco dei componenti proposti;
- modifica dei parametri (funzionalità di back);
- possibilità di inserimento di altre configurazioni
- salvataggio di un file in formato .pdf contenente il riepilogo di quanto configurato.

Il Fornitore dovrà inoltre prevedere il supporto agli utenti in caso di problemi nell’uso del Configuratore e/o malfunzionamenti dello stesso attraverso il servizio di Call Center telefonico. Al di fuori dell’orario di funzionamento del Call Center le richieste potranno essere accolte tramite e-mail.

Il predetto Configuratore dovrà possedere anche le seguenti caratteristiche:

- possibilità di visualizzare/scaricare/stampare brochure e descrizioni tecniche in merito ai prodotti/servizi offerti;
- visualizzazione delle immagini dei prodotti selezionati.

6. MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE

6.1 Verifiche ispettive

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

I costi di tali verifiche saranno a carico del fornitore che dovrà corrisponderli direttamente a Consip nei tempi indicati nella Convenzione.

Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nell’Appendice 1 (*Schema delle Verifiche Ispettive*), ivi inclusi quelli eventualmente risultanti dall’Offerta Tecnica migliorativa, se presentata dal Fornitore.

Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch’esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.

Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nell’Appendice 1 “Schema delle Verifiche Ispettive” al Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.



Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

L'Organismo di Ispezione, su indicazione della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

La Consip si riserva la possibilità di effettuare verifiche ulteriori anche nell'ipotesi in cui il budget a carico del fornitore sia esaurito, assumendone in proprio le spese.

7. INDICATORI DI QUALITA'

7.1 Indicatori della qualità dei beni e dei servizi

In coerenza con il documento "Linee guida per la qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione", è stata realizzata una sintesi degli indicatori di qualità definiti per la fornitura dei Server e dei servizi connessi nell'ambito della Convenzione; essi sono riepilogati nella tabella seguente e dettagliati nell'appendice "Schede indicatori di Qualità".

Tali indicatori verranno verificati anche in sede di verifiche ispettive.

Tabella 1 - Attività/Prodotti/Indicatori di qualità

Attività	Prodotto	Indicatore di qualità				Rif.to Capitolato Tecnico
		Caratteristica	Sotto-Caratteristica	Acro IQ	Denominazione IQ	
Consegna apparecchiature	Hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RTCCASO	Rispetto dei tempi contrattuali di consegna delle apparecchiature per singolo ordine	3.1
Rispetto dei tempi contrattuali di configurazione ed avvio operativo	Hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RTCCONF	Rispetto dei tempi contrattuali di sostituzione delle apparecchiature oggetto di verifica di conformità negativa (per singolo ordine)	3.1
Intervento per manutenzione in garanzia	Hardware	Efficienza	Efficienza temporale	TIAG	Tempo di intervento sulle apparecchiature in garanzia (per singolo ordine)	3.3
Ripristino in garanzia	Hardware	Affidabilità	Efficienza temporale	TRAG	Tempo di ripristino sulle apparecchiature in garanzia	3.3



Consegna della reportistica	Hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RTCCR	Rispetto dei tempi contrattuali di consegna della reportistica	-
Rispetto installazioni mensili pianificate	Hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RTPMI	Rispetto dei tempi delle installazioni pianificate nel mese	3.1
Risposta Call Center	Hardware	Efficienza	Efficienza temporale	TRCT	Tempestività di risposta alle chiamate telefoniche	3.2
Efficienza Call Center	Hardware	Efficienza	Efficienza temporale	CTP	Chiamate telefoniche perdute	3.2
Ordinativi di fornitura	Hardware	Efficienza	Conformità	COV	Non conformità degli ordinativi di fornitura	-
Conformità delle fatturazioni	Hardware	Efficienza	Conformità	COF	Conformità delle fatturazioni	-

7.2 Certificazioni del fornitore

Il Fornitore deve, inoltre rispettare le seguenti norme e disposizioni:

- DPR. 27/04/1955 n. 547 e DPR. 07/01/1956, norme sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione;
- DPR. 19/03/1956 n. 303, norme Generali per l'igiene del lavoro;
- D.Lgs. n. 81/2008, norme in materia di sicurezza;
- Legge n. 46 del 05/03/1990, norme sulla sicurezza degli impianti e relativo DPR 447/91 di attuazione, per quanto attiene alla installazione degli UPS previsti come componenti opzionali.

7.3 Cybersecurity

La presente iniziativa ricade potenzialmente nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi di quanto previsto al D.L. 105/2019 convertito in L. 133/2019 e relativi decreti attuativi, in quanto nell'oggetto dell'appalto sono inclusi uno o più beni, sistemi o servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro della sicurezza nazionale cibernetica, tra quelli individuati dal DPCM del 15 giugno 2021, pubblicato in data 19/08/2021.

il Fornitore dovrà fornire pieno supporto alle Amministrazioni chiamate anche a collaborare con il CVCN (Centro di valutazione e certificazione nazionale istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 presso l'Agenzia) o i CV istituiti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, all'effettuazione di verifiche preliminari e condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 133/2019.



8. Verifica di conformità

La verifica di conformità è la verifica di non difformità della fornitura base e di eventuali componenti opzionali rispetto a quanto dichiarato in sede di Verifica Tecnica e di quanto indicato nella documentazione tecnica e nella manualistica d'uso.

E' intesa quale verifica, per le apparecchiature base e, qualora richieste opzionali, – componenti hardware e programmi software forniti – di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Verifica Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso; in particolare, l'Amministrazione Contraente verificherà l'accensione e il funzionamento delle apparecchiature, complete di tutti i dispositivi sia base che opzionali (qualora ordinati) e il caricamento dei software preinstallati; pertanto, la verifica si intende positivamente superata solo se le apparecchiature oggetto della stessa risultino funzionare correttamente. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale, firmato dall'Amministrazione e controfirmato dal Fornitore, se presente; tutti gli oneri e le spese sono a carico del Fornitore.

La fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità. La data del relativo verbale (di verifica) verrà considerata quale "Data di accettazione delle apparecchiature" per le apparecchiature base e le componenti opzionali acquistate contestualmente alle apparecchiature di base e "Data di accettazione delle componenti opzionali successive" in caso di fornitura di componenti opzionali acquistate successivamente rispetto l'acquisto delle apparecchiature di base; qualora l'oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite e a più sessioni di verifica sarà considerata quale "Data di accettazione delle apparecchiature" la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature oggetto di verifica e quale "Data di accettazione delle componenti opzionali successive" la data del verbale positivo relativo alle ultime componenti opzionali oggetto di verifica.

In caso di esito negativo, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di n. 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale (di verifica), a sostituire le apparecchiature, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, pena l'applicazione delle penali. L'Amministrazione contraente, nel caso intenda espletare la verifica a campione, ripeterà le operazioni di verifica anche su un campione della fornitura diverso da quello già esaminato. Tutti gli oneri e le spese sono a carico del Fornitore.

Anche la seconda verifica verrà effettuato secondo le modalità e i termini di cui sopra; in caso di esito negativo di detta seconda verifica, l'Amministrazione Contraente, oltre a poter applicare le relative penali, previste nello Schema di Convenzione, e fatto salvo il maggior danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma dell'articolo 14 dello Schema di Convenzione.

Resta inteso che la fatturazione della fornitura (sia dell'apparecchiatura base che delle componenti opzionali) e dei servizi opzionali, potrà avvenire solo previo esito positivo delle verifiche di conformità.



9. APPENDICI

Sono parte integrante del presente Capitolato Tecnico le seguenti Appendici:

- Appendice 1 – Schema delle verifiche ispettive
- Appendice 2 – Schede indicatori di qualità
- Appendice 3 – Facsimile verbale consegna-installazione
- Appendice 4 – Facsimile verbale configurazione ed avvio operativo

**GARA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI TECNOLOGIE SERVER E LA PRESTAZIONE
DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – 4°
Edizione**

APPENDICE 2 AL CAPITOLATO TECNICO – INDICATORI DI QUALITA'

INDICE

<i>RTCCASO - RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE.....</i>	<i>3</i>
<i>RTCCONF – RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI CONFIGURAZIONE ED AVVIO OPERATIVO.....</i>	<i>4</i>
<i>TIAG – TEMPO DI INTERVENTO ONSITE SULLE APPARECCHIATURE.....</i>	<i>5</i>
<i>TRAG – TEMPO DI RIPRISTINO DEI MALFUNZIONAMENTI SULLE APPARECCHIATURE.....</i>	<i>6</i>
<i>RTCCR – RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI CONSEGNA DELLA REPORTISTICA.....</i>	<i>7</i>
<i>RTPMI – RISPETTO DEI TEMPI DELLE INSTALLAZIONI PIANIFICATE NEL MESE</i>	<i>8</i>
<i>TRCT – TEMPESTIVITA’ DI RISPOSTA ALLE CHIAMATE TELEFONICHE</i>	<i>9</i>
<i>CTP – CHIAMATE TELEFONICHE PERDUTE.....</i>	<i>10</i>
<i>COV – CONFORMITA’ DELLE FATTURAZIONI.....</i>	<i>11</i>
<i>COF – NON CONFORMITA’ DEGLI ORDINATIVI VERIFICATI</i>	<i>12</i>

RTCCASO - RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE (PER SINGOLO ORDINE)

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Rispetto dei tempi contrattuali di consegna ed installazione delle apparecchiature per ordinativo, rispetto alla data di emissione dell'ordine. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e dagli ordinativi di fornitura (non corrispondenza delle caratteristiche tecniche del consegnato con quello ordinato).		
Unità di misura	Giorni solari	Fonte dati	Documentazione Pubblica Amministrazione e modulo di accettazione fornitore
Owner della verifica dell'indicatore	Pubblica Amministrazione titolare dell'ordine		
Applicabilità	Ogni singolo ordine		
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> • Data effettiva di una consegna ed installazione delle apparecchiature(data_cons); • Data emissione ordine (data_ordine); • Numero di consegne (eventualmente concordate con l'Amministrazione) delle apparecchiature previste dall'ordine (n)¹. 		
Regole di campionamento	Vengono considerate solo le consegne relative ad un ordine specifico.		

Formula

$$RTCCASO = \sum_{i=1}^n \text{Ritardo}_i$$

dove

$$\text{Ritardo}_i = \text{Ritardo_cons}_i$$

$$0 \quad (\text{se } data_cons_i \leq data_ordine_i)$$

↗

$$\text{Ritardo}_i =$$

↘

$$data_cons_i - data_ordine_i \quad (\text{se } data_cons_i > data_ordine_i)$$

Valore di soglia	RTCCASO = 0
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto del valore di soglia comporta l'applicazione di penali.
Eccezioni	Nessuna

¹ n=1 nel rispetto dei termini contrattuali, >1 se opportunamente concordata con l'Amministrazione

RTCCONF – RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI CONFIGURAZIONE ED AVVIO OPERATIVO (PER SINGOLO ORDINE)

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Rispetto dei tempi contrattuali, per singolo ordine, di configurazione ed avvio operativo delle apparecchiature. Rispetto della data concordata con l'Amministrazione al momento della consegna ed installazione (o comunque entro 10 giorni solari a decorrere dalla data del corrispondente verbale di consegna ed installazione).		
Unità di misura	Giorni lavorativi	Fonte dati	Documentazione Pubblica Amministrazione e modulo di accettazione fornitore
Owner della verifica dell'indicatore		Pubblica Amministrazione titolare dell'ordine	
Applicabilità		Ogni singolo ordine	
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">• Data presente nel verbale di configurazione ed avvio operativo (data_verbale_config);• Data concordata e/o data di consegna e installazione (data_consegna);• Numero apparecchiature installare relative all'ordine (n).		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$RTCCONF = \sum_{i=1}^n \text{Ritardo}_i$ <p>dove</p> $\text{Ritardo}_i = \begin{cases} 0 & (\text{se } data_verbale_config_i - data_consegna_i \leq 10) \\ data_verbale_config_i - data_consegna_i & (\text{se } data_verbale_config_i - data_consegna_i > 10) \end{cases}$		
Valore di soglia	RTCCONF = 0		
Azioni contrattuali	Mancato rispetto del valore di soglia comporta l'applicazione di penali.		
Eccezioni	Nessuna		

TIAG – TEMPO DI INTERVENTO ONSITE SULLE APPARECCHIATURE (PER SINGOLO ORDINE)

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica		Efficienza Temporale
Aspetto da valutare	Rispetto dei tempi contrattuali di intervento a seguito della segnalazione di guasti hardware delle apparecchiature in garanzia. Tempo di intervento richiesto: <i>assistenza Standard (STD)</i> : 8 ore lavorative, 4 ore solo per capoluoghi di regione; <i>assistenza Next Business Day (NBD)</i> : 1 giorno lavorativo;			
Unità di misura	Ora lavorativa: - 8.30-17.30 lunedì' al venerdì' - sabato 8.30-12.30 (solo per assistenza Standard) esclusi domenica e festivi	Fonte dati	Documentazione di segnalazione guasto della Pubblica Amministrazione	
Owner della verifica dell'indicatore			Pubblica Amministrazione titolare dell'ordine	
Applicabilità			Ogni singolo ordine	
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">Data / ora di apertura (solo assistenza STD) / segnalazione guasto (OA)Data / ora di inizio intervento (solo assistenza STD) (OC)Numero interventi richiesti iniziati nel periodo di riferimento (n)			
Regole di campionamento	Nessuna			
Formula per ogni singola apparecchiatura	TIAG= $\sum_{i=1}^n$ Ritardo _i Dove Tempo_interv (STD) = 4 ore lavorative per i capoluoghi di regione / 8 ore lavorative negli altri casi Tempo_interv (NBD) = 1 giorno lavorativo $0 \text{ (se } OC_i - OA_i \leq Tempo_interv)$ \nearrow Ritardo _i = \searrow $OC_i - OA_i \text{ (se } OC_i - OA_i > Tempo_interv)$			
Valore di soglia	TIAG = 0			
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto del valore di soglia comporta l'applicazione di penali.			
Eccezioni				

Classificazione: Consip Public

Gara per la fornitura in acquisto di Tecnologie Server e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Appendice 2 - Indicatori di Qualità

TRAG – TEMPO DI RIPRISTINO DEI MALFUNZIONAMENTI SULLE APPARECCHIATURE (PER SINGOLO ORDINE)

Caratteristica	Affidabilità	Sottocaratteristica	Ripristinabilità
Aspetto da valutare	Rispetto del tempo di ripristino a seguito di intervento per guasti hardware delle apparecchiature in garanzia. Tempo di risoluzione del guasto (e della ripresa dell’operatività dell’apparecchiatura) richiesto (8 ore, 4 ore solo per capoluoghi di regione in regime di assistenza standard)		
Unità di misura	Ora lavorativa: - 8.30-17.30 lunedì’ al venerdì’ - sabato 8.30-12.30 (solo per assistenza Standard) esclusi domenica e festivi	Fonte dati	<ul style="list-style-type: none">Documentazione di segnalazione guasto della Pubblica Amministrazione;Rapporto di intervento di manutenzione e assistenza
Owner della verifica dell’indicatore		Pubblica Amministrazione titolare dell’ordine	
Applicabilità		Ogni singolo ordine	
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">Data / ora di inizio intervento relativo alla segnalazione del guasto (OA)Data / ora di inizio fase ripristino (coincide con la fine dell’intervento) (OC)Tempo di risoluzione dell’inconveniente (e della ripresa dell’operatività dell’apparecchiatura) richiesto (8 ore, 4 ore solo per capoluoghi di regione, in regime di assistenza Standard) (Tir)numero interventi richiesti e chiusi (n)		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula per ogni singola apparecchiatura	$TRAG = \sum_{i=1}^n Ritardo_i$ Dove $Ritardo_i = \begin{cases} 0 & (se\ OC_i - OA_i \leq Tir) \\ OC_i - OA_i & (se\ OC_i - OA_i > Tir) \end{cases}$		
Valore di soglia	TRAG = 0		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto del valore di soglia comporta l’applicazione di penali.		
Eccezioni			

Classificazione: Consip Public

Gara per la fornitura in acquisto di Tecnologie Server e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Appendice 2 - Indicatori di Qualità

RTCCR – RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI CONSEGNA DELLA REPORTISTICA

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Rispetto dei tempi contrattuali di consegna della reportistica		
Unità di misura	Giorni lavorativi	Fonte dati	Documenti di consegna dei report
Owner della verifica dell'indicatore		Consip	
Applicabilità		Tutto il periodo della Convenzione	
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">• Data effettiva di consegna reportistica (data_cons);• Data prevista consegna (data_prev)		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$RTCCR = \sum_{i=1}^n \text{Ritardo}_i$ <p>Dove</p> $\text{Ritardo}_i = \begin{cases} 0 & (\text{se } Data_cons_i - Data_prev_i \leq 0) \\ Data_cons_i - Data_prev_i & (\text{se } Data_cons_i - Data_prev_i > 0) \end{cases}$		
Valore di soglia	RTCCR = 0		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto dei valori di soglia comporta l'applicazione di penali.		
Eccezioni	Nessuna		

RTPMI – RISPETTO DEI TEMPI DELLE INSTALLAZIONI PIANIFICATE NEL MESE

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Rispetto dei tempi contrattuali delle installazioni delle apparecchiature		
Unità di misura	Quantità apparecchiature	Fonte dati	Report del Fornitore
Owner della verifica dell'indicatore		Consip	
Applicabilità		Tutto il periodo della Convenzione	
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">Quantità di installazioni effettuate (qtà_prev_inst);Quantità di installazioni effettive (qtà_eff_inst);Numero di installazioni di apparecchiature pianificate nel periodo di riferimento (n)		
Regole di campionamento	Vanno considerate tutte le installazioni del periodo di riferimento.		

Formula

$$RTPMI = \sum_{i=1}^n \text{Ritardo}_i$$

dove

$$0 \quad (\text{se } qtà_eff_inst_i \leq qtà_prev_inst_i)$$

↗

$$\text{Ritardo}_i =$$

↘

$$qtà_eff_inst_i - qtà_prev_inst_i \quad (\text{se } qtà_eff_inst_i > qtà_prev_inst_i)$$

Valore di soglia	RTPMI = 0
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto dei valori di soglia comporta l'applicazione di una penale
Eccezioni	Nessuna

TRCT – TEMPESTIVITÀ DI RISPOSTA ALLE CHIAMATE TELEFONICHE

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Rispetto dei tempi contrattuali di risposta alle chiamate telefoniche.		
Unità di misura	Percentuale	Fonte dati	report IPBX
Owner della verifica dell'indicatore	Consip		
Applicabilità	Ad ogni singola chiamata effettuata al Call Center		
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> N° chiamate con risposta entro i 20" (n_risp); N° totale di chiamate ricevute dal Call Center nel periodo di riferimento. (n_chiam). 		
Regole di campionamento	nessuna		
Formula	$TRTCT = \frac{n_risp}{n_chiam} \times 100$		
Valore di soglia	TRTCT ≥ 90%		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto dei valori di soglia comporta l'applicazione di una penale.		
Eccezioni	Nessuna		

CTP – CHIAMATE TELEFONICHE PERDUTE

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Quantità di chiamate telefoniche perdute.		
Unità di misura	Percentuale	Fonte dati	report IPBX
Owner della verifica dell'indicatore	Consip		
Applicabilità	Ad ogni singola chiamata effettuata al Call Center		
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none"> N° di chiamate perdute (n_perd); N° di chiamate ricevute dal call center nel periodo di riferimento (n_chiam) 		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$CTP = \frac{n_perd}{n_chiam} \times 100$		
Valore di soglia	CTP ≤ 4%		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto del valore di soglia comporta l'applicazione di una penale.		
Eccezioni	Nessuna		
Note	Si definiscono chiamate perdute quelle per cui: attesa maggiore di 90", caduta della linea, chiamate a cui segue risposta immediata tramite messaggio preregistrato o chiamate che vengono in diretto contatto con la segreteria telefonica, soluzione ammessa solo per chiamate fuori orario di servizio		

COV – NON CONFORMITA' DEGLI ORDINATIVI VERIFICATI

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Conformità
Aspetto da valutare	Non conformità gravi relativi agli ordinativi di fornitura.		
Unità di misura	Percentuale	Fonte dati	verbale di verifica ispettiva
Periodo di riferimento	trimestre precedente la rilevazione	Frequenza di misurazione	Trimestrale
Owner della verifica dell'indicatore		Consip	
Applicabilità		A tutti gli ordinativi di fornitura verificati	
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">N° di ordinativi con almeno una non conformità grave (n_non_conf);N° di ordinativi verificati (n_ord)		
Regole di campionamento	Tutti gli ordinativi di fornitura.		
Formula	$COV = \frac{n_non_conf}{n_ord} \times 100$		
Valori di soglia	COV ≥ 30% COV ≥ 50% COV ≥ 75%		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto dei valore di soglia comporta l'applicazione di una penale.		
Eccezioni	Nessuna		

COF – CONFORMITA' DELLE FATTURAZIONI

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Conformità
Aspetto da valutare	Conformità delle fatturazioni emesse.		
Unità di misura	Percentuale	Fonte dati	verbale di verifica ispettiva
Owner della verifica dell'indicatore		Consip	
Applicabilità		A tutti gli ordinativi di fornitura verificati	
Dati elementari da rilevare	<ul style="list-style-type: none">N° di ordinativi con non correttezza nella fatturazione (n_non_conf);N° di ordinativi verificati (n_ord)		
Regole di campionamento	Tutti gli ordinativi di fornitura.		
Formula	$COF = \frac{n_non_conf}{n_ord} \times 100$		
Valori di soglia	COF ≥ 25%		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto del valore di soglia comporta l'applicazione di una penale.		
Eccezioni	Nessuna		

OGGETTO: VERBALE DI CONFIGURAZIONE E DI AVVIO OPERATIVO – PROTOCOLLO N. _____

- Amministrazione contraente _____
- **Identificativo unico di installazione** (vedi verbale di installazione-consegna) _____

Descrizione Operazioni e test effettuati:

Descrizione eventuali problemi/malfunzionamenti riscontrati:

Descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi/malfunzionamenti riscontrati:

Firma leggibile partecipanti Amministrazione

Firma leggibile partecipanti Fornitore [_____]:

OGGETTO: VERBALE CONSEGNA/INSTALLAZIONE – PROTOCOLLO N. _____

Informazioni di consegna/Installazione

- Idoneità luogo di sistemazione delle apparecchiature _____
- Amministrazione contraente _____
- Identificativo ordine e-procurement _____
- data di accettazione dell'ordinativo di fornitura _____
- quantità apparecchiature di base ordinate _____
- data e il luogo di avvenuta consegna _____
- numero apparecchiature in consegna _____
- numero di riferimento del documento di trasporto del fornitore (DDT) _____
- data e il luogo di avvenuta installazione _____
- **identificativo unico di installazione** _____
- eventuali note:

- Allegati:

1. Lista apparecchiature installate con relativo serial/part number con elenco, per ogni apparecchiatura, delle componenti opzionali installate a bordo.

Firma leggibile partecipanti Amministrazione

Firma leggibile partecipanti Fornitore [_____]: